COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 17.7.2026
COM(2026) 600 final

2026/0203 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2019/943 adeguando alle esigenze future le bollette dell'energia elettrica nell'Unione mediante la riduzione dei costi del sistema e la promozione dell'elettrificazione e della digitalizzazione

{SWD(2026) 600 final}

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

A febbraio del 2025[1] la Commissione ha adottato il piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili, che prevede misure volte a ridurre i costi dell'energia per i cittadini e le imprese, la maggior parte delle quali da realizzare a breve termine. Il piano d'azione ha esaminato i fattori che hanno determinato l'aumento dei prezzi dell'energia e ha individuato nei costi e nella tassazione dell'approvvigionamento energetico e nei costi di rete e di sistema i temi chiave da affrontare per ridurre le bollette dell'energia per i consumatori europei. La Commissione ha dato seguito al piano tramite diverse iniziative, tra cui gli orientamenti relativi agli oneri di rete adeguati alle esigenze future[2], il pacchetto sulle reti europee[3], il pacchetto Energia e cittadini[4] e la tabella di marcia strategica per la digitalizzazione e l'IA nel settore dell'energia[5].

Alla luce degli eventi in Medio Oriente, il 19 marzo 2026 il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare con urgenza misure mirate per azioni concrete volte a ridurre tutte le componenti dei prezzi dell'energia elettrica.

La Commissione ha risposto con la pubblicazione di AccelerateEU[6], in cui spiega la necessità di ridurre i costi dell'energia accelerando la diffusione dell'energia pulita prodotta internamente e aumentando il tasso di elettrificazione. Questi interventi dovrebbero essere combinati con l'ulteriore potenziamento del sistema elettrico attraverso misure inerenti alla costruzione di nuove infrastrutture di rete, all'uso delle infrastrutture esistenti e alla tassazione.

La presente proposta sostiene l'obiettivo di AccelerateEU migliorando la struttura degli oneri di rete al fine di garantire l'efficienza in termini di costi delle reti di trasmissione e distribuzione e incentivare sia i gestori sia gli utenti dei sistemi a usare meglio l'infrastruttura esistente. Introduce inoltre misure fiscali volte a garantire, tra gli altri obiettivi, che l'energia elettrica sia tassata meno del gas naturale. La proposta chiarisce il ruolo delle autorità nazionali di regolazione nell'assicurare un accesso efficiente, trasparente e non discriminatorio alle reti di trasmissione e distribuzione[7], anche in situazioni di congestione della rete che possono richiedere l'applicazione di misure volte a garantire la maturità e lo stato di avanzamento delle richieste di connessione alla rete, nonché la determinazione delle condizioni per la definizione delle priorità.

Oneri di rete

Il mercato comune dell'energia elettrica è uno degli elementi portanti della competitività e della prosperità della nostra Unione. L'Unione è impegnata a perseguire la decarbonizzazione, aumentando nel contempo l'accessibilità economica dell'energia e la sicurezza energetica: lavorare su questi fronti è fondamentale per la competitività delle industrie europee, come

1 COM(2025) 79 final.
2 C/2026/126.
3 COM(2025) 1005 final.
4 COM(2026) 115 final.
5 COM(2026) 501 final.
6 COM(2026) 370 final.
7 Articolo 3, lettera q), del regolamento (UE) 2019/943.

indicato nel patto per l'industria pulita[8], che affronta anche la necessità di sostenere l'autonomia strategica, garantire catene di approvvigionamento vitali e mantenere la prosperità economica. Tuttavia, negli ultimi anni e nel corso di due crisi, l'Unione si è trovata ad affrontare un aumento dei costi dell'energia che mette a rischio la nostra competitività.

La rete elettrica europea è la più interconnessa al mondo e costituisce un pilastro fondamentale del mercato europeo dell'energia elettrica. L'aumento della domanda di energia elettrica, la crescente elettrificazione degli usi finali, il decentramento della produzione di energia elettrica e la diffusione accelerata delle energie rinnovabili richiederanno investimenti significativi a sostegno della modernizzazione e dell'espansione della rete elettrica e u una progettazione e gestione ottimali delle reti elettriche. Nei periodi in cui gran parte dell'energia elettrica è prodotta da fonti rinnovabili, i prezzi bassi o negativi dell'energia elettrica, che negli ultimi anni sono diventati più comuni[9], rispecchiano la necessità di una maggiore flessibilità del sistema. Ciò è essenziale al fine di sfruttare il potenziale delle fonti rinnovabili ed evitare una riduzione della capacità inefficiente in termini di costi, incentivando nel contempo i consumi nei momenti e nei luoghi in cui sono disponibili le fonti energetiche più economiche e i costi di esercizio del sistema sono minimi.

I costi del sistema elettrico sono coperti dagli oneri di rete, i quali finanziano il potenziamento fisico delle reti, la manutenzione e la gestione del sistema stesso. Si tratta di un aspetto essenziale ai fini della diffusione delle energie rinnovabili e dell'elettrificazione, oltre che per stimolare una nuova domanda industriale e commerciale. Negli ultimi anni gli oneri di rete rappresentano in media tra il 24 % e il 29 %[10] della bolletta dell'energia elettrica per le famiglie (gli altri fattori principali sono il prezzo del prodotto energetico, le imposte, i prelievi e i costi del carbonio). Sebbene si preveda una diminuzione della componente "energia" del prezzo dell'energia elettrica, l'incidenza dei costi di rete sulle bollette dovrebbe diventare ancor più importante. L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) stima che, per costruire un sistema energetico dell'UE decarbonizzato, saranno necessari investimenti di livello senza precedenti a sostegno delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica[11]. Significherebbe raddoppiare se non addirittura triplicare i tassi di investimento annui degli ultimi decenni. L'aumento dei costi di sistema può comportare nel tempo un aumento significativo dei costi totali di rete fino al 60 % entro il 2050 rispetto al 2022.

Un uso migliore dell'infrastruttura esistente di rete e una struttura intelligente ed efficiente degli oneri di rete saranno fattori determinanti per aumentare l'efficienza dell'infrastruttura e ottimizzare i costi complessivi del sistema. In particolare, gli oneri di rete che incentivano a rendere efficienti determinati aspetti del sistema possono ridurre i costi operativi complessivi del sistema e la componente degli oneri di rete della bolletta dell'energia, ad esempio

---

8 COM(2025) 85 final.

9 ACER (2026), *Key developments in EU electricity and gas markets*, https://www.acer.europa.eu/monitoring/electricity-gas-key-developments-2026.

10 ACER (2024), Relazione sul monitoraggio del mercato al dettaglio: https://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Publications/ACER-CEER_2024_MMR_Retail.pdf.

11 ACER, *Electricity infrastructure development to support a competitive and sustainable energy system*, ACER_2024_Monitoring_Electricity_Infrastructure.pdf. Stando alla relazione si stima che gli investimenti annuali nella rete in Europa raddoppieranno da qui al 2050, arrivando a 100 miliardi di EUR (o 75 miliardi di EUR secondo le stime inferiori).

diminuendo il fabbisogno e i costi di ridispacciamento o abbassando i picchi della domanda e quindi il fabbisogno di investimenti nella rete[12].

Di conseguenza è importante garantire che gli oneri di rete incentivino i gestori dei sistemi a gestire la rete in modo efficiente, a utilizzare la flessibilità, a sviluppare reti elettriche intelligenti e a utilizzare soluzioni non convenzionali, quali le tecnologie di potenziamento della rete, mantenendo nel contempo l'incentivo a investire nella rete e garantendo parità di condizioni. Gli utenti della rete dovrebbero essere incentivati a comportarsi in modo favorevole al sistema, adeguando il loro uso dell'energia o spostandolo verso i momenti e i luoghi in cui sono disponibili le fonti energetiche più economiche e quando è il più efficiente sotto il profilo dei costi per il sistema nel suo complesso. Per conseguire questo obiettivo, il piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili ha indicato di presentare una proposta legislativa sulla struttura degli oneri di rete. Per questo motivo, il 16 marzo 2026 la presidente della Commissione ha annunciato che questa istituzione avrebbe preparato una proposta legislativa per migliorare la produttività dell'infrastruttura di rete.

La presente proposta intende rispondere alle preoccupazioni relative all'aumento dei costi dell'energia, dato che sono determinati non solo da prezzi elevati e volatili ma anche dall'aumento dei costi di sistema: lo fa migliorando la struttura degli oneri di rete, affinché le reti di trasmissione e distribuzione siano gestite e usate all'insegna dell'efficienza dei costi, e assicurando che sia i gestori sia gli utenti ricevano gli incentivi necessari a ridurre i costi del sistema, anche attraverso un uso migliore dell'infrastruttura esistente.

La proposta contiene incentivi più forti affinché i gestori dei sistemi aumentino l'efficacia dei costi e consentano un accesso tempestivo alla rete, incentiva gli utenti della rete ad adeguare il loro modo di consumo, incoraggia una maggiore trasparenza e obbliga le autorità di regolazione a definire indicatori di prestazione per aumentare l'uso efficiente della rete e l'efficienza del sistema. Tutte queste misure dovrebbero far sì che gli oneri di rete rispecchino i costi effettivi imposti al sistema e sostenere ulteriormente l'uso efficiente della rete.

La proposta consente di applicare a categorie particolari di utenti del sistema regimi speciali di oneri di rete commisurati ai costi sulla base del loro modello di consumo, come nel caso delle industrie a forte consumo di energia e dei centri dati. Questa opzione è accompagnata da misure di salvaguardia destinate a evitare effetti negativi sull'accessibilità economica per le famiglie e le piccole e medie imprese.

Al fine di rendere operative le suddette modifiche, la proposta deve essere combinata con un atto di diritto terziario relativo a una struttura comune e una metodologia armonizzata per gli oneri di rete, simile alla normativa vigente nel settore del gas.

Contatori intelligenti e reti elettriche intelligenti

Per migliorare l'efficienza dell'infrastruttura di rete, il sistema elettrico deve essere dotato delle capacità tecniche e digitali per monitorare lo stato della rete e ottimizzarne l'uso quasi in tempo reale, nonché per incentivare o orientare gli utenti a usare la rete in modo ottimale, in

[12] In Slovenia, una riforma tariffaria del 2024 ha portato a una diminuzione del carico di punta di oltre il 2,4 %. Uno studio di Agora Energiewende incentrato sulla Germania ha dimostrato che le tariffe dinamiche potrebbero aumentare in modo significativo la flessibilità dei consumatori, racchiudendo la possibilità di trasferire il 10 % del consumo totale annuo di energia elettrica nel 2035. Da una relazione commissionata da SmartEN è emerso che tariffe ben strutturate possono ridurre il carico di punta di oltre il 20 % con l'adozione diffusa dei veicoli elettrici.

particolare se sono presenti impianti fotovoltaici e batterie domestiche e/o a tariffe dinamiche. Si potrebbero in tal modo abbassare ulteriormente i costi del sistema, in particolare riducendo i picchi di domanda. Queste capacità consentono ai gestori dei sistemi di rispondere in modo più rapido ed efficiente, utilizzando meglio l'infrastruttura esistente, e agli utenti del sistema di reagire ai segnali di prezzo. A tal fine è necessario un quadro favorevole di più ampia portata che combini sistemi di misurazione intelligenti, reti intelligenti e digitalizzate e un riutilizzo più efficace dei dati delle reti elettriche. In assenza di condizioni favorevoli i consumatori, gli aggregatori, i fornitori e i gestori dei sistemi hanno strutturalmente poco margine per rispondere ai segnali di prezzo, compresi quelli degli oneri di rete intelligenti concepiti per offrire flessibilità e ottimizzare la gestione del sistema.

Per questo motivo, la proposta sugli oneri di rete è accompagnata da alcune misure mirate sui contatori intelligenti e sulle reti elettriche intelligenti: introduce un obbligo minimo a livello di Unione di diffusione dei sistemi di misurazione intelligenti al fine di garantire che, in ciascuno Stato membro, almeno il 50 % dei clienti finali ne sia dotato entro il 2030. Questa percentuale dovrebbe essere progressivamente aumentata fino a raggiungere almeno il 75 % dei clienti finali entro il 2033 al fine di rafforzare la base tecnica per la partecipazione attiva dei consumatori e una visibilità del sistema più granulare. Per gli Stati membri che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno livelli di diffusione inferiori al 30 % sarebbe opportuno stabilire una breve proroga del termine per il conseguimento dell'obiettivo del 50 %.

Questo approccio rispecchia la situazione attuale nell'Unione, in cui nel 2024 la penetrazione dei contatori intelligenti nel complesso era pari a circa il 60 %[13], con quindici Stati membri che superavano già l'80 % della copertura, in linea con i livelli di diffusione di cui all'allegato II della direttiva (UE) 2019/944[14], a dimostrazione del fatto che sono raggiungibili tassi di penetrazione più alti, mentre gli altri Stati membri erano molto al di sotto di questa soglia o non avevano ancora avviato una diffusione su larga scala. Questa diffusione disomogenea compromette il funzionamento efficace del mercato interno e lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi. Allo stesso tempo, il livello obbligatorio proposto dovrebbe creare una diffusione in tutta l'Unione atta a favorire un uso più efficiente dell'attuale infrastruttura di rete elettrica e consentire ai consumatori di capire e gestire meglio il loro consumo energetico e i costi. La proposta chiarisce che le valutazioni costi-benefici a norma della direttiva (UE) 2019/944 si applicheranno soltanto alla diffusione oltre il livello del 75 %, garantendo un approccio coerente a livello di Unione e preservando nel contempo la flessibilità per una diffusione più spinta sulla base di considerazioni economiche. Prevede inoltre lo sviluppo di indicatori comuni di rete elettrica intelligente che consentano di monitorare in modo più coerente le soluzioni di rete intelligenti e innovative adottate e di rafforzare il legame tra la regolamentazione della rete, le prestazioni e un uso efficiente delle infrastrutture esistenti. Un elemento molto importante della proposta è l'istituzione di un quadro mirato volto a migliorare lo scambio e il riutilizzo sicuro dei dati delle reti elettriche. Sostiene inoltre la gestione efficiente, sicura e flessibile del sistema elettrico e lo sviluppo di strumenti digitali e basati sui dati innovativi, comprese applicazioni di intelligenza artificiale, in grado di migliorare le prestazioni e l'ottimizzazione della rete. Ciò risponde direttamente alla richiesta

[13] Relazione ACER/Consiglio dei regolatori europei dell'energia (CEER) sul monitoraggio del mercato al dettaglio dell'energia (novembre 2025); Schede paese (luglio 2025).

[14] Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/944/oj).

della presidente che ha invitato i gestori di rete a migliorare la produttività delle infrastrutture esistenti sfruttando appieno le tecnologie innovative[15].

Nell'insieme, queste misure sono intese a garantire che gli incentivi creati attraverso oneri di rete intelligenti possano tradursi in efficienza operativa concreta e in una riduzione dei costi complessivi del sistema.

Tassazione

L'elettrificazione dell'economia europea è un imperativo strategico per gli obiettivi di competitività, sicurezza energetica e decarbonizzazione dell'Unione. Conseguire un sistema energetico più elettrificato e climaticamente neutro richiede investimenti ingenti nelle reti e nelle infrastrutture elettriche. Gli oneri di rete e la tassazione dell'energia, insieme, sono i fattori principali che determinano i costi di regolamentazione integrati nelle bollette dell'energia elettrica e, di conseguenza, sono leve indissolubilmente legate per incentivare l'elettrificazione. Affrontare gli oneri di rete isolatamente, senza allineare contemporaneamente i principi di tassazione dell'energia elettrica all'elettrificazione dell'UE, comprometterebbe la coerenza e l'efficacia della politica energetica dell'Unione. Soltanto intervenendo in modo coordinato su entrambi gli elementi la presente proposta può ridurre strutturalmente il costo dell'energia elettrica per i consumatori e contribuire a fare passi avanti verso gli obiettivi di elettrificazione dell'Unione.

In linea con gli obiettivi del piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili e di AccelerateEU, la riforma degli oneri di rete dovrebbe essere accompagnata da misure mirate sulla tassazione dell'energia elettrica e, più specificamente, sugli incentivi all'elettrificazione ivi integrati, oppure rischierebbe di non conseguire l'obiettivo di ridurre in modo duraturo i fattori che determinano i costi delle bollette dell'energia elettrica. Un approccio di questo avrebbe pertanto un impatto negativo significativo sull'accessibilità economica per i consumatori dell'Unione e sulla competitività dell'economia dell'Unione.

La presente proposta allinea perciò i principi di tassazione dell'energia elettrica alle politiche dell'UE in materia di energia, ambiente e clima, contribuendo così all'impegno dell'UE di riduzione delle emissioni. Per aumentare l'elettrificazione del sistema energetico europeo, come specificato in AccelerateEU, occorre invertire gli incentivi a favore dell'uso del gas naturale rispetto all'energia elettrica nei sistemi fiscali degli Stati membri.

Oltre a questa misura di più ampio respiro, la presente proposta prevede una possibilità ad hoc più mirata di ridurre la tassazione dell'energia elettrica per le industrie a forte consumo di energia, in modo che questi utenti possano usufruire di un ulteriore alleggerimento delle bollette ed essere più incentivati a elettrificare la loro attività.

Grazie a queste misure i costi dell'energia finale a carico dei consumatori saranno ridotti e la regolamentazione dei costi dell'energia sarà più in linea con gli obiettivi europei di elettrificazione.

I principi su cui poggia la tassazione dell'energia stabiliti con la presente modifica del regolamento (UE) 2019/943 (regolamento sull'energia elettrica) vertono sull'attuazione delle disposizioni dell'UE che impongono un'aliquota minima sull'energia elettrica e sul gas

[15] Lettera della presidente von der Leyen in vista del Consiglio europeo del 16 marzo 2026 nella quale ha affermato che sebbene gli oneri di rete siano essenziali anche i gestori di rete possono fare di più per migliorare la produttività dell'infrastruttura di rete, **sfruttando appieno le tecnologie innovative**.

naturale e disciplinano la possibilità concessa agli Stati membri di applicare aliquote di tassazione ridotte sull'energia elettrica utilizzata dalle industrie a forte consumo di energia, come stabilito dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio. In linea con gli obiettivi di cui a tale direttiva, gli Stati membri restano liberi di fissare i loro livelli di tassazione dell'energia, a condizione che rispettino le disposizioni della direttiva, mentre i principi del regolamento sull'energia elettrica consentiranno di ridurre le differenze esistenti negli incentivi all'elettrificazione nei quadri di tassazione dell'energia degli Stati membri.

La presente proposta introduce modifiche limitate e mirate del regolamento sull'energia elettrica che sono strettamente necessarie ai fini del conseguimento degli obiettivi della proposta. Altre eventuali modifiche del regolamento esulano completamente dall'ambito di applicazione e dagli obiettivi della presente proposta. La Commissione collaborerà in modo costruttivo con i colegislatori al fine di garantire che il processo legislativo relativo alla presente proposta ne preservi pienamente l'ambito di applicazione essenziale e non lo alteri.

Misure di connessione alla rete in caso di congestione

Un accesso tempestivo alla rete elettrica è fondamentale ai fini della competitività e della decarbonizzazione dell'industria europea, del settore automobilistico e di quello dei trasporti (ad esempio i gruppi di stazioni di ricarica) nonché della digitalizzazione dell'economia, compresa la creazione di centri dati. Si tratta inoltre di una condizione essenziale ai fini del conseguimento degli obiettivi del patto per l'industria pulita e di AccelerateEU nonché della neutralità climatica entro il 2050. È infine fondamentale anche per soddisfare le esigenze dell'edilizia abitativa e i relativi bisogni sociali di base. Ritardi nelle connessioni alla rete rallentano la transizione verso l'energia pulita e la crescita economica europea. I dati raccolti nel 2025[16] comprovano che in almeno 16 Stati membri sono presenti ritardi nella connessione alla rete. Per questo motivo diviene sempre più urgente risolvere i problemi alla base dei ritardi nella connessione alla rete in tutta l'UE.

Sebbene la soluzione a lungo termine alla sfida posta da una capacità di rete insufficiente consista nell'accelerare lo sviluppo di reti in modo lungimirante, parallelamente è possibile ricorrere a soluzioni più a breve termine che assicurino una connessione tempestiva alla rete della generazione di energia pulita e dei carichi elettrificati. Sulla base del quadro giuridico esistente, la Commissione ha presentato orientamenti per una connessione efficiente e tempestiva alla rete[17] ("orientamenti") nell'ambito del pacchetto sulle reti europee. Gli orientamenti hanno fornito raccomandazioni concrete per una pianificazione coordinata della rete che coinvolga la società e l'industria, un uso più efficiente delle reti esistenti, anche attraverso la struttura delle tariffe di rete, dei corrispettivi di connessione o della flessibilità e, in definitiva, la trasparenza della capacità di hosting della rete e delle procedure di connessione. Per quanto riguarda le procedure di connessione alla rete, gli orientamenti sottolineano la necessità di passare dall'assegnazione della capacità di rete secondo il principio "primo arrivato, primo servito" a un sistema che tenga conto della maturità e dello stato di avanzamento delle richieste di connessione alla rete, nonché del loro impatto sulla congestione o di considerazioni ambientali, sociali o economiche.

---

16 Fraunhofer ISI, Fraunhofer IEG, Guidehouse, REKK, *Study on network development planning, tariff structures and connection requests for electricity distribution grids*, settembre 2025, https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/08843617-9cf8-11f0-97c8-01aa75ed71a1.

17 Comunicazione della Commissione, Orientamenti per una connessione efficiente e tempestiva alla rete (C/2025/6703).

La presente proposta legislativa attua le disposizioni degli orientamenti relative a procedure di connessione alla rete efficienti e non discriminatorie in caso di congestione nel quadro giuridico dell'UE, specificando ulteriormente le norme esistenti a norma dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2019/944, menzionando esplicitamente la possibilità di dare priorità ai settori o agli utenti della rete all'interno di un settore o la possibilità di prendere in considerazione l'impatto sulla congestione della rete e le considerazioni economiche, sociali o ambientali, purché si basino su criteri trasparenti e non discriminatori. La legislazione vigente non contempla esplicitamente criteri di maturità e stato di avanzamento per trattare le richieste di connessione speculative o immature. È necessario chiarire questi punti per consentire la piena attuazione delle disposizioni degli orientamenti e per precisare il ruolo delle autorità di regolazione nella definizione delle condizioni di accesso alla rete, in linea con le disposizioni vigenti degli articoli 6 e 59 della direttiva (UE) 2019/944. Allo stesso tempo, la proposta lascia spazio all'esame delle condizioni nazionali, lasciando all'autorità nazionale di regolazione piena discrezionalità in merito alla scelta delle rispettive misure. L'autorità deve tuttavia garantire che siano in atto altre misure volte ad affrontare la congestione della rete, attuando il quadro giuridico dell'UE esistente, come la pianificazione intersettoriale della rete che coinvolge i portatori di interessi, accordi di connessione flessibile o l'uso di soluzioni digitali e non convenzionali per garantire l'efficienza della rete.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato e con le altre politiche dell'Unione**

L'iniziativa proposta è in linea con l'obiettivo di aumentare l'elettrificazione garantendo l'accessibilità economica, come stabilito nell'iniziativa AccelerateEU e nel patto per l'industria pulita. La presente proposta è pertanto in linea anche con l'obiettivo del piano d'azione per l'elettrificazione[18], che consiste nell'accelerare l'elettrificazione nel settore dell'energia per garantire una transizione energetica sicura ed efficiente sotto il profilo dei costi e ridurre la dipendenza dalle importazioni. Il piano d'azione per l'elettrificazione prevede azioni orizzontali volte a conseguire obiettivi di elettrificazione indicativi e azioni mirate nei settori dei trasporti, degli edifici e dell'industria. L'efficienza degli oneri di rete nonché l'uso e lo sviluppo della rete sono aspetti fondamentali per il successo del piano d'azione.

Gli obiettivi della proposta volti a ridurre i costi per i consumatori, migliorare la competitività dell'industria dell'UE e stimolare gli investimenti nelle energie rinnovabili e a basse emissioni di carbonio sono coerenti con il quadro del Green Deal europeo e del patto per l'industria pulita, e sono in linea con le iniziative in corso. La proposta risponde alle questioni individuate nel piano d'azione della Commissione per un'energia a prezzi accessibili del febbraio 2025, ossia il fatto che costi dell'energia elevati mettono a rischio la competitività delle imprese europee e rappresentano un onere significativo per i consumatori.

È pertanto indispensabile garantire che un uso efficiente del sistema energetico, sostenuto da un'adeguata struttura fiscale, svolga un ruolo importante nel consentire agli utenti dell'energia elettrica di beneficiare di costi energetici più prevedibili e più bassi.

L'iniziativa proposta è strettamente collegata e in sinergia con le proposte legislative presentate nel pacchetto sulle reti europee. Mira a utilizzare al meglio l'infrastruttura di rete esistente al fine di ridurre il costo della rete a quanto necessario. Integra pertanto il pacchetto sulle reti europee, che intende rendere la pianificazione di nuove infrastrutture di rete più efficiente ed efficace sotto il profilo dei costi. In tale contesto sarà data priorità, nella

[18] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Piano d'azione per l'elettrificazione, COM(2026) 595 final.

pianificazione della rete a livello tanto nazionale quanto di Unione, ad alternative alla sua espansione, ad esempio soluzioni non convenzionali, intelligenti e digitali o a soluzione di flessibilità non fossile come la gestione della domanda e lo stoccaggio. Il pacchetto sulle reti europee verte soprattutto sulle infrastrutture transfrontaliere, mentre la presente proposta rafforza il quadro normativo per la diffusione di soluzioni non convenzionali, intelligenti e digitali e per il loro uso nella gestione del sistema a livello nazionale, facendo sì che siano promosse ogniqualvolta possano migliorare la capacità utilizzabile, la flessibilità e l'affidabilità delle reti elettriche in modo efficiente sotto il profilo dei costi. La proposta rafforza l'indirizzo politico già adottato per il pacchetto sulle reti europee, ossia dare priorità, nella pianificazione della rete, alle soluzioni non convenzionali e alla flessibilità non fossile: per quanto riguarda l'accesso alla rete è pienamente coerente con gli obiettivi del pacchetto sulle reti europee in quanto attua nel quadro giuridico dell'UE le disposizioni degli "Orientamenti per una connessione efficiente e tempestiva alla rete" relative a procedure efficienti e non discriminatorie di connessione alla rete in caso di gestione della congestione, rafforzando in tal modo i lavori in corso sull'attuazione degli orientamenti.

In linea con gli obiettivi del pacchetto Energia e cittadini[19] volti a responsabilizzare i consumatori e rafforzare la loro partecipazione al mercato dell'energia, la proposta mira anche a ridurre i costi finali dell'energia per i consumatori fornendo i giusti incentivi a un uso ottimale delle reti europee: si tratta di un obiettivo coerente con le risultanze della relazione sui prezzi di fornitura dell'energia elettrica basati sul mercato e sulla promozione della remunerazione della flessibilità nei contratti al dettaglio[20] nell'ambito dell'attuazione del pacchetto Energia e cittadini, che sottolinea l'importanza della diffusione dei contatori intelligenti. La proposta persegue questo obiettivo aumentando l'osservabilità della rete attraverso contatori intelligenti, consentendo in tal modo una partecipazione più attiva dei consumatori e agevolando la flessibilità sul versante della domanda; al tempo stesso protegge i consumatori dall'aumento dei costi dell'energia e salvaguarda la competitività delle industrie europee. A tal fine introduce una base di riferimento a livello di Unione per la diffusione dei contatori intelligenti allo scopo di ottenere una copertura sufficiente gestire il sistema in modo più reattivo e fare un uso migliore della capacità di rete. Parallelamente, chiarisce che le valutazioni costi-benefici servono unicamente per livelli di diffusione superiori allo scenario di riferimento, garantendo un approccio coerente in tutta l'Unione e al tempo stesso mantenendo la flessibilità per gli Stati membri.

È inoltre coerente con il quadro dell'Unione di più ampio respiro in materia di politica digitale ed energetica, compreso il regolamento contenente norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro uso (regolamento sui dati)[21], il regolamento contenente regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (regolamento sull'IA)[22] e la normativa vigente sul mercato dell'energia elettrica[23] in materia di gestione e interoperabilità dei dati. La proposta integra questi strumenti rispondendo alle esigenze settoriali specifiche connesse allo scambio di dati delle reti elettriche e allo sviluppo di soluzioni digitali e basate sull'IA innovative per la gestione e l'ottimizzazione dei sistemi delle reti elettriche. Allo stesso tempo, garantisce l'allineamento alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati, cibersicurezza, trasparenza e uso legittimo dei dati e sostiene lo sviluppo di soluzioni europee digitali e basate sull'IA per le infrastrutture energetiche critiche, contribuendo in tal modo all'autonomia strategica dell'Unione. Contribuisce anche agli obiettivi perseguiti con il regolamento sullo

19 COM(2026) 115 final.
20 COM(2026) 850 final.
21 Regolamento (UE) 2023/2854.
22 Regolamento (UE) 2024/1689.
23 Direttiva (UE) 2019/944 e regolamento (UE) 2019/943.

sviluppo del cloud e dell'IA, in particolare migliorando l'uso delle infrastrutture esistenti, consentendo in tal modo connessioni alla rete più tempestive e quindi una pronta diffusione delle infrastrutture cloud e di IA, compresi i centri dati.

La proposta è coerente con la normativa europea sul clima, in quanto sostiene la riduzione delle emissioni attraverso una migliore efficienza energetica, la flessibilità sul versante della domanda e l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili, contribuendo a un sistema energetico più decarbonizzato e resiliente.

La proposta traduce l'impegno politico assunto dalla presidente von der Leyen che, nella sua lettera del 16 marzo 2026 ai capi di Stato e di governo in vista del Consiglio dell'UE del marzo 2026, ha indicato l'esistenza di un evidente margine di manovra per ridurre la tassazione dell'energia elettrica, anche attraverso la legislazione. Tale obiettivo può essere conseguito garantendo che l'energia elettrica sia tassata in modo più favorevole rispetto al gas e agevolando un alleggerimento della tassazione dell'energia elettrica utilizzata dalle imprese a forte consumo di energia.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La proposta si basa sull'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che fornisce la base giuridica per proporre misure volte, tra l'altro, a garantire il funzionamento del mercato dell'energia, promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili[24]. Nel settore dell'energia, l'Unione ha una competenza concorrente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera i), TFUE.

La proposta prevede altresì misure fiscali mirate, puramente accessorie all'obiettivo principale del sistema energetico di garantire il funzionamento del mercato dell'energia di cui all'articolo 194, paragrafo 2, TFUE. Nello specifico, le misure fiscali sono concepite in modo tale da sostenere il conseguimento di detto obiettivo integrando e rafforzando l'obiettivo di aumentare l'efficacia in termini di costi degli oneri di rete con misure mirate volte a ridurre i costi dell'energia elettrica per i consumatori, aumentandone così l'accessibilità economica, garantire parità di condizioni tra i consumatori di energia in tutta l'UE e sostenere gli obiettivi di elettrificazione dell'UE. Tali misure consistono in principi generali e chiarimenti ed integrano il quadro armonizzato dell'UE attualmente in vigore di cui alla direttiva 2003/96/UE del Consiglio.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La necessità di un intervento dell'UE

La quota crescente di energia elettrica a basso costo, variabile e decentrata da fonti rinnovabili in tutta l'Unione, combinata con l'obiettivo di una maggiore elettrificazione al fine di garantire l'autonomia energetica, pone maggiore pressione sulle reti europee. Ciò richiede investimenti significativi a favore delle reti, che si traducono in costi di rete più elevati, almeno a breve termine, fino a quando la domanda non si concretizza pienamente e i costi non sono ripartiti su una base di consumatori più ampia. Le famiglie e le imprese di tutta l'Unione sono state esposte a detti costi più elevati, che incidono sull'accessibilità economica e sulla competitività.

[24] Articolo 194, paragrafo 1, TFUE.

Si tratta di una questione di rilevanza a livello di Unione, che richiede un quadro giuridico coerente all'interno di quest'ultima, che può essere affrontata soltanto tramite un'azione a livello dell'UE. Politiche nazionali non coordinate in merito ai principi delle tariffe di trasmissione e distribuzione possono falsare il mercato interno nella misura in cui la generazione, i servizi di stoccaggio dell'energia o i consumatori saranno incentivati in modo molto diverso a partecipare al mercato. Gli incentivi a favore dell'uso dell'energia elettrica rispetto al gas naturale nei sistemi fiscali nazionali dovrebbero essere razionalizzati a livello di Unione al fine di garantire segnali di prezzo coerenti in tutto il mercato dell'energia dell'UE, sostenendo un approccio unificato all'elettrificazione e, per estensione, alla sicurezza energetica.

Le norme vigenti lasciano alle autorità nazionali di regolazione un margine di attuazione significativo. Ciò ha creato regimi in materia di oneri di rete fortemente divergenti tra i diversi Stati membri. Tuttavia la maggiore integrazione dei mercati dell'energia elettrica dell'UE richiede un coordinamento più stretto tra i soggetti nazionali. Gli interventi strategici nazionali nel settore dell'energia elettrica hanno ripercussioni dirette sugli Stati membri confinanti a causa delle interconnessioni delle reti. È quindi necessario un approccio comune per un sistema dell'energia elettrica funzionante, scambi e investimenti transfrontalieri efficienti e una transizione energetica più rapida e meglio coordinata verso un sistema energetico più integrato ed efficiente sotto il profilo energetico basato sulla generazione di energia da fonti rinnovabili.

Inoltre l'introduzione di oneri di rete più favorevoli al sistema dovrebbe essere sostenuta da condizioni propizie comuni in tutta l'Unione. Grazie a contatori intelligenti, reti elettriche intelligenti e scambi efficaci di dati delle reti elettriche diviene più facile sia per i gestori dei sistemi sia per gli utenti della rete rispondere ai segnali di prezzo e utilizzare le infrastrutture esistenti in modo più efficiente. Stabilire un livello minimo d'uso dei contatori intelligenti nell'Unione concorre a creare queste condizioni perché garantisce una diffusione sufficiente di soluzioni interoperabili, e subordina un livello più alto di diffusione a una valutazione nazionale costi-benefici. In assenza di un quadro dell'Unione più coordinato in questi settori, gli approcci nazionali rimarrebbero frammentati, rallentando lo sviluppo di soluzioni innovative e basate sui dati a livello dell'Unione. È necessario un sistema paneuropeo di riutilizzo dei dati delle reti elettriche per consentire lo sviluppo, la sperimentazione e l'espansione di soluzioni digitali innovative per la gestione e il funzionamento delle reti dell'UE. Queste soluzioni dipendono da un accesso a dati di rete sufficientemente diversificati, di qualità elevata e interoperabili tra i sistemi e gli Stati membri.

Per quanto riguarda le misure di connessione alla rete in caso di congestione della rete, la proposta chiarisce l'ambito di applicazione delle norme vigenti di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2019/944 in situazioni di congestione della rete, consentendo alle autorità di regolazione di adeguare le condizioni e le misure nazionali come ritengono opportuno al fine di rispecchiare la situazione specifica di un determinato Stato membro o di una determinata zona di rete. La proposta non comporta impatti dal punto di vista della sussidiarietà, in quanto mantiene pienamente la responsabilità delle autorità nazionali di regolazione.

Le modifiche proposte trovano un equilibrio tra gli obblighi e la flessibilità lasciati agli Stati membri su come conseguire oneri di rete efficienti sotto il profilo dei costi, un accesso alla rete efficiente e tempestivo, la diffusione di contatori intelligenti, la creazione di reti elettriche intelligenti e l'agevolazione degli scambi di dati e del riutilizzo dei dati per fini di innovazione.

Inoltre le proposte contenute nel presente regolamento sono in linea con gli obiettivi stabiliti nella direttiva 2003/96/UE del Consiglio, compreso il funzionamento corretto del mercato interno.

- **Valore aggiunto europeo**

Garantire un quadro adeguato e completo per i costi dell'energia che copra gli oneri di rete e le imposte a livello di Unione è più efficiente rispetto a un'azione unilaterale dei singoli Stati membri, in quanto evita un approccio frammentato che potrebbe portare a oneri di rete indebitamente elevati o a differenze distorsive nel contesto delle strutture fiscali. Le misure proposte per ovviare alle carenze individuate presenteranno una portata più ampia e saranno più efficaci sotto il profilo dei costi se guidate da un quadro giuridico e politico comune. Inoltre azioni a livello di Stati membri sarebbero possibili soltanto nel rispetto dei vincoli posti dal quadro esistente a livello di Unione per gli oneri di rete di cui al regolamento sull'energia elettrica e non sarebbero in grado di apportare le modifiche necessarie a tale quadro.

Allo stesso tempo, la proposta presenta un quadro coerente per promuovere soluzioni non convenzionali, intelligenti e digitali a tutti i livelli del sistema elettrico. Ciò richiede un livello minimo di diffusione dei contatori intelligenti al fine di sostenere la partecipazione attiva dei consumatori e un uso più efficiente delle reti, un processo strutturato dell'Unione attraverso le raccomandazioni dell'ACER e la comunicazione dei progressi compiuti al fine di ancorare gli indicatori di rete elettrica intelligente nella pratica normativa e un approccio coordinato e interoperabile allo scambio e al riutilizzo dei dati delle reti elettriche a fini di innovazione.

Le disposizioni proposte sulle misure di connessione alla rete in caso di congestione della rete sono necessarie al fine di fare chiarezza sull'applicazione dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2019/944 in caso di congestione della rete, conferendo alle autorità di regolazione il diritto di stabilire misure e condizioni che consentano di considerare in via prioritaria gli impatti economici, sociali, ambientali e di rete, la maturità e lo stato di avanzamento delle richieste di accesso alla rete e di operare una distinzione tra settori diversi e all'interno di uno stesso settore o di gruppi di utenti della rete, secondo quanto necessario, e sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori.

Analogamente, sostenere tali modifiche affrontando contemporaneamente le incoerenze del sistema di tassazione dell'energia a livello di Unione ne garantirebbe l'efficacia in tutti gli Stati membri.

Di conseguenza gli obiettivi della presente iniziativa non possono essere conseguiti dai singoli Stati membri che agiscono individualmente. È in queste circostanze che l'azione a livello di Unione apporta un valore aggiunto.

- **Proporzionalità**

Le modifiche proposte al regolamento sull'energia elettrica sono considerate proporzionate.

Per fornire maggiori incentivi all'uso efficiente delle reti europee, le misure proposte introducono, tra l'altro, norme rafforzate in materia di trasparenza e l'uso di indicatori di prestazione da parte delle autorità nazionali di regolazione. Le norme in materia di trasparenza introdotte ex novo possono comportare un aumento degli oneri amministrativi e costi più elevati, in particolare per quanto riguarda gli elementi aggiuntivi che le amministrazioni nazionali dovranno mettere a disposizione del pubblico. Tuttavia l'impatto

sarà limitato in quanto gli elementi aggiuntivi che richiedono trasparenza sono ridotti al minimo e sono in linea con gli elementi segnalati dall'ACER nella sua ultima relazione sulle migliori pratiche, pubblicata il 26 marzo 2025[25]. Inoltre il loro impatto è necessario e proporzionato ai fini del conseguimento degli obiettivi di aumentare la comparabilità della fissazione delle tariffe, migliorare la comprensione degli utenti del sistema per quanto riguarda le tariffe che essi devono pagare, consentire loro di adeguare il loro comportamento adottando un comportamento favorevole al sistema e, in ultima analisi, ridurre i costi del sistema.

Le misure proposte per le soluzioni non convenzionali, intelligenti e digitali sono proporzionate in quanto non impongono un modello tecnologico uniforme o un sistema centralizzato dell'UE per le reti elettriche intelligenti e lo scambio di dati. Si limitano a quanto necessario per stimolare una gestione della rete più efficace sotto il profilo dei costi:

- innanzitutto, imponendo alle autorità di regolazione di promuovere soluzioni non convenzionali, intelligenti e digitali qualora queste migliorino in modo dimostrabile la capacità, la flessibilità o l'affidabilità della rete;
- in secondo luogo, introducendo un quadro comune per un numero limitato di indicatori di rete elettrica intelligente al fine di sostenere un monitoraggio e incentivi normativi più coerenti;
- in terzo luogo, stabilendo obblighi mirati in materia di scambio di dati di rete, unitamente a un quadro volontario a livello di Unione per lo sviluppo di strumenti digitali innovativi.

Ciò è stato integrato da un livello di riferimento per la diffusione dei contatori intelligenti, lasciando nel contempo agli Stati membri la possibilità di adottare misure che vadano oltre tale livello sulla base di valutazioni costi-benefici.

La proposta combina pertanto soltanto le norme comuni dell'Unione necessarie al fine di ridurre la frammentazione e sostenere il mercato interno, concedendo agli Stati membri, alle autorità di regolazione e ai gestori dei sistemi una grande flessibilità in relazione alla sua attuazione. Limita l'ulteriore armonizzazione agli atti di esecuzione e soltanto laddove siano necessari requisiti tecnici e di governance uniformi.

I principi fiscali si limitano a quanto necessario ai fini dell'obiettivo di allineare i sistemi di tassazione dell'energia alle modifiche degli oneri di rete e di fornire flessibilità per promuovere l'elettrificazione delle imprese a forte consumo di energia.

Per quanto riguarda le misure di connessione alla rete in caso di congestione, le disposizioni contenute nella proposta lasciano piena discrezionalità alle autorità nazionali di regolazione, in linea con la loro competenza esclusiva di fissare o approvare le condizioni di accesso alla rete, e sono pertanto pienamente proporzionate e allineate all'obiettivo di consentire un accesso efficiente alla rete.

Infine l'intera serie di misure proposta è considerata adeguato alla luce dell'imperativo generale di garantire prezzi dell'energia elettrica accessibili e la competitività delle imprese europee.

---

[25] *ACER report on network tariff practices*, 26 marzo 2025, pagina 75.
La relazione è consultabile al seguente indirizzo: 2025-ACER-Electricity-Network-Tariff-Practices.pdf.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La proposta modificherà il regolamento sull'energia elettrica. Dato che la proposta mira ad aggiungere una serie limitata di nuove disposizioni e a modificare una serie limitata di disposizioni presenti in questo strumento, il ricorso a un atto modificativo è adeguato. Il 2 luglio 2025 la Commissione ha pubblicato un progetto di comunicazione contenente orientamenti relativi agli oneri di rete adeguati alle esigenze future per ridurre i costi di sistema[26]. Nel contesto della suddetta comunicazione la Commissione propone di impostare le metodologie di tariffazione per gli oneri di rete in modo da incentivare il ricorso alla flessibilità e gli investimenti e così ottimizzare l'uso della rete esistente, ampliarla al minor costo possibile e garantire una ripartizione degli oneri di rete che sia equa e commisurata ai costi, incoraggiando nel contempo la competitività europea, una maggiore elettrificazione e la decarbonizzazione. Tuttavia, al fine di conseguire questi obiettivi, è molto importante che i principi di strutturazione siano attuati in tutti gli Stati membri. Ciò può essere realizzato soltanto mediante strumenti giuridicamente vincolanti, quali le misure di cui alla presente proposta.

I principi in materia di tassazione dell'energia stabiliti nella presente modifica del regolamento sull'energia elettrica si concentrano sull'applicazione delle disposizioni dell'UE che impongono un'aliquota minima sull'energia elettrica e sul gas naturale e forniscono orientamenti pratici sul ricorso alla possibilità per gli Stati membri di applicare aliquote di tassazione ridotte all'energia elettrica utilizzata dalle industrie a forte consumo di energia, come stabilito dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio. In linea con gli obiettivi di cui a tale direttiva, gli Stati membri restano liberi di fissare i loro livelli di tassazione dell'energia, a condizione che rispettino le disposizioni della direttiva, mentre i principi di cui al presente regolamento consentiranno di ridurre le differenze esistenti negli incentivi all'elettrificazione nei quadri di tassazione dell'energia degli Stati membri.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi e valutazione d'impatto**

La presente proposta è parte della risposta della Commissione alla crisi energetica innescata dal conflitto in Medio Oriente e dalla chiusura dello stretto di Hormuz. Sebbene negli ultimi anni abbia notevolmente accelerato la transizione energetica verso un sistema efficiente, flessibile e interconnesso basato su fonti energetiche interne e pulite, l'Unione continua a dipendere dalle importazioni di combustibili fossili. Oltre la metà (57 %) dell'energia consumata in Europa proviene da combustibili fossili importati.

L'aumento dei prezzi è stato la conseguenza immediata del conflitto e ciò ha fatto lievitare i costi dei combustibili fossili per l'Unione di 500 milioni di EUR al giorno. Sebbene le scorte di alcuni combustibili siano limitate, non vi è alcuna minaccia immediata per la sicurezza dell'approvvigionamento. L'Unione sta riducendo la quota di combustibili fossili utilizzati nella propria produzione di energia elettrica, ma il gas e il petrolio continuano a dominare nel riscaldamento, nell'industria e nei trasporti e sono un fattore produttivo chiave in varie catene del valore industriali (ad esempio sostanze chimiche, plastica e fertilizzanti). Ciò espone le famiglie e le imprese europee, in particolare le piccole e medie imprese, le industrie a forte consumo di energia e i loro dipendenti, alle impennate dei prezzi a livello mondiale. Inoltre i possibili effetti della crisi sulla crescita del prodotto interno lordo e sull'inflazione sono

[26] C(2025) 4010.

significativi e il suo impatto sarà probabilmente avvertito per almeno diversi mesi e andrà ben oltre il settore energetico, con ripercussioni ramificate a livello economico, occupazionale e sociale.

In tale contesto è necessaria un'azione rapida dell'Unione volta ad evitare danni significativi ai consumatori di energia elettrica dell'UE, in particolare al fine di ridurre le bollette dell'energia elettrica e la dipendenza dell'UE dai combustibili fossili. Nel marzo 2026 il Consiglio europeo ha invitato la Commissione "a presentare con urgenza misure mirate – relative a tutte le componenti dei prezzi dell'energia elettrica – che prevedano azioni concrete per ridurre i prezzi dell'energia elettrica e far fronte all'eccessiva volatilità nel breve termine, anche per i settori ad alta intensità energetica, tenendo conto delle differenti situazioni nei vari Stati membri"[27]. La Commissione ha risposto con la comunicazione AccelerateEU[28], che nel maggio 2026 ha annunciato l'adozione di una proposta legislativa su due componenti significative della bolletta dell'energia elettrica, ossia gli oneri di rete e la tassazione.

Pertanto, data la necessità di un'azione urgente e dell'adozione della presente proposta in tempi estremamente ristretti, il commissario competente per il miglioramento della regolamentazione ha concesso una deroga specifica allo svolgimento di una valutazione d'impatto e di consultazioni ad hoc dei portatori di interessi prima dell'adozione della proposta. In linea con i principi per legiferare meglio enunciati nella comunicazione "Un corpus di norme UE più semplice, più chiaro e di applicazione più efficace"[29], è stato preparato un documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la proposta. Il documento di lavoro dei servizi della Commissione illustra la spiegazione e la logica alla base della proposta della Commissione, nonché il modo in cui le misure ivi presentate aumenteranno l'efficacia in termini di costi di gestione delle reti e promuoveranno l'elettrificazione, riducendo in ultima analisi i costi del sistema. Inoltre il documento di lavoro dei servizi della Commissione presenta gli elementi di prova disponibili pertinenti per le misure proposte.

La presente iniziativa si è tuttavia basata sulle conclusioni delle recenti consultazioni pubbliche sul pacchetto sulle reti europee e sulla tabella di marcia strategica per la digitalizzazione e l'IA nel settore dell'energia. Nell'ambito della consultazione sul pacchetto sulle reti europee, il 76 % dei partecipanti ha convenuto in merito alla necessità di ulteriori misure per aumentare l'efficienza della rete esistente, mentre il 62 % dei partecipanti ha convenuto anche sulla necessità di migliorare la visibilità e i benefici quantificati delle tecnologie digitali, innovative e di potenziamento della rete.

Secondo lo studio commissionato dalla Commissione europea[30], a metà del 2025 almeno 16 Stati membri stavano affrontando ritardi nella connessione alla rete. Alcuni paesi ne risentono raramente a causa di una più lenta elettrificazione o diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, mentre altri si trovano ad affrontare una grave congestione della rete. Da un'altra analisi[31] è emerso che alcuni ritardi corrispondevano a 30 volte la quantità del carico di punta nel 2024, il che indica la presenza di richieste speculative e immature all'interno della lista

27 it-20260319-european-council-conclusions.pdf.

28 7fac9eea-5717-4182-a368-bd68c427ff4c_it.

29 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_26_902.

30 Fraunhofer ISI, Fraunhofer IEG, Guidehouse, REKK, *Study on network development planning, tariff structures and connection requests for electricity distribution grids*, settembre 2025, https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/08843617-9cf8-11f0-97c8-01aa75ed71a1.

31 Boston Consulting Group, Centre for energy impact, *Mind the queue, Connection reform for the electricity grid*, 2025. https://web-assets.bcg.com/f5/79/77645d12463793d174af9ae00d4a/mind-the-queue-connection-reform-for-the-electricity-grid-r2.pdf.

d'attesa. L'esistenza di richieste speculative e immature che ostacolano l'accesso tempestivo alla rete è stata confermata anche nell'ambito di una consultazione mirata dei portatori di interessi nel contesto del pacchetto sulle reti europee, svoltasi tra il 25 giugno e il 25 luglio 2025. Tra i partecipanti che rappresentavano i gestori dei sistemi, le autorità di regolazione, gli Stati membri, i portatori di interessi del mercato dell'energia e i rappresentanti della società civile, il 66 % ha convenuto che esiste un problema legato a richieste speculative e immature nel loro territorio e nell'UE e il 56 % ha convenuto che la capacità di rete è bloccata a causa di richieste non mature. Inoltre l'82 % dei partecipanti si è detto concorde o parzialmente concorde in merito al fatto che potrebbero essere utili misure che contribuiscano a ridurre la congestione della rete nell'ambito delle procedure di connessione alla rete. Un numero leggermente inferiore di partecipanti (71 %) è d'accordo o parzialmente d'accordo con il valore aggiunto delle misure che prendono in considerazione il contributo delle richieste di connessione alla transizione pulita, ai servizi di interesse generale o sulla base di altri criteri.

Nell'ambito della consultazione pubblica aperta in relazione alla tabella di marcia strategica per la digitalizzazione e l'IA nel settore dell'energia, la maggior parte dei partecipanti concorda o concorda pienamente in merito al fatto che un'iniziativa a livello di Unione per lo sviluppo di modelli fondativi di IA accelererebbe la diffusione di soluzioni digitali e di IA nel sistema energetico. Questo gruppo di partecipanti all'indagine nutre grande fiducia nella possibilità di accelerare l'adozione di strumenti digitali e soluzioni di IA nel settore dell'energia promuovendo la collaborazione. Circa il 60 % dei partecipanti si è detto d'accordo con la diffusione di modelli fondativi di IA, ma la maggior parte di essi (45 %) ha aggiunto una riserva: occorre procedere con cautela. I modelli fondativi di IA dovrebbero essere esaminati nel contesto di casi d'uso specifici, quali le reti, che dispongano di garanzie e una governance chiare. La creazione di partenariati, in particolare la collaborazione tra i gestori di rete, il mondo accademico e il mondo della ricerca, è stata classificata come un'azione principale (accanto ai fondi e ai finanziamenti) che rafforzerebbe nel modo più efficace la capacità dell'Unione di innovare con sistemi energetici intelligenti. In termini di misure aggiuntive, i partecipanti si sono allineati in maniera evidente nell'individuare negli ambienti collaborativi elementi fondamentali. La misura "Sostegno alla creazione di ecosistemi/poli che riuniscono sviluppatori e operatori del settore dell'energia per sviluppare soluzioni, applicazioni, modelli per finalità generali ecc. di IA" è stata scelta da 81 partecipanti. Tra le azioni più efficaci per sviluppare un quadro coordinato per far progredire l'IA e le tecnologie digitali nel settore dell'energia sono state spesso menzionate la necessità di dare chiarezza e importanza a livello normativo alla legislazione futura.

La Commissione prevede di dialogare ulteriormente con i portatori di interessi al fine di garantire un'attuazione efficace del presente regolamento.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Le modifiche proposte del regolamento sull'energia elettrica si concentrano su quanto ritenuto necessario ai fini del conseguimento dell'obiettivo di far fronte all'aumento dei costi del sistema incentivando i gestori dei sistemi e gli utenti del sistema ad agire in modo favorevole ai sistemi ed efficiente sotto il profilo dei costi. Tali modifiche non costituiscono una revisione completa dello strumento in questione.

La proposta di rendere gli oneri di rete più efficienti sotto il profilo dei costi può aumentare gli obblighi amministrativi per le amministrazioni nazionali, ma si tratta di obblighi proporzionati come spiegato in precedenza. Allo stesso tempo, l'impatto economico previsto andrebbe a vantaggio delle imprese e dei consumatori, contribuendo a ridurre le bollette energetiche. L'impatto sull'amministrazione nazionale è considerato minimo rispetto al quadro

vigente, in quanto i vantaggi economici della riforma prevarrebbero sugli eventuali costi di riorganizzazione a livello amministrativo a breve o lungo termine.

Per quanto riguarda gli indicatori di rete elettrica intelligente, la proposta si basa sulla prassi normativa esistente. Le autorità nazionali di regolazione sono già tenute, a norma della direttiva (UE) 2019/944, a monitorare e valutare lo sviluppo delle reti elettriche intelligenti, e l'ACER e il Consiglio dei regolatori europei dell'energia (CEER) hanno già prodotto analisi su questo tema. La proposta non crea pertanto una logica di rendicontazione completamente nuova, ma piuttosto struttura e razionalizza la prassi esistente a livello di Unione al fine di sostenere una maggiore coerenza del monitoraggio e del seguito a livello normativo.

Per i sistemi di misurazione intelligenti, la proposta si basa sul quadro esistente a norma della direttiva (UE) 2019/944 definendo un livello minimo di diffusione in tutta l'Unione, mantenendo nel contempo il ruolo delle valutazioni costi-benefici per la diffusione oltre tale livello, chiarendo e perfezionando in tal modo l'approccio attuale senza introdurre un meccanismo di regolamentazione nuovo.

Per quanto riguarda lo scambio di dati di rete tra i gestori dei sistemi, la presente proposta si basa ancor più sugli obblighi esistenti ma più generali di cooperazione e condivisione dei dati di cui all'*acquis* in materia di energia elettrica, in particolare sulla cooperazione nella pianificazione e nella gestione delle reti tra i gestori dei sistemi di trasmissione (TSO – *transmission system operator*) e i gestori dei sistemi di distribuzione (DSO – *distribution system operator*). Rende tali obblighi più operativi e orientati alle finalità specificando che lo scambio di dati deve sostenere lo sviluppo e l'uso efficace di reti elettriche intelligenti e di soluzioni innovative basate sui dati per la gestione dei sistemi, riducendo in tal modo l'ambiguità giuridica e la frammentazione anziché creare un livello nuovo di obblighi.

Per quanto riguarda il quadro a sostegno del riutilizzo controllato dei dati delle reti elettriche per fini di ricerca e innovazione, la proposta si basa su iniziative dal basso verso l'alto già in fase di sviluppo da parte dei gestori di rete e dei loro organismi rappresentativi. Non impone una partecipazione obbligatoria, ma fornisce un quadro giuridico e di governance più chiaro in materia di cooperazione volontaria che sta già emergendo nella pratica per consentire di raggiungere dimensioni di scala, certezza del diritto e garanzie comuni in tutta l'Unione.

Le modifiche proposte in materia di tassazione riducono l'onere normativo per le imprese a forte consumo di energia e le amministrazioni nazionali eliminando alcune condizioni preliminari per l'applicazione di aliquote di accisa più basse. Le modifiche delle aliquote d'imposta apportate dalla presente proposta possono essere attuate a livello nazionale mediante modifiche mirate del quadro nazionale nell'ambito di processi legislativi (di bilancio) abituali e non influenzano l'onere normativo.

Per quanto riguarda le disposizioni proposte sulle misure di connessione alla rete in caso di congestione, la proposta si basa pienamente sull'articolo 6 della direttiva (UE) 2019/944 e sugli orientamenti per una connessione efficiente e tempestiva alla rete e chiarisce la responsabilità in essere delle autorità nazionali di regolazione di stabilire condizioni per un accesso non discriminatorio e trasparente alla rete da parte di terzi, senza quindi comportare ulteriori oneri amministrativi.

- **Diritti fondamentali**

Non è stato individuato alcun impatto negativo sui diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'incidenza sul bilancio associata alla presente proposta riguarda le risorse dell'ACER e della Commissione descritte nella scheda finanziaria legislativa che accompagna la proposta stessa. In sostanza, per i nuovi compiti che l'ACER dovrà svolgere a partire dal 2026 saranno necessari due equivalenti a tempo pieno (ETP) supplementari per l'ACER, nonché le corrispondenti risorse finanziarie. Il carico di lavoro della Commissione aumenterà di cinque ETP.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

La Commissione monitorerà il rispetto, da parte degli Stati membri e di altri soggetti, delle misure che dovrebbero essere infine adottate e, se necessario, emanerà provvedimenti esecutivi. La Commissione collaborerà inoltre con l'ACER e le autorità nazionali di regolazione.

Inoltre, per facilitare l'attuazione delle misure infine adottate, la Commissione sarà disponibile per riunioni bilaterali e call con gli Stati membri in caso di domande specifiche.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Le modifiche dei principi esistenti per le tariffe delle reti di trasmissione e distribuzione forniscono ulteriori dettagli in merito ai criteri attuali e aggiuntivi per garantire un uso delle reti elettriche efficiente sotto il profilo dei costi. Dette modifiche conferiscono inoltre alla Commissione il potere di adottare atti delegati sotto forma di orientamenti in merito a una struttura comune e una metodologia armonizzata per le tariffe di trasmissione e distribuzione, comprese condizioni dettagliate alle quali le autorità di regolazione possono introdurre regimi separati per gli oneri di rete per categorie particolari di utenti del sistema, nonché norme armonizzate in merito agli obblighi procedurali e sostanziali per le consultazioni pubbliche sui pertinenti progetti di metodologie di tariffazione.

Le modifiche impongono alle autorità di regolazione di promuovere soluzioni non convenzionali, intelligenti e digitali al fine di sostenere un uso più efficace sotto il profilo dei costi delle infrastrutture esistenti prima di ricorrere all'espansione convenzionale della rete.

Le modifiche istituiscono inoltre un quadro strutturato a livello di Unione per gli indicatori di rete elettrica intelligente al fine di consentire la realizzazione di reti elettriche intelligenti e soluzioni innovative basate sui dati per il monitoraggio, l'ottimizzazione e il coordinamento della gestione della rete. L'ACER ha il compito di formulare una raccomandazione su una serie limitata di indicatori e di pubblicare relazioni periodiche a livello di Unione sui progressi compiuti, mentre alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione.

Le modifiche proposte introducono inoltre un obbligo più chiaro e più operativo per i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione, imponendo loro di gestire e scambiare i dati di rete in modo da consentire lo sviluppo, la diffusione e l'uso effettivo di reti elettriche intelligenti.

Le modifiche creano un quadro per la cooperazione volontaria tra i gestori dei sistemi, favorita congiuntamente dalla rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (ENTSO-E) e dall'EU DSO, al fine di sviluppare, sottoporre a prova, integrare e diffondere strumenti digitali innovativi per la gestione e l'ottimizzazione della rete. Formalizzano i principali elementi in materia di governance, accesso, cibersicurezza,

conformità e gestione del ciclo di vita necessari per tale cooperazione. Consentono inoltre alla Commissione di formulare un parere sulle modalità proposte e di adottare atti di esecuzione che stabiliscono prescrizioni comuni in materia di modelli di dati, formati, interfacce, trasparenza e gestione dei rischi. L'obiettivo è fornire una base giuridica settoriale per il riutilizzo legittimo, sicuro e controllato dei dati delle reti elettriche per fini di ricerca e innovazione nell'interesse pubblico, comprese analisi avanzate e soluzioni basate sull'IA.

Le modifiche prevedono un obbligo minimo di diffusione a livello di Unione per i sistemi di misurazione intelligenti, che impone agli Stati membri di garantire una copertura di almeno il 50 % dei clienti finali entro il 31 dicembre 2030 e di almeno il 75 % entro il 31 dicembre 2033, con la possibilità di una proroga limitata del termine per il conseguimento di questi obiettivi in casi debitamente giustificati. Chiarisce che le valutazioni costi-benefici a norma della direttiva (UE) 2019/944 possono continuare ad applicarsi, ma soltanto oltre la soglia del 75 %.

La proposta relativa alle accise sull'energia elettrica stabilisce che il livello minimo di tassazione dell'energia elettrica deve essere inferiore al livello minimo di tassazione applicabile al gas naturale. Inoltre le condizioni per applicare un'aliquota ridotta fino a zero per l'energia elettrica destinata all'uso da parte di imprese a forte consumo di energia sono considerate soddisfatte, dato l'impatto ambientale e climatico positivo della diffusione dell'energia elettrica e il suo ruolo nel conseguimento degli obiettivi dell'UE in termini di azzeramento delle emissioni nette.

La proposta relativa alle misure di connessione alla rete in caso di congestione della rete fornisce ulteriori chiarimenti sul diritto e sulla responsabilità in essere delle autorità di regolazione di adottare misure e stabilire condizioni per un accesso non discriminatorio, obiettivo e trasparente di terzi a norma dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2019/944. A tal fine chiarisce che le autorità di regolazione possono prendere in considerazione l'impatto che le richieste di connessione alla rete possono avere sulla congestione della rete e possono tenere conto di considerazioni economiche, sociali o ambientali, nonché della maturità delle richieste di connessione alla rete e del loro stato di avanzamento mentre sono nella lista d'attesa per la connessione alla rete. Le autorità di regolazione possono inoltre adottare condizioni per dare priorità a determinati settori economici o a un determinato gruppo di utenti, nonché stabilire condizioni per il trattamento degli utenti all'interno di determinati settori o di un gruppo di utenti, garantendo nel contempo che tali condizioni siano non discriminatorie, aperte e trasparenti. Allo stesso tempo, le autorità di regolazione dovrebbero garantire che le misure applicabili volte ad affrontare la congestione della rete siano debitamente attuate, in particolare prendendo in considerazione in via prioritaria soluzioni non convenzionali, intelligenti e digitali, accordi di connessione flessibile o il coinvolgimento precoce dei portatori di interessi nella pianificazione intersettoriale della rete.

2026/0203 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2019/943 adeguando alle esigenze future le bollette dell'energia elettrica nell'Unione mediante la riduzione dei costi del sistema e la promozione dell'elettrificazione e della digitalizzazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) I costi elevati dell'energia elettrica hanno effetti negativi sulle famiglie e sulle imprese in tutta l'Unione, compromettendo in tal modo la competitività del mercato interno e la coesione sociale. Se il costo delle materie prime nella bolletta dell'energia elettrica è determinato dalla domanda e dall'offerta, le componenti di costo che dipendono dalla regolamentazione, in particolare gli oneri di rete e la tassazione, possono essere allineate ulteriormente agli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima. Per offrire un sostegno tangibile ai consumatori di energia elettrica è necessario adottare una serie coerente di misure destinate a queste componenti delle bollette dell'energia elettrica.

(2) Le misure relative agli oneri di rete stabilite nel presente regolamento mirano a ottimizzare i costi di rete in vari modi, tra cui aumentando l'efficienza della rete, migliorando i meccanismi di ripartizione dei costi e incrementando la flessibilità della domanda. Una maggiore flessibilità della domanda passa anche dalla diffusione e dall'uso effettivo di reti intelligenti, sistemi di misurazione intelligenti e dati interoperabili, che migliorano l'osservabilità e la controllabilità del sistema elettrico. Questi strumenti consentono una gestione e una pianificazione più efficienti della rete e l'attivazione di risorse di flessibilità al minimo costo. Riducendo l'inefficienza nei sistemi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, anche attraverso una gestione della rete maggiormente basata sui dati e segnali di prezzo più accurati per un consumo e una generazione flessibili, queste misure da ultimo ridurranno la componente degli oneri di rete delle bollette dell'energia elettrica contribuendo in tal modo all'obiettivo generale di ridurre i costi dell'energia per i consumatori finali.

(3) Le disposizioni sulla tassazione contenute nel presente regolamento hanno natura accessoria rispetto alle misure relative agli oneri di rete e sono necessarie a perseguire l'obiettivo di ridurre le bollette dell'energia elettrica. La riduzione degli oneri di rete potrebbe non tradursi completamente nell'abbassamento delle bollette per i consumatori finali se l'energia elettrica rimane soggetta a una tassazione più alta rispetto ai combustibili fossili. Questa differenza rischia di vanificare i benefici derivanti dalla riduzione degli oneri di rete e di compromettere gli obiettivi unionali più ampi di accessibilità economica ed elettrificazione.

(4) Accelerare l'elettrificazione del sistema energetico dell'Unione può contribuire a ridurre i costi dell'energia e l'esposizione alla volatilità dei prezzi dei combustibili fossili consentendo un maggior uso dell'energia elettrica da fonti interne rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, in particolare se l'elettrificazione è favorita da una struttura tariffaria adeguata, da tecnologie efficienti e dalla flessibilità. I contatori intelligenti e le reti intelligenti, che poggiano su uno scambio di dati sicuro e interoperabile tra i gestori dei sistemi, i partecipanti al mercato e i clienti finali, sono fattori chiave della flessibilità, dato che consentono al consumo, alla generazione e allo stoccaggio di energia elettrica di rispondere in modo più efficiente alle esigenze del sistema e ai segnali di prezzo. La transizione verso l'elettrificazione è però ostacolata se i quadri fiscali nazionali continuano a favorire i combustibili fossili rispetto all'energia elettrica, disincentivando in tal modo il passaggio a soluzioni energetiche a minor costo, rinnovabili e a basse emissioni di carbonio.

(5) Per ridurre efficacemente le bollette dell'energia elettrica e sostenere gli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima è necessario adottare un duplice approccio che preveda sia l'aumento dell'efficienza delle reti elettriche sia l'allineamento dei principi di tassazione. Le misure in materia di tassazione stabilite nel presente regolamento non armonizzano le aliquote o i livelli d'imposta, ma garantiscono che l'energia elettrica non sia soggetta a un onere fiscale più alto di quello del gas. Eliminando gli ostacoli normativi che potrebbero impedire l'accessibilità economica dell'energia elettrica e la transizione verso l'elettrificazione, queste disposizioni sostengono l'obiettivo primario del presente regolamento nel rispetto della competenza degli Stati membri nel settore fiscale.

(6) L'obiettivo principale delle misure, ossia una maggiore efficienza della rete attraverso oneri di rete più intelligenti, tecnologie intelligenti e digitali e scambi razionalizzati di dati, dovrebbe a sua volta garantire anche un'espansione efficiente della rete elettrica. L'espansione della rete è spesso necessaria ad accelerare le connessioni alla rete e soddisfare la domanda crescente di energia elettrica da parte di utenti del sistema quali centri dati, industrie a forte consumo di energia o partecipanti al mercato nel settore dei trasporti.

(7) Tra gli oneri o le tariffe di rete figurano i corrispettivi di connessione e quelli d'uso. I corrispettivi di connessione sono in genere dovuti una tantum per l'allacciamento alla rete elettrica. I corrispettivi d'uso sono legati all'uso della rete elettrica. Tra i corrispettivi d'uso figurano i corrispettivi per la costruzione, il potenziamento, la manutenzione e la gestione dell'infrastruttura di trasmissione e distribuzione, i corrispettivi per le perdite di trasmissione e di distribuzione, i corrispettivi per l'acquisto di servizi di sistema da parte dei gestori dei sistemi e i corrispettivi per il prelievo o l'immissione di energia elettrica. Dato che gli oneri di rete incidono notevolmente sul costo dell'energia elettrica e hanno un ruolo importante nel garantire un sistema energetico ottimale in funzione dei costi, l'introduzione di norme armonizzate può favorire parità di condizioni ed estendere le buone pratiche a tutti gli

Stati membri. Ciò promuove un approccio più efficiente, che può ridurre i costi e avere un effetto positivo sull'accessibilità economica dell'energia elettrica per i consumatori dell'Unione e sulla competitività dell'economia europea. A tal fine è opportuno che gli oneri di rete siano commisurati ai costi, trasparenti e non discriminatori e forniscano i giusti incentivi sia ai gestori sia agli utenti del sistema a gestire il sistema elettrico in modo efficiente sotto il profilo dei costi.

(8) Gli oneri di rete commisurati ai costi dovrebbero rispecchiare i costi sostenuti dai gestori dei sistemi per sviluppare e gestire una rete economicamente efficiente, purché tali costi corrispondono a quelli di un gestore di rete efficiente e comparabile dal punto di vista strutturale, considerando le spese operative e in conto capitale. Gli oneri di rete dovrebbero integrare anche un rendimento adeguato sugli investimenti. Per ottenere un uso della rete efficiente sotto il profilo dei costi e in linea con il principio dell'efficienza energetica al primo posto, le tariffe dovrebbero incentivare i gestori dei sistemi a ridurre al minimo le perdite di energia elettrica e a ottimizzare l'uso delle reti esistenti, anche attraverso il ricorso a servizi di flessibilità e alla diffusione di soluzioni digitali non convenzionali, reti elettriche intelligenti e sistemi di misurazione intelligenti. Gli oneri di rete dovrebbero essere concepiti in modo da fornire agli utenti del sistema gli incentivi necessari a contribuire a una maggiore flessibilità della rete e da evitare riduzioni inefficienti della capacità, permettendo al tempo stesso che l'energia sia usata là dove sono disponibili le fonti più economiche e nel momento in cui l'efficienza del costi è massima per l'intero sistema. Gli oneri di rete dovrebbero fornire segnali di investimento differenziati per località e contenere elementi di capacità ed elementi temporali. Questi ultimi potrebbero avere natura statica o dinamica al fine di incentivare gli utenti del sistema a fare un uso più efficiente della rete. Inoltre, nella metodologia generale di definizione degli oneri di rete, è opportuno considerare anche i costi generati dagli utenti del sistema che prelevano energia elettrica dalla rete o ve la immettono.

(9) Per garantire condizioni di parità tra tutti i partecipanti dei mercati europei interconnessi dell'energia elettrica, gli oneri di rete dovrebbero essere applicati in modo da non fare distinzioni tra la produzione connessa a livello di distribuzione e quella connessa a livello di trasmissione. Gli oneri di rete non dovrebbero neppure disincentivare l'aggregazione, le comunità dell'energia, l'autogenerazione, l'autoconsumo, lo stoccaggio o la partecipazione alla gestione della domanda e dovrebbero consentire l'accesso effettivo e tempestivo di terzi. Per quanto riguarda lo stoccaggio, gli oneri di rete dovrebbero essere utilizzati per incentivare comportamenti favorevoli alla rete e dovrebbero rispecchiare i benefici per la rete, senza scoraggiare la diffusione di mezzi di stoccaggio. È opportuno che i regimi tariffari tengano conto delle particolarità degli impianti di stoccaggio, evitando la "doppia imposizione" e comunque rispecchiando l'impatto globale dello stoccaggio sui costi di rete.

(10) Qualsiasi regime tariffario speciale per categorie particolari di utenti del sistema, quali le industrie a forte consumo di energia e i centri dati, dovrebbe rispettare il principio della rappresentatività dei costi. Sebbene si preveda che il consumo di energia elettrica dei centri dati crescerà in modo significativo nei prossimi anni, aumentando la pressione sulle reti e sulle tariffe elettriche, la loro ubicazione, fascia oraria d'uso e profilo di consumo ottimali possono favorirne la connessione e l'integrazione efficienti nel sistema elettrico e dovrebbero essere incentivati nelle tariffe di rete, in particolare quando i centri dati possono fornire servizi al sistema energetico, ad esempio apportando alla rete servizi di flessibilità, stoccaggio supplementare e produzione di energia pulita.

(11) Le autorità di regolazione svolgono un ruolo cruciale nel garantire che le tariffe siano concepite nel modo più adatto a garantire l'efficienza della rete sotto il profilo dei costi e assicurare investimenti sufficienti per la gestione e lo sviluppo della rete necessari. Vista la necessità di garantire parità di condizioni e un uso efficiente delle reti elettriche europee, le autorità di regolazione dovrebbero applicare criteri coerenti e oggettivi di analisi comparativa. In questo contesto è auspicabile che le autorità di regolazione stabiliscano indicatori di prestazione, compresi indicatori di rete elettrica intelligente, per valutare in che misura i gestori dei sistemi gestiscono e sviluppano la rete in modo efficiente sotto il profilo dei costi. Data la sua competenza ed esperienza, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) dovrebbe coadiuvare le autorità di regolazione in questo compito, anche mettendo a confronto l'efficienza dei gestori dei sistemi di trasmissione. Il panorama dei sistemi di distribuzione nell'Unione è molto eterogeneo, con oltre 2 600 gestori titolari di licenza, perciò le autorità di regolazione sono nella posizione migliore per confrontare l'efficienza dei gestori dei sistemi di distribuzione a livello nazionale.

(12) Data la pressione sulle bollette dell'energia elettrica, il fabbisogno di investimenti ingenti nella rete e la necessità di garantire sia l'accessibilità economica dell'energia elettrica sia la competitività dell'industria europea, gli Stati membri dovrebbero poter assegnare finanziamenti alla rete elettrica a titolo del bilancio generale, anche destinando parti specifiche dei fondi di coesione o altri finanziamenti dell'Unione disponibili agli investimenti a sostegno dello sviluppo della rete. Tali apporti di fondi pubblici a sostegno dei costi complessivi della rete dovrebbero essere consentiti soltanto nella misura in cui non sono discriminatori, rispettano gli obblighi di legge applicabili e il principio di rappresentatività dei costi e non compromettono il mercato interno. È inoltre importante garantire che il sostegno pubblico sia mirato, temporaneo, apporti benefici complessivi, accelerando la decarbonizzazione - ad esempio attraverso l'elettrificazione dei consumatori industriali - e favorendo l'integrazione dei mercati grazie a investimenti negli interconnettori, in importanti potenziamenti delle reti o nelle infrastrutture di connessione alla rete offshore, e soddisfi determinati bisogni della rete, mediante investimenti che riducono i tempi di attesa per la connessione alla rete. Tuttavia l'uso di fondi pubblici non dovrebbe ritardare gli investimenti nelle infrastrutture necessarie né distorcere l'ubicazione ottimale delle unità di generazione di energia elettrica.

(13) La capacità di confrontare le tariffe è fondamentale affinché gli utenti del sistema agiscano in modo a esso favorevole. Poter confrontare le tariffe applicabili li aiuta non solo a capirle meglio, ma anche a capire come adeguare di conseguenza il loro comportamento nei confronti del sistema per pagare tariffe più basse. Perché le tariffe siano più comparabili è necessaria più trasparenza. Una maggiore trasparenza consentirà anche alle autorità di regolazione di adottare le migliori pratiche e di effettuare le rispettive valutazioni dell'efficacia in termini di costi in sede di fissazione o approvazione delle metodologie di tariffazione. Ciò è particolarmente importante per i diversi elementi che devono essere considerati nelle metodologie di tariffazione, così come per i complessi compromessi sottesi alla valutazione della base utilizzata per fissarle o approvarle. Prima di fissare o approvare le metodologie di tariffazione, le autorità di regolazione dovrebbero consultare pubblicamente i portatori di interessi. Le autorità di regolazione dovrebbero tenere conto degli effetti distributivi a breve termine di eventuali modifiche delle metodologie di tariffazione e valutare se è necessario un approccio graduale per dare agli utenti del sistema il tempo di adeguare il loro comportamento e i loro modelli di consumo.

(14) Dal 2019 l'ACER ha pubblicato varie relazioni sulle migliori pratiche in materia di metodologie di tariffazione. Le relazioni forniscono informazioni sulle difficoltà e sugli sviluppi recenti nella fissazione delle tariffe di rete e contengono analisi specifiche delle pratiche nazionali. Le relazioni hanno inoltre aumentato la trasparenza e consentito la condivisione di buone pratiche e la comparabilità nella fissazione delle tariffe. Alla luce di questi risultati positivi è opportuno che l'ACER continui a pubblicare le suddette relazioni. Queste relazioni dovrebbero essere separate dalle relazioni dell'ACER che confrontano l'efficienza dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei loro costi, dato il loro diverso oggetto.

(15) Al fine di stabilire i dettagli necessari a garantire l'efficacia del regolamento (UE) 2019/943, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per integrare il presente regolamento definendo gli orientamenti relativi a una struttura tariffaria comune e una metodologia armonizzata di tariffazione, le condizioni dettagliate alle quali le autorità di regolazione possono introdurre regimi separati di oneri di rete per categorie particolari di utenti del sistema e le norme armonizzate sugli obblighi procedurali e sostanziali per le consultazioni pubbliche che devono essere svolte per le proposte di metodologie di tariffazione. Data l'esperienza e la competenza di lunga data delle autorità di regolazione nell'approvazione delle metodologie di tariffazione e nella supervisione e nel controllo delle attività correlate, l'ACER dovrebbe fornire una raccomandazione alla Commissione prima che questa emani atti delegati su una struttura tariffaria comune e una metodologia armonizzata di tariffazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[1]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(16) La diffusione di soluzioni non convenzionali, intelligenti e digitali dovrebbe essere promossa ogniqualvolta esse migliorino in modo efficiente la capacità utilizzabile, la flessibilità e l'affidabilità delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica. A complemento del quadro per le reti elettriche intelligenti di cui alla direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio[2] e al regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio[3], i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione dovrebbero garantire che le soluzioni non convenzionali, intelligenti e digitali, insieme alla flessibilità non fossile come la gestione della domanda, lo stoccaggio e altre soluzioni, siano considerate prioritarie nella pianificazione delle reti e nella gestione del sistema. L'aumento dell'efficienza grazie a queste soluzioni dovrebbe essere dimostrato sulla base di criteri oggettivi e trasparenti, quali il loro

---

1 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

2 Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/944/oj).

3 Regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/869/oj).

impatto sulla capacità di rete utilizzabile, sulla congestione, sulla resilienza, sulla qualità dell'approvvigionamento o sull'integrazione delle energie rinnovabili e della flessibilità, così come sull'efficienza dei costi nel conseguire i suddetti obiettivi rispetto allo sviluppo fisico della rete. Le autorità di regolazione dovrebbero poter fare affidamento su piani di sviluppo delle reti, comprese le relative valutazioni costi-benefici, e sugli indicatori di prestazione previsti a tal fine.

(17) L'uso efficiente delle infrastrutture elettriche dipende sempre più dalla capacità dei sistemi di trasmissione e distribuzione di sviluppare la rete in modo efficiente per le esigenze future del sistema energetico, comprese le zone di accelerazione per le energie rinnovabili e le zone industriali, e di integrare flessibilità, digitalizzazione e soluzioni basate sui dati. In questo contesto è opportuno servirsi di indicatori comuni che fungano da base coerente per misurare le prestazioni dei gestori dei sistemi per quanto riguarda la diffusione delle funzionalità intelligenti delle reti elettriche e l'uso efficace delle infrastrutture esistenti. L'ACER dovrebbe raccomandare una serie ristretta di indicatori comuni, sulla base del proprio lavoro di analisi esistente e di quello delle autorità nazionali di regolazione, al fine di ottenere un quadro di monitoraggio più coerente, far convergere gli approcci normativi, facilitare l'individuazione delle migliori pratiche per gli approcci normativi e misurare i progressi compiuti nello sviluppo delle reti elettriche intelligenti, quali definite all'articolo 2, punto 9), del regolamento (UE) 2022/869.

(18) Per migliorare l'efficienza e l'adattabilità delle reti elettriche e formare una base analitica coerente per lo sviluppo di approcci normativi che rispecchino meglio le prestazioni del sistema, i benefici per il sistema energetico in generale e l'adozione di soluzioni innovative, è opportuno stilare relazioni periodiche a livello di Unione sulla base dei suddetti indicatori. L'ACER dovrebbe ricevere i dati sulla diffusione delle tecnologie per le reti elettriche intelligenti, così come sulle pratiche normative che le favoriscono e sugli indicatori nazionali di rete intelligente, al fine di poter valutare le pratiche esistenti e individuare i migliori esempi presentati dalle autorità nazionali di regolazione. Attualmente gli indicatori di rete elettrica intelligente non sono applicati in modo armonizzato nell'Unione e l'esistenza di approcci divergenti crea un contesto normativo disomogeneo, compromettendo la misurazione coerente dell'adozione e delle prestazioni delle tecnologie di rete intelligenti e innovative e delle soluzioni digitali nelle reti di trasmissione e distribuzione. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire gli indicatori di rete elettrica intelligente volti a misurare l'adozione e le prestazioni delle tecnologie di rete intelligenti e innovative e delle soluzioni digitali nelle reti di trasmissione e distribuzione. La Commissione dovrebbe prendere in considerazione la raccomandazione dell'ACER.

(19) Per ridurre i costi del sistema e migliorare il funzionamento del mercato interno dell'energia, contribuendo in tal modo a ridurre i prezzi dell'energia elettrica, è necessario usare meglio l'infrastruttura di rete esistente attraverso uno scambio ininterrotto di dati e con l'ausilio di strumenti digitali. Ciò richiede uno scambio più efficace e tempestivo dei dati delle reti elettriche tra i gestori dei sistemi, che aumenterà il grado di osservabilità della rete grazie a un migliore coordinamento tra il livello della trasmissione e quello della distribuzione. In funzione dell'uso, i dati delle reti elettriche possono riguardare la topologia della rete, i parametri di rete e le caratteristiche delle risorse, la connessione e la capacità, le misurazioni in tempo reale effettuate dai sistemi di supervisione, controllo e acquisizione dei dati (SCADA) e

altre misurazioni operative, la stima dello stato e il flusso di potenza, la tensione, il flusso di carico, la congestione, le indisponibilità e la manutenzione, il dispacciamento, il ridispacciamento e la riduzione della capacità, il fabbisogno di flessibilità e le previsioni operative, così come i limiti e i vincoli pertinenti per la gestione dei sistemi di trasmissione e distribuzione.

(20) È opportuno che i gestori dei sistemi migliorino la produttività dell'infrastruttura di rete diffondendo tecnologie innovative, con l'ausilio di modalità di scambio di dati interoperabili di rete. Gli strumenti basati sui dati per la gestione delle reti contribuiranno di fatto a ridurre i vincoli del sistema, limitando in tal modo i potenziamenti necessari della rete e alleviando la pressione sul sistema. Qualsiasi dato personale eventualmente contenuto nei dati delle reti elettriche deve essere trattato in conformità con le norme applicabili in materia di protezione dei dati, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[4]. Ai fini del presente regolamento, i gestori dei sistemi dovrebbero, in linea di principio, scambiare soltanto dati aggregati o anonimizzati. I dati personali dovrebbero essere condivisi soltanto quando i dati anonimizzati non sono sufficienti ai fini dell'obiettivo perseguito. Si applicano i diritti e gli obblighi stabiliti al capo II del regolamento (UE) 2023/2854 del Parlamento europeo e del Consiglio[5] se questi dati della rete elettrica rientrano nel suo ambito di applicazione. Il presente regolamento non dovrebbe creare un regime parallelo o confliggente per l'accesso a questi dati e per la loro condivisione.

(21) La gestione efficiente e sicura delle reti elettriche dipende sempre più dallo sviluppo e dalla diffusione di soluzioni digitali avanzate basate sui dati. Per poter sviluppare, sottoporre a prova e applicare su larga scala soluzioni innovative di gestione e ottimizzazione delle reti è fondamentale disporre e accedere ai dati delle reti elettriche. In particolare l'uso dei dati delle reti elettriche a fini di analisi, ricerca e innovazione è ostacolato dall'incertezza giuridica, dai costi elevati di transazione e dall'assenza di modalità comuni per accedervi, trattarli e amministrarli in modo sicuro. È pertanto opportuno prevedere un quadro che consenta ai gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione di cooperare, su base volontaria e attraverso un meccanismo unionale di coordinamento, con i portatori di interessi nella messa in comune di dati, competenze e risorse informatiche al fine di sviluppare, sottoporre a prova, integrare e diffondere strumenti digitali innovativi per la gestione e l'ottimizzazione del sistema elettrico.

(22) Il quadro di cooperazione tra i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione dovrebbe ampliare la disponibilità delle soluzioni sviluppate a vantaggio dei gestori dei sistemi in tutta l'Unione. Dovrebbe inoltre contenere garanzie adeguate per la protezione dei dati, la riservatezza, la sicurezza, la cibersicurezza e la sicurezza dei sistemi. La Commissione è pronta a fornire alle imprese orientamenti informali sulla compatibilità con le norme antitrust dei progetti di cooperazione che contribuiscono al conseguimento delle priorità dell'Unione, in particolare i progetti relativi all'innovazione, alla decarbonizzazione e allo sviluppo dell'IA.

---

4 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

5 Regolamento (UE) 2023/2854 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva (UE) 2020/1828 (GU L, 2023/2854, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2854/oj).

(23) Per favorire lo sviluppo coerente su larga scala del meccanismo di coordinamento, è opportuno stabilire a livello di Unione prescrizioni comuni in materia di modelli di dati, formati di dati, ontologie di dati, procedure di accesso, governance, trasparenza e scambio sicuro dei dati di rete. Queste prescrizioni dovrebbero basarsi su norme tecniche esistenti, quali lo standard di scambio del modello comune di rete (Common Grid Model Exchange Standard, CGMES). Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del meccanismo di coordinamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire le suddette prescrizioni e le norme per il riutilizzo lecito, sicuro e controllato dei dati a fini di ricerca e innovazione a sostegno della gestione e dell'ottimizzazione del sistema elettrico.

(24) L'uso efficiente della rete elettrica dipende dalla disponibilità di dati accurati e dettagliati sui consumi e dalla possibilità per i clienti finali di accedere a tali dati e agire di conseguenza. I sistemi di misurazione intelligenti sono basilari per la gestione della domanda e per i contratti di energia elettrica a prezzo dinamico, che possono contribuire a migliorare l'uso delle infrastrutture esistenti della rete elettrica, anche riducendo i contingentamenti dell'energia rinnovabile e agevolando l'elettrificazione. Consentendo ai consumatori di adeguare i loro consumi ai periodi in cui i prezzi sono più bassi e di beneficiare di un uso più efficiente del sistema elettrico, i sistemi di misurazione intelligenti possono contribuire a rendere le bollette energetiche più accessibili e prevedibili. Affinché la diffusione di questi sistemi nell'Unione raggiunga una scala atta a un uso più efficiente della rete, anche a livello transfrontaliero nel mercato interno dell'energia, gli Stati membri dovrebbero garantire che almeno il 50 % dei clienti finali abbia accesso a un contatore intelligente, così da stabilire una massa critica per la partecipazione dei consumatori e i servizi di flessibilità, e aumentare progressivamente questa percentuale ad almeno il 75 % entro il 31 dicembre 2033. Per assicurare tempistiche di diffusione fattibili e mantenere al tempo stesso l'ambizione generale dell'UE, agli Stati membri con livelli di diffusione inferiori al 30 % alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovrebbe essere concesso un periodo di tempo supplementare per conseguire i suddetti obiettivi. In questo modo si tiene conto in modo proporzionato dell'attuale diffusione disomogenea nell'Unione, in cui globalmente il tasso di penetrazione è di circa il 60 % ma diversi Stati membri sono in ritardo o non hanno ancora avviato una diffusione su larga scala. È opportuno che le valutazioni costi-benefici a norma della direttiva (UE) 2019/944 si applichino soltanto alla diffusione oltre il livello del 75 %, così da garantire la proporzionalità senza perdere di vista gli obiettivi di digitalizzazione e flessibilità dell'Unione. Per sostenere l'attuazione effettiva di questi obblighi stabiliti all'articolo 18 ter del presente regolamento, gli Stati membri sono incoraggiati a fare un uso congruo dei fondi e delle opportunità di finanziamento disponibili nell'ambito dei pertinenti programmi e strumenti dell'Unione, conformemente alle norme che disciplinano tali programmi e strumenti.

(25) Dato il ruolo cruciale dei sistemi di misurazione intelligenti introdotti e gestiti in un sistema elettrico sempre più digitalizzato, è opportuno assicurare un alto livello di cibersicurezza e di resilienza, sia della loro operatività sia della catena di approvvigionamento, per tutto il loro ciclo di vita, tenendo conto della legislazione europea in materia di cibersicurezza, tra cui il regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio[6], in particolare se i componenti dei contatori

[6] Regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti

intelligenti sono considerati prodotti critici, dei sistemi di certificazione istituiti a norma del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio[7], nonché della necessità di evitare rischi e dipendenze nelle catena di approvvigionamento che potrebbero compromettere la continuità e la sicurezza delle funzionalità essenziali di misurazione e la protezione dei dati. Poiché i sistemi di misurazione intelligenti sono parte integrante del macroecosistema tecnologico delle reti elettriche, è necessario tenere conto, eventualmente anche nelle pratiche di appalto, delle considerazioni di sostenibilità, resilienza e sicurezza dell'approvvigionamento che trovano riscontro nel regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio[8].

(26) L'elettrificazione è intrinsecamente legata ai costi dell'energia elettrica, sui quali incidono non solo gli oneri di rete, ma anche i prelievi sulle bollette dell'energia elettrica. Per sostenere l'accessibilità economica dell'energia elettrica, il suo uso come fonte di energia e la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, gli Stati membri dovrebbero garantire che l'energia elettrica sia tassata in modo più favorevole del gas naturale, inviando in tal modo un segnale di prezzo a favore dell'elettrificazione dell'Unione. Questo principio è in linea con gli obiettivi climatici dell'Unione e può essere attuato dagli Stati membri nell'ambito del quadro armonizzato vigente istituito dalla direttiva 2003/96/UE del Consiglio[9]. Tuttavia lo Stato membro che presenti giustificati motivi, in base a circostanze nazionali particolari, ivi compresa la sua situazione di bilancio, dovrebbe poter esser autorizzato dalla Commissione, mediante un atto di esecuzione, a rinviare l'applicazione del primo comma fino a una data che concilia le circostanze nazionali particolari e la necessità di conseguire gli obiettivi di elettrificazione dell'Unione.

(27) Il segnale di prezzo di cui sopra è particolarmente importante per le imprese a forte consumo di energia, per le quali il divario di costo con il gas naturale può essere un ostacolo alla transizione verso fonti energetiche più pulite. L'articolo 17 della direttiva 2003/96/UE consente agli Stati membri di applicare un livello di tassazione ridotto, compresa un'aliquota zero, all'energia elettrica utilizzata dalle imprese a forte consumo di energia, nel rispetto di determinate condizioni ambientali e di efficienza idrica ed energetica. Dato che l'elettrificazione è un pilastro fondamentale della strategia dell'Unione volta a conseguire l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra, come ribadito recentemente nel patto per l'industria pulita, accelerare l'elettrificazione dell'economia non solo contribuirà agli obiettivi climatici, ma può anche aiutare a ridurre i costi dell'energia e sostenere la competitività del settore manifatturiero dell'Unione. Di conseguenza, l'energia elettrica utilizzata dalle imprese a forte consumo di energia dovrebbe essere considerata conforme agli obiettivi

---

(UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza) (GU L 2024/2847, 20.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2847/oj).

7 Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (regolamento sulla cibersicurezza) (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/881/oj).

8 Regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (GU L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj).

9 Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/96/oj).

ambientali e alle condizioni più restrittive in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 2003/96/UE.

(28) In caso di scarsità della capacità di rete disponibile, le autorità di regolazione dovrebbero essere autorizzate ad approvare misure volte a dissuadere le richieste speculative di connessione alla rete e a gestire i ritardi di connessione, al fine di garantire che l'accesso alla rete avvenga in modo oggettivo, trasparente e non discriminatorio, in conformità con l'articolo 3 del regolamento (UE) 2019/943 e con l'articolo 6 della direttiva (UE) 2019/944. Gli Stati membri e le autorità di regolazione dovrebbero anche garantire l'applicabilità di altre misure disponibili per far fronte alla capacità di rete insufficiente, ad esempio tramite accordi di connessione flessibile o la pianificazione intersettoriale delle reti. Gli Stati membri possono esaminare altri modi di prendere in considerazione la maturità e lo stato di avanzamento delle richieste di connessione alla rete in linea con il principio "primo arrivato, primo servito" o la pianificazione preventiva della rete, come illustrato negli orientamenti per una connessione efficiente e tempestiva alla rete[10]. A tal fine gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a creare le condizioni che permettono di istituire zone specifiche in cui sono disponibili o pianificati potenziamenti della capacità di rete che consentono un accesso accelerato alla rete a utenti quali, ad esempio, i clienti industriali e i centri dati. In sede di approvazione delle misure e delle condizioni di accesso alla rete, specie per categorie particolari di utenti del sistema quali i centri dati o l'industria a forte consumo di energia considerato il loro impatto sulla rete, le autorità di regolazione dovrebbero inoltre essere autorizzate a dare priorità agli utenti appartenenti alla stessa categoria i cui modelli di consumo flessibili contribuiscono allo stoccaggio in loco e alla generazione in loco di energia pulita supplementare e all'uso sostenibile delle risorse.

(29) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/943.

(30) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia conseguire una gestione del sistema efficace in termini di costi e dare impulso all'elettrificazione della rete, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(31) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il [data].

(32) Le disposizioni di cui al presente regolamento non pregiudicano il diritto degli Stati membri di notificare le misure di aiuto di Stato secondo le procedure e le condizioni applicabili stabilite nelle norme in materia di aiuti di Stato. Gli Stati membri possono ad esempio introdurre misure a sostegno di progetti di elettrificazione industriale laddove sia confermato un effetto reale di decarbonizzazione e in linea con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia (CEEAG)[11] e con la disciplina in materia di aiuti di Stato nell'ambito del patto per

[10] Comunicazione della Commissione, Orientamenti per una connessione efficiente e tempestiva alla rete (C(2025) 8473 final del 10 dicembre 2025).

[11] Comunicazione della Commissione, Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (C(2022) 481).

l'industria pulita (CISAF)[12]. Le misure di aiuto di Stato possono anche sostenere le spese aggiuntive inerenti alla connessione alla rete elettrica o all'estensione di una connessione preesistente, compresi sia i costi iniziali, ad esempio la connessione alla rete dell'ultimo miglio, sia i costi annuali, ossia la tariffa di rete ordinaria, senza però intaccare gli incentivi forniti agli utenti del sistema a scegliere la loro ubicazione e adeguare il loro consumo così da ridurre i costi globali dei sistemi di trasmissione e distribuzione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

[12] Comunicazione della Commissione, Disciplina per le misure di aiuto di Stato a sostegno del patto per l'industria pulita (disciplina per gli aiuti di Stato nell'ambito del patto per l'industria pulita) (C(2025) 7600).

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2019/943 è così modificato:

1) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

"Articolo 18

Oneri di rete

1. Gli oneri di rete sono commisurati ai costi, trasparenti e non discriminatori, incentivano i gestori dei sistemi a sviluppare e gestire le reti di trasmissione e distribuzione in modo efficiente sotto il profilo dei costi e incentivano gli utenti del sistema ad adeguare il loro uso del sistema elettrico così da favorirne il funzionamento efficiente sotto il profilo dei costi.
2. Le metodologie di tariffazione sono dirette a strutturare gli oneri di rete applicati agli utenti del sistema e a determinare la remunerazione che i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione ricevono attraverso gli oneri di rete. Le metodologie di tariffazione:
   (a) rispecchiano i costi dei gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione, purché corrispondano a quelli di un gestore di sistema efficiente e comparabile dal punto di vista strutturale, tenendo conto sia delle spese in conto capitale che delle spese operative, compresi i costi relativi agli investimenti ex ante, ma non dei costi sostenuti per perseguire obiettivi strategici non correlati. Le autorità di regolazione stabiliscono indicatori comuni di prestazione per quanto riguarda la gestione e lo sviluppo efficienti della rete, compresi gli indicatori di rete elettrica intelligente in conformità dell'articolo 18 bis;
   (b) tengono conto dei versamenti e degli introiti derivanti dal meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasmissione, compresi i versamenti effettivi effettuati e percepiti nonché i versamenti attesi per periodi futuri, stimati sulla base dei periodi passati;
   (c) offrono ai gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione gli opportuni incentivi a gestire e sviluppare la rete in modo efficiente sul piano dei costi, sia a breve che a lungo termine, e a ottimizzare le reti esistenti a tutti i livelli di tensione, anche con il ricorso a servizi di flessibilità, soluzioni digitali e non convenzionali, reti elettriche intelligenti e sistemi di misurazione intelligenti, ivi compresi gli incentivi a raggiungere i livelli minimi di capacità disponibile per gli scambi interzonali stabiliti all'articolo 16, paragrafo 8;
   (d) rispecchiano i costi generati dagli utenti del sistema che prelevano energia elettrica dalle reti di trasmissione o distribuzione e ve l'immettono;
   (e) offrono agli utenti del sistema gli opportuni incentivi a prelevare energia elettrica dalle reti di trasmissione o distribuzione e a immettervela in modo da favorirne il funzionamento efficiente;
   (f) forniscono segnali di investimento differenziati per località;
   (g) offrono agli utenti del sistema gli opportuni incentivi a ridurre il consumo nei periodi di punta, anche inserendo nella struttura tariffaria un elemento di capacità;
   (h) contengono elementi di differenziazione per fascia oraria per tenere conto dell'uso della rete;

(i) non fanno distinzioni tra gli utenti del sistema connessi a livello di distribuzione e quelli connessi a livello di trasmissione;

(j) non disincentivano l'accesso effettivo e tempestivo di terzi, l'aggregazione, le comunità dell'energia, l'autoproduzione, l'autoconsumo, lo stoccaggio o la partecipazione alla gestione della domanda;

(k) consentono l'integrazione delle energie rinnovabili attraverso lo sviluppo e l'agevolazione della flessibilità non fossile, come lo stoccaggio e la gestione della domanda, nonché l'innovazione, le soluzioni non convenzionali, le reti elettriche intelligenti e la digitalizzazione;

(l) consentono l'uso di connessioni flessibili, senza con questo ritardare i necessari potenziamenti della rete;

(m) non impongono oneri specifici di rete su singole transazioni di scambio interzonale di energia elettrica;

(n) garantiscono che gli oneri di rete applicabili agli impianti di stoccaggio rispecchino i benefici creati per la rete e siano limitati ai costi generati da questi impianti per le reti di trasmissione o distribuzione.

3. È possibile applicare regimi tariffari speciali a categorie particolari di utenti del sistema, quali le industrie a forte consumo di energia o i centri dati e le comunità dell'energia, a condizione che le autorità di regolazione possano dimostrare che il profilo di consumo degli utenti ha un impatto proporzionalmente inferiore o superiore sul costo globale della rete di trasmissione o distribuzione e che è rispettato il principio della rappresentatività costi.

4. Gli Stati membri possono coprire parzialmente i costi di rete mediante fondi statali per ridurre l'importo complessivo degli oneri di rete fatturati agli utenti del sistema, a condizione che siano soddisfatti i requisiti seguenti:

(a) i fondi statali sono erogati ai gestori dei sistemi di trasmissione o distribuzione in modo non discriminatorio, senza favorire in maniera selettiva, direttamente o indirettamente, determinate categorie di utenti del sistema;

(b) l'erogazione di fondi statali non pregiudica gli incentivi forniti ai gestori dei sistemi per gestire e sviluppare la rete in modo efficiente e agli utenti del sistema per adeguare il loro consumo così da ridurre i costi globali dei sistemi di trasmissione e distribuzione;

(c) i fondi statali sono temporanei e coprono solo i costi aggiuntivi che derivano dalle misure volte ad accelerare la decarbonizzazione, l'elettrificazione dei processi di produzione e l'integrazione del mercato;

(d) l'erogazione dei fondi statali non è a detrimento della concorrenza o dell'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica.

Il presente paragrafo non pregiudica il diritto degli Stati membri di notificare, ai sensi delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato, le misure volte a ridurre i costi dell'energia, compresi gli oneri di rete, per categorie particolari di utenti senza intaccare gli incentivi forniti agli utenti del sistema a scegliere la loro ubicazione e adeguare il loro consumo così da ridurre i costi globali dei sistemi di trasmissione e distribuzione.

5. A decorrere dal *[primo giorno del mese di entrata in vigore più 13 mesi]*, le autorità di regolazione garantiscono la trasparenza delle metodologie, dei parametri e dei

valori utilizzati per determinare o approvare i costi che devono essere recuperati dai gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione. A decorrere dalla suddetta data, le autorità di regolazione pubblicano, o impongono ai gestori dei sistemi di trasmissione o distribuzione di pubblicare, almeno le informazioni seguenti:

(a) i costi dell'infrastruttura di trasmissione, come la spesa in conto capitale, compresi la remunerazione del capitale e l'ammortamento, e le spese operative;

(b) i costi dell'infrastruttura di distribuzione, come la spesa in conto capitale, compresi la remunerazione del capitale e l'ammortamento, e le spese operative;

(c) i costi delle perdite di trasmissione;

(d) i costi delle perdite di distribuzione;

(e) i costi dei servizi di misurazione;

(f) i costi per il prelievo o l'immissione di potenza reattiva fuori dai limiti consentiti; e

(g) i costi sostenuti dai gestori dei sistemi per acquistare servizi ausiliari e servizi di gestione della congestione, compresi i costi di ridispacciamento.

Le autorità di regolazione pubblicano, o impongono ai gestori dei sistemi di trasmissione o distribuzione di pubblicare, almeno anche le informazioni seguenti:

(a) la valutazione che informa le metodologie dettagliate di tariffazione per la trasmissione e la distribuzione;

(b) le categorie di costo e gli importi dei costi recuperati per ciascun tipo di tariffa applicata;

(c) se del caso, l'importo degli oneri di rete coperti da fondi statali o da altri fondi pubblici in applicazione del paragrafo 4 e la quota da essi rappresentata nel totale degli oneri di rete;

(d) i valori delle tariffe annuali di trasmissione e distribuzione per ciascun gruppo di utenti del sistema;

(e) eventuali studi cui si attinto per le opzioni disponibili riguardo alla struttura tariffaria;

(f) eventuali regimi tariffari speciali offerti agli utenti del sistema, insieme alla giustificazione della loro scelta;

(g) gli indicatori di prestazione relativi alla gestione e allo sviluppo efficienti della rete di cui al paragrafo 2, lettera a).

Le informazioni di cui al presente paragrafo sono messe a disposizione in un formato liberamente accessibile, scaricabile e non modificabile (in sola lettura) e, per quanto possibile, in una o più lingue comunemente comprese, preservando la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

6. Prima di fissare o approvare le metodologie di tariffazione applicabili a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2019/944, le autorità di regolazione effettuano una o più consultazioni pubbliche sui progetti di metodologie pertinenti.

7. L'ACER assiste le autorità di regolazione nel determinare gli indicatori di prestazione conformemente al paragrafo 2, lettera a), e mette a confronto l'efficienza dei gestori dei sistemi di trasmissione, e dei loro costi, tenendo conto degli indicatori. Le

autorità di regolazione competenti e i gestori dei sistemi di trasmissione forniscono all'ACER tutti i dati necessari per il confronto. Entro il *[primo giorno del mese di entrata in vigore più 25 mesi]* e successivamente ogni quattro anni, l'ACER pubblica una relazione contenente il confronto dell'efficienza dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei relativi costi, proteggendo i dati commercialmente sensibili.

Le autorità di regolazione mettono a confronto l'efficienza dei gestori dei sistemi di distribuzione, e dei loro costi, nelle rispettive giurisdizioni, quando è presente più di un gestore e tenendo conto delle specificità nazionali. I gestori dei sistemi di distribuzione forniscono alle autorità di regolazione tutti i dati necessari per il confronto. Entro il *[primo giorno del mese di entrata in vigore più 37 mesi]* e successivamente ogni quattro anni, le autorità di regolazione pubblicano una relazione basata sui risultati del confronto nazionale dell'efficienza dei gestori dei sistemi di distribuzione e dei relativi costi.

8. Entro il *[primo giorno del mese di entrata in vigore più 25 mesi]* l'ACER presenta una relazione sulle migliori pratiche in materia di metodologie di tariffazione per la trasmissione e la distribuzione, tenendo conto delle specificità nazionali. La relazione sulle migliori pratiche riguarda almeno:

   (a) il rapporto tra le tariffe applicate ai produttori e quelle applicate ai clienti finali;

   (b) i costi da recuperare mediante le tariffe;

   (c) le tariffe di rete orarie;

   (d) i segnali differenziati per località;

   (e) il rapporto tra le tariffe di trasmissione e le tariffe di distribuzione;

   (f) i metodi, da determinare dopo aver consultato i portatori di interessi, per assicurare trasparenza nella definizione delle tariffe e nella loro struttura, compresi gli investimenti ex ante, conformemente ai pertinenti obiettivi energetici dell'Unione e nazionali e tenendo conto delle zone di accelerazione stabilite a norma della direttiva (UE) 2018/2001;

   (g) i gruppi di utenti della rete soggetti a tariffe, comprese, ove applicabile, le caratteristiche dei gruppi, le forme di consumo, ed eventuali esenzioni tariffarie;

   (h) le perdite nelle reti ad alta, media e bassa tensione;

   (i) gli incentivi a realizzare investimenti efficienti nelle reti e a usare in modo efficiente la rete esistente, anche per quanto riguarda le risorse che offrono flessibilità e gli accordi di connessione flessibile, e a usare soluzioni non convenzionali, digitali e intelligenti.

   L'ACER aggiorna la relazione sulle migliori pratiche almeno una volta ogni due anni.

9. Le autorità di regolazione tengono debitamente conto della relazione sulle migliori pratiche al momento di stabilire o approvare le tariffe di trasmissione e distribuzione o le relative metodologie a norma dell'articolo 59 della direttiva (UE) 2019/944.";

2) Sono inseriti gli articoli 18 bis, 18 ter, 18 quater e 18 quinquies seguenti:

"Articolo 18 bis

Indicatori di rete elettrica intelligente e innovazione

1. Le autorità di regolazione promuovono la diffusione delle soluzioni non convenzionali, intelligenti e digitali che migliorano in modo efficiente la capacità utilizzabile, la flessibilità e l'affidabilità delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, attraverso incentivi normativi a norma dell'articolo 18 e considerandole in via prioritaria nei piani di sviluppo della rete in applicazione degli articoli 32 e 51 della direttiva (UE) 2019/944.
2. Entro il *[primo giorno del mese successivo a 12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]* l'ACER, in stretta cooperazione con la Commissione, l'ENTSO per l'energia elettrica, l'EU DSO e i portatori di interessi, formula una raccomandazione rivolta alle autorità di regolazione sugli indicatori di rete elettrica intelligente per misurare l'adozione e le prestazioni delle tecnologie di rete intelligenti e innovative e delle soluzioni digitali nelle reti di trasmissione e distribuzione. I gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione forniscono, o fanno in modo che siano forniti, alle autorità di regolazione e all'ACER i dati richiesti a tal fine. Non possono essere forniti dati personali.
3. Almeno ogni tre anni dopo la pubblicazione della raccomandazione dell'ACER di cui al paragrafo 2, l'ACER pubblica una relazione a livello di Unione in cui valuta i progressi compiuti nello sviluppo e nell'adozione di soluzioni per le reti elettriche intelligenti e nell'uso efficiente dell'infrastruttura elettrica, sulla base degli indicatori di cui al paragrafo 2 del presente articolo e delle relazioni nazionali di cui all'articolo 59, lettera l), della direttiva (UE) 2019/944. La relazione dell'ACER indica le migliori pratiche e, se del caso, raccomanda alle autorità di regolazione e alla Commissione ulteriori misure da adottare.
4. I gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione gestiscono e scambiano i dati di rete per consentire lo sviluppo, la diffusione e l'uso effettivo delle reti elettriche intelligenti nell'ottica di una gestione efficiente, sicura e flessibile del sistema elettrico. A tal fine cooperano, anche mediante la conclusione di accordi di condivisione dei dati, per utilizzare i dati della rete elettrica in modo armonizzato. Alla cooperazione si applica il capo III del regolamento (UE) 2023/2854 del Parlamento europeo e del Consiglio*. Si applica il capo II del regolamento (UE) 2023/2854 del Parlamento europeo e del Consiglio* se i dati della rete elettrica rientrano nel suo ambito di applicazione. I gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione sviluppano e gestiscono inoltre soluzioni digitali avanzate basate sui dati che sono utili per controllare, ottimizzare e coordinare la gestione della rete, compresa l'integrazione della gestione della domanda, delle fonti energetiche rinnovabili e della flessibilità non fossile. I dati personali sono condivisi solo quando i dati anonimizzati non sono sufficienti per l'obiettivo perseguito.
5. Entro il *[primo giorno del mese successivo a 12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]* i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione, in cooperazione con altri gestori di sistemi attraverso il meccanismo di coordinamento predisposto congiuntamente dall'ENTSO per l'energia elettrica e dall'EU DSO, istituiscono un quadro volontario per lo scambio sicuro dei dati della rete elettrica. Il quadro consente il riutilizzo lecito, sicuro e controllato dei dati a fini di ricerca e innovazione di interesse pubblico per sviluppare, sperimentare, integrare e diffondere le tecnologie all'avanguardia utili per la gestione e l'ottimizzazione

efficienti e sicure della rete. Nell'applicare le disposizioni del presente paragrafo, i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione:

(a) garantiscono il rispetto degli obblighi di riservatezza e sicurezza;

(b) cooperano con i portatori di interessi europei, tra cui le organizzazioni di ricerca e tecnologia e i fornitori di soluzioni industriali, al fine di consolidare le competenze, i dati e le risorse digitali;

(c) consentono a tutti i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione europei che presentano una richiesta tramite il meccanismo di coordinamento dell'ENTSO per l'energia elettrica e dell'EU DSO di utilizzare le soluzioni avanzate sviluppate.

L'ENTSO per l'energia elettrica e l'EU DSO, in stretta cooperazione con i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione che intendono istituire il meccanismo di coordinamento, elaborano e comunicano alla Commissione:

(a) le regole per la governance, la presa di decisioni e la partecipazione dei gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione, compresi quelli che aderiranno in una fase successiva, la ripartizione dei ruoli e delle responsabilità, la gestione della proprietà intellettuale e le modalità di accesso alle soluzioni avanzate sviluppate;

(b) le misure tecniche e operative per conformarsi alla legislazione in materia di energia, cibersicurezza e dati, in particolare i regolamenti (UE) 2023/2854, (UE) 2016/679 e (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio**;

(c) le misure di sicurezza e cibersicurezza per garantire l'integrazione sicura delle soluzioni sviluppate nei processi interni e nelle operazioni dei gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione;

(d) le misure tecniche e operative per garantire che gli strumenti digitali risultanti dal quadro per lo scambio funzionino, ricevano manutenzione e siano aggiornati durante il loro ciclo di vita nell'ottica della loro diffusione e integrazione operativa nella rete;

(e) i quadri comuni per le prove, l'analisi comparativa e la convalida dei risultati.

La Commissione formula un parere su quanto le è comunicato in applicazione delle lettere da a) a e) entro sei mesi dal giorno in cui riceve le informazioni. Se le informazioni riguardano il trattamento di dati personali, la Commissione consulta il garante europeo della protezione dei dati. L'ENTSO per l'energia elettrica, l'EU DSO e i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione interessati tengono nella massima considerazione il parere della Commissione al momento di stabilire e attuare il meccanismo di coordinamento. L'ENTSO per l'energia elettrica e l'EU DSO informano la Commissione del modo in cui il parere è stato preso in considerazione.

Al momento dell'adozione degli atti di esecuzione della Commissione a norma dell'articolo 61, paragrafo 5 ter, tutti i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione che partecipano al meccanismo di coordinamento sono completamente conformi ai requisiti tecnici, operativi, di cibersicurezza e di trasparenza ivi stabiliti. Questa disposizione non pregiudica il carattere volontario della partecipazione.

Articolo 18 ter

Sistemi di misurazione intelligenti

1. Gli Stati membri assicurano una diffusione dei sistemi di misurazione intelligenti nei rispettivi territori pari ad almeno il 50 % di tutti i clienti finali entro il 31 dicembre 2030 e il 75 % di tutti i clienti finali entro il 31 dicembre 2033. Se alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento il livello di diffusione dello Stato membro è inferiore al 30 % il termine per l'obiettivo del 50 % è il 31 dicembre 2031 e quello per l'obiettivo del 75 % è il 31 dicembre 2034. Le funzionalità dei sistemi di misurazione intelligenti rispondono ai requisiti stabiliti all'articolo 20 della direttiva (UE) 2019/944.
2. Ai fini della direttiva (UE) 2019/944, qualsiasi menzione di un'analisi costi-benefici relativa alla diffusione dei sistemi di misurazione intelligenti s'intende riferita esclusivamente a una diffusione superiore al livello del 75 % di cui al paragrafo 1.

Articolo 18 quater

Tassazione dell'energia elettrica

1. Gli Stati membri promuovono l'energia elettrica come fonte energetica adottando un quadro fiscale favorevole.
2. Gli Stati membri applicano all'energia elettrica e al gas naturale aliquote differenziate delle accise regolate dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio***, in modo che l'energia elettrica sia tassata a un'aliquota non superiore a quella applicata al gas naturale, conformemente al principio di cui al paragrafo 1. La Commissione, mediante un atto di esecuzione, può autorizzare uno Stato membro che ne fa richiesta debitamente motivata, in base a circostanze nazionali particolari, ivi compresa la situazione di bilancio, a rinviare l'applicazione del primo comma fino a una data che concilia le circostanze nazionali particolari e la necessità di conseguire gli obiettivi di elettrificazione dell'Unione.
3. Si ritiene che l'energia elettrica fornita alle imprese a forte consumo di energia, come definite all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE, soddisfi i requisiti del paragrafo 4 del medesimo articolo.

---

* Regolamento (UE) 2023/2854 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sui dati) (GU L, 2023/2854, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2854/oj).

** Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale) (GU L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj).

*** Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/96/oj.

Articolo 18 quinquies

Misure di connessione alla rete in caso di congestione

1. Al fine di fornire ai partecipanti al mercato l'accesso alle reti di trasmissione e distribuzione a norma dell'articolo 3, lettera q), in caso di scarsità della capacità di rete disponibile, le autorità di regolazione possono approvare misure volte a dissuadere le richieste speculative di connessione alla rete, assicurare una maturità sufficiente dei progetti che chiedono la connessione alla rete e dare priorità a determinate categorie di utenti del sistema quali il settore pubblico, i servizi sociali, le comunità dell'energia, le famiglie, le piccole e medie imprese, i centri dati, le industrie a forte consumo di energia o i partecipanti al mercato nel settore dei trasporti, nonché stabilire condizioni in base alle quali determinare gli utenti prioritari all'interno di una determinata categoria, se necessario, secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Questi criteri possono tenere conto del contributo di potenziali progetti al decongestionamento della rete nonché dei benefici economici, ambientali e sociali.

2. Gli Stati membri e le autorità di regolazione provvedono affinché siano applicate altre misure per far fronte alla capacità di rete insufficiente, tra cui l'uso di soluzioni non convenzionali, intelligenti e digitali a norma dell'articolo 18 bis, accordi di connessione flessibile a norma dell'articolo 6 bis della direttiva (UE) 2019/944 e la pianificazione intersettoriale della rete con la partecipazione dei portatori di interessi a norma dell'articolo 55 della direttiva (UE) 2024/1788 e dell'articolo 51 della direttiva (UE) 2019/944.";

3) l'articolo 61 è così modificato:

a) sono aggiunti i paragrafi 5 bis e 5 ter seguenti:

"5 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 68 per integrare il presente regolamento definendo gli orientamenti relativi a una struttura tariffaria comune e una metodologia armonizzata di tariffazione in applicazione dell'articolo 18. Prima dell'adozione dei suddetti atti, o di qualsiasi loro modifica, l'ACER, su richiesta della Commissione, formula una raccomandazione ex articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/942 riguardo a una struttura tariffaria comune e una metodologia armonizzata di tariffazione. Gli orientamenti stabiliscono norme sulle strutture tariffarie armonizzate per l'energia elettrica, comprese le condizioni dettagliate alle quali le autorità di regolazione possono introdurre regimi di oneri di rete distinti per categorie particolari di utenti del sistema di cui all'articolo 18, paragrafo 3, e norme armonizzate sui requisiti procedurali e sostanziali per le consultazioni pubbliche di cui all'articolo 18, paragrafo 6.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscono, ai fini dell'articolo 18 bis, gli indicatori di rete elettrica intelligente per misurare l'adozione e le prestazioni delle tecnologie di rete intelligenti e innovative e delle soluzioni digitali nelle reti di trasmissione e distribuzione. In sede di preparazione, modifica o adozione dei suddetti atti di esecuzione, la Commissione tiene conto della raccomandazione dell'ACER formulata a norma dell'articolo 18 bis, paragrafo 2.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

5 ter. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti dettagliati per consentire il riutilizzo lecito, sicuro e controllato dei dati a fini di ricerca e innovazione di interesse pubblico a sostegno della gestione e dell'ottimizzazione del sistema elettrico a norma dell'articolo 18 bis. I requisiti:

(a) specificano e aggiornano i modelli di dati tecnici, i formati, le ontologie, le interfacce e l'interoperabilità dei dati;

(b) specificano le condizioni sia per operazioni trasparenti e affidabili in ambienti di trattamento sicuri che consentono lo scambio di dati a fini di innovazione, sia per la pubblicazione delle relazioni periodiche di attività, compresi i casi d'uso supportati e gli eventuali ostacoli individuati alla condivisione dei dati;

(c) specificano gli obblighi in materia di responsabilità, cibersicurezza, attenuazione dei rischi e comunicazione degli incidenti, conformemente alla legislazione vigente dell'Unione, in particolare al regolamento (UE) 2024/1689.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2. La Commissione può chiedere i dati, le informazioni e i documenti generati o scambiati nell'ambito del meccanismo di coordinamento istituito a norma dell'articolo 18 bis, paragrafo 5, nella misura necessaria e proporzionata alla preparazione degli atti di esecuzione.".

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il *[xxx]* giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
La presidente	*Il presidente*

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA - AGENZIE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA 3
1.1. Titolo della proposta 3
1.2. Settore/settori interessati 3
1.3. Obiettivi 3
1.3.1. Obiettivi generali 3
1.3.2. Obiettivi specifici 4
1.3.3. Risultati e incidenza previsti 7
1.3.4. Indicatori di prestazione 8
1.4. La proposta riguarda: 8
1.5. Motivazione della proposta 9
1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa 9
1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli. 11
1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe 11
1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti 12
1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione 12
1.6. Durata della proposta e della relativa incidenza finanziaria 13
1.7. Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti 13
2. MISURE DI GESTIONE 14
2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 14
2.2. Sistema o sistemi di gestione e di controllo 14
2.2.1. Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti 14
2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli 14
2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 15
2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 15
3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 17

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 17
3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 18
3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 18
3.2.1.1. Stanziamenti dal bilancio votato 18
3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi 21
3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 22
3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato 22
3.2.4. Fabbisogno previsto di risorse umane 22
3.2.4.1. Finanziamento a titolo del bilancio votato 23
3.2.5. Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali 27
3.2.6. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 27
3.2.7. Partecipazione di terzi al finanziamento 27
3.3. Incidenza prevista sulle entrate 31
4. Dimensioni digitali 32
4.1. Prescrizioni di rilevanza digitale 32
4.2. Dati 34
4.3. Soluzioni digitali 39
4.4. Valutazione dell'interoperabilità 44
4.5. Misure a sostegno dell'attuazione digitale 45

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Titolo della proposta

Proposta legislativa recante modifica del regolamento (UE) 2019/943 per garantire bollette dell'energia elettrica adeguate alle esigenze future nell'Unione europea

1.2. Settore/settori interessati

Settore: energia

Attività: piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili

1.3. Obiettivi

1.3.1. Obiettivi generali

L'obiettivo principale della proposta legislativa nel settore degli oneri di rete è rendere obbligatoria per le autorità nazionali di regolazione la transizione verso una struttura degli oneri di rete e una gestione della rete più favorevoli al sistema, sostenendo nel contempo l'obiettivo unionale di più ampio respiro di accelerare l'elettrificazione e garantire che la struttura dei costi di regolamentazione del consumo di energia elettrica sia allineata agli obiettivi dell'UE in materia di energia, clima e competitività.

Sarebbero introdotti maggiori incentivi affinché i gestori dei sistemi aumentino l'efficacia in termini di costi e consentano un accesso tempestivo alla rete, incentivi affinché gli utenti della rete adeguino il loro modo di consumo, una maggiore trasparenza e l'obbligo per le autorità di regolazione di stabilire indicatori di prestazione al fine di aumentare l'efficienza nell'uso della rete così come l'efficienza del sistema. Tutte queste proposte dovrebbero contribuire a garantire che gli oneri di rete rispecchino i costi effettivi imposti al sistema e favorire ulteriormente un uso efficiente della rete. Parallelamente, la proposta mira a garantire che l'effetto combinato degli oneri di rete e della tassazione dell'energia elettrica sostenga l'elettrificazione, contribuisca a ridurre i costi dell'energia elettrica per i consumatori e l'industria e rafforzi la competitività dell'economia dell'Unione.

La proposta legislativa introduce misure di sostegno mirate destinate ad accelerare la diffusione dei contatori intelligenti, imporre ai gestori dei sistemi di scambiare dati di rete a supporto delle reti intelligenti e istituire un quadro volontario a livello di UE per il riutilizzo sicuro dei dati sull'energia elettrica al fine di sviluppare e sottoporre a prova strumenti digitali innovativi per l'ottimizzazione della rete, tutti volti a migliorare la produttività dell'infrastruttura di rete esistente e a ridurre i costi complessivi del sistema. Tali misure sono accompagnate da principi mirati di tassazione dell'energia elettrica, destinati a garantire che i quadri fiscali non scoraggino l'elettrificazione e che l'energia elettrica sia tassata in modo più favorevole rispetto ai combustibili fossili concorrenti, in particolare il gas naturale, in linea con gli obiettivi di AccelerateEU, del piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili e degli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione.

La proposta mira inoltre a ridurre i costi finali dell'energia elettrica per i consumatori e le industrie a forte consumo di energia consentendo un'interazione più coerente tra la struttura degli oneri di rete e gli incentivi integrati nei quadri fiscali degli Stati membri in materia di energia elettrica, nel pieno rispetto delle competenze degli Stati membri a norma della direttiva 2003/96/CE del Consiglio.

Infine la proposta chiarisce il diritto spettante alle autorità di regolazione di intervenire in caso di congestione della rete adottando misure e definendo condizioni per un accesso non discriminatorio, obiettivo e trasparente di terzi, tenendo eventualmente conto dell'impatto che hanno le richieste di connessione alla rete sulla congestione della rete, di considerazioni economiche, sociali o ambientali, così come della maturità e dello stato di avanzamento delle richieste. Le autorità di regolazione possono adottare condizioni per dare priorità a determinati settori economici o a un determinato gruppo di utenti, nonché stabilire condizioni per il trattamento degli utenti all'interno di determinati settori o di un gruppo di utenti, garantendo nel contempo che altre misure che affrontano la congestione della rete siano debitamente attuate.

Per ulteriori informazioni cfr. relazione.

1.3.2. Obiettivi specifici

Di seguito si illustrano gli obiettivi specifici (SO) oggetto di disposizioni che richiedono risorse supplementari per la Commissione (DG ENER e DG JRC):

obiettivo specifico 1: migliorare l'efficienza, la sicurezza e la flessibilità della gestione del sistema elettrico introducendo l'obbligo per i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione di scambiare i dati di rete in modo armonizzato, consentendo lo sviluppo, la diffusione e l'uso effettivo di reti elettriche intelligenti e soluzioni innovative basate sui dati per il monitoraggio, l'ottimizzazione e il coordinamento delle reti;

obiettivo specifico 2: consentire lo sviluppo, la sperimentazione e la diffusione di strumenti digitali innovativi per la gestione e l'ottimizzazione delle reti imponendo ai gestori di rete di istituire un quadro volontario a livello di Unione per il riutilizzo sicuro e controllato dei dati delle reti elettriche a fini di ricerca e innovazione, garantendo la certezza del diritto, il quadro giuridico e le prescrizioni tecniche comuni. Consentire alla Commissione di adottare atti di esecuzione che stabiliscano orientamenti per il riutilizzo legittimo, sicuro e controllato dei dati delle reti elettriche a fini di ricerca e innovazione di interesse pubblico;

obiettivo specifico 3: consentire alla Commissione di adottare un atto di esecuzione che stabilisca gli orientamenti su una metodologia armonizzata di tariffazione, contribuendo in tal modo all'adozione di approcci normativi più coerenti in tutta l'Unione;

obiettivo specifico 4: consentire alla Commissione di adottare un atto di esecuzione sugli indicatori di rete intelligente, contribuendo in tal modo all'adozione di approcci normativi più coerenti in tutta l'Unione;

obiettivo specifico 5: attribuire un nuovo compito marginale per la Commissione relativo all'articolo 18 ter sui sistemi di misurazione intelligenti. La Commissione è tenuta essenzialmente a dare seguito all'attuazione da parte degli Stati membri dell'obbligo minimo di diffusione dei sistemi di misurazione intelligenti e a controllare che la valutazione costi-benefici sia applicata soltanto al di sopra del livello minimo di copertura, come da precisazione;

obiettivo specifico 6: chiarire i diritti delle autorità di regolazione per quanto riguarda l'adozione di misure di connessione alla rete in caso di congestione, al fine di garantire che le procedure di connessione alla rete siano tempestive ed efficienti e sostengano l'elettrificazione. Poiché non vi è alcun obbligo per la Commissione o

l'ACER a tale riguardo, l'impatto finanziario per la Commissione o l'ACER è nullo. Di conseguenza l'incidenza finanziaria sulle istituzioni dell'UE non è ulteriormente valutata, dato che l'adempimento di questo obiettivo specifico spetta interamente alle autorità nazionali di regolazione.

La proposta comporta prescrizioni nuove per la Commissione (DG ENER e DG JRC), che sono collegate al conseguimento degli obiettivi specifici 1 e 2:

prescrizione 1 (collegata agli obiettivi specifici 1 e 2): al fine di sostenere i gestori di rete nelle loro attività di scambio di dati, la Commissione, da un lato, elaborerà disposizioni adeguate per lo scambio di dati sull'energia negli strumenti pertinenti quali, ad esempio, il codice di rete per la gestione della domanda (articolo 18 bis, paragrafo 4) e, dall'altro, sorveglierà l'attuazione del nuovo quadro per lo scambio di dati delle reti elettriche a fini di innovazione, in base al quale l'ENTSO-E, l'EU DSO e i TSO e DSO partecipanti sono tenuti a istituire e comunicare la governance, le norme di partecipazione, le misure tecniche e operative, le salvaguardie in di cibersicurezza, le modalità di gestione del ciclo di vita e i quadri di prova e convalida dell'accordo coordinato (articolo 18 bis, paragrafo 5). La Commissione è tenuta a valutare questi elementi, a formulare un parere entro tre mesi e a monitorare in che modo il parere è stato preso in considerazione. Per lo sviluppo del quadro volontario per lo scambio sicuro di dati sull'energia elettrica di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 5, il JRC fornisce sostegno tecnico e scientifico, che consiste anche in orientamenti sulla conduzione delle prove e sulla convalida e nei requisiti essenziali di cibersicurezza;

prescrizione 2 (collegata all'obiettivo specifico 2): alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscono orientamenti per consentire il riutilizzo legittimo, sicuro e controllato dei dati delle reti elettriche a fini di ricerca e innovazione di interesse pubblico a sostegno della gestione e dell'ottimizzazione del sistema elettrico (articolo 61, paragrafo 5 ter); rientrano in tale contesto la preparazione tecnica e giuridica, la consultazione dei portatori di interessi, la stesura e il seguito dato all'attuazione. Il JRC sarà chiamato a fornire contributi tecnici per la preparazione di tali atti di esecuzione, anche per quanto riguarda i modelli di dati, le ontologie, le interfacce, le architetture di interoperabilità e le specifiche tecniche;

prescrizione 3 (obiettivo specifico 3): alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione che stabilisce orientamenti su una metodologia armonizzata di tariffazione a norma dell'articolo 18. Questo compito serve a mettere a punto un quadro normativo più coerente e armonizzato in tutti gli Stati membri;

prescrizione 4 (obiettivo specifico 4): alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione sugli indicatori di rete intelligente a norma dell'articolo 18 bis. A tal fine, la Commissione dovrà valutare la raccomandazione dell'ACER sugli indicatori di rete intelligente, preparare e gestire le consultazioni dei portatori di interessi e il coordinamento interservizi, redigere l'atto di esecuzione, se del caso, e sostenerne l'adozione e il successivo riesame. Questi compiti servono a mettere a punto un quadro normativo più coerente e armonizzato in tutti gli Stati membri;

prescrizione 5 (collegata all'obiettivo specifico 5): il compito di dare seguito a questo obiettivo specifico spetterebbe soltanto alla DG ENER e dovrebbe rimanere limitato, dato che i progressi nella diffusione dei sistemi di misurazione intelligenti sono già monitorati dagli esercizi esistenti.

Gli obiettivi specifici seguenti sono oggetto di disposizioni che richiedono risorse supplementari per l'ACER:

obiettivo specifico 6: promuovere l'adozione di tecnologie di rete intelligenti e innovative e di soluzioni digitali nelle reti di trasmissione e distribuzione stabilendo indicatori di rete intelligente, sostenendo in tal modo la digitalizzazione e la modernizzazione delle infrastrutture elettriche;

obiettivo specifico 7: rafforzare il monitoraggio a livello di Unione dello sviluppo e dell'adozione di soluzioni per reti intelligenti e dell'uso efficiente dell'infrastruttura elettrica pubblicando relazioni periodiche sui progressi compiuti, migliorando in tal modo la vigilanza normativa e il processo decisionale basato su dati concreti;

obiettivo specifico 8: rafforzare ulteriormente l'obiettivo di aumentare l'efficienza nell'uso della rete e incrementare l'efficienza del sistema, coadiuvando le autorità di regolazione nella definizione di indicatori di prestazione per quanto concerne la gestione e lo sviluppo efficienti della rete;

obiettivo specifico 9: rafforzare ulteriormente l'obiettivo di aumentare l'efficienza nell'uso della rete e incrementare l'efficienza del sistema, confrontando l'efficienza dei gestori dei sistemi di trasmissione;

obiettivo specifico 10: contribuire all'obiettivo di conseguire l'armonizzazione delle metodologie di tariffazione, elaborando una raccomandazione rivolta alla Commissione su una proposta di metodologia armonizzata di tariffazione, prima che la Commissione adotti un atto di esecuzione in materia.

La proposta comporta prescrizioni nuove per l'ACER, che sono collegate al conseguimento degli obiettivi specifici 6, 7, 8, 9 e 10:

prescrizione 6 (collegata all'obiettivo specifico 6): l'ACER è tenuta, in stretta cooperazione con l'ENTSO-E, l'EU DSO e i portatori di interessi, a formulare una raccomandazione rivolta alle autorità di regolazione sugli indicatori di rete intelligente al fine di misurare l'adozione di tecnologie di rete intelligenti e innovative e di soluzioni digitali nelle reti di trasmissione e distribuzione (articolo 18 bis, paragrafo 2);

prescrizione 7 (collegata all'obiettivo specifico 7): l'ACER è tenuta a pubblicare una relazione sui progressi compiuti a livello di Unione che valuti lo sviluppo e l'adozione di soluzioni per reti intelligenti e l'uso efficiente dell'infrastruttura elettrica (articolo 18 bis, paragrafo 3). La relazione deve essere pubblicata almeno ogni tre anni dopo la pubblicazione della raccomandazione dell'ACER sugli indicatori di rete intelligente;

prescrizione 8 (collegata all'obiettivo specifico 8): l'ACER ha il compito di coadiuvare le autorità di regolazione nella determinazione degli indicatori di prestazione (articolo 18, paragrafo 7);

prescrizione 9 (collegata all'obiettivo specifico 9): l'ACER ha il compito di pubblicare una relazione sul confronto dell'efficienza dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei loro costi, entro il primo giorno del mese successivo a 12 mesi dopo la data di entrata in vigore del regolamento e successivamente ogni quattro anni (articolo 18, paragrafo 7);

prescrizione 10 (collegata all'obiettivo specifico 10): l'ACER ha il compito di formulare una raccomandazione indirizzata alla Commissione in merito a una proposta di metodologia armonizzata di tariffazione (articolo 61, paragrafo 5 bis).

1.3.3. Risultati e incidenza previsti

Le risorse consentiranno alla Commissione (DG ENER e DG JRC) e all'ACER di svolgere i compiti necessari all'adempimento del loro mandato ai sensi della legislazione dell'UE, conformemente alle prescrizioni della presente proposta.

Si prevede che la proposta rafforzi la gestione efficiente in termini di costi, sicura e digitale del sistema elettrico migliorando il quadro normativo per le reti elettriche intelligenti, lo scambio di dati delle reti elettriche e i sistemi di misurazione intelligenti. Le risorse connesse alla proposta sono destinate a garantire l'attuazione efficace di questi nuovi elementi e a produrre benefici tangibili per le autorità di regolazione, i gestori dei sistemi, i partecipanti al mercato e gli utenti dell'energia elettrica.

Commissione (DG ENER e JRC)

Prescrizioni 1 e 2: affidare alla Commissione le responsabilità relative all'attuazione delle disposizioni sullo scambio di dati delle reti elettriche dovrebbe fornire un quadro più coerente a livello di Unione per l'adozione di soluzioni di rete intelligenti e digitali. Ciò dovrebbe servire a monitorare in modo più coerente i progressi in tutti gli Stati membri, a individuare con più precisione le migliori pratiche e offrire una base più solida per gli incentivi normativi che incoraggiano la gestione e lo sviluppo efficienti delle reti. In particolare, dovrebbe agevolare lo sviluppo, la sperimentazione e la diffusione di soluzioni digitali e basate sull'IA innovative per la gestione e l'ottimizzazione delle reti, migliorando in tal modo l'osservabilità della rete, l'efficienza del sistema e l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili, la gestione della domanda e la flessibilità non fossile.

Prescrizione 3: affidare alla Commissione la preparazione e l'adozione di un atto di esecuzione su una metodologia armonizzata di tariffazione al fine di sostenere un quadro più armonizzato e prevedibile per l'attuazione normativa nazionale. Ciò dovrebbe ridurre la frammentazione degli approcci nazionali, migliorare la certezza del diritto per le autorità di regolazione e i gestori dei sistemi e rafforzare l'efficacia della riforma di più ampio respiro nella riduzione dei costi del sistema.

Prescrizione 4: Affidare alla Commissione la preparazione e l'adozione di un atto di esecuzione sugli indicatori di rete intelligente dovrebbe favorire un quadro più armonizzato e prevedibile per l'attuazione normativa nazionale. Ciò dovrebbe ridurre la frammentazione degli approcci nazionali, migliorare la certezza del diritto per le autorità di regolazione e i gestori dei sistemi e rafforzare l'efficacia della riforma di più ampio respiro nella riduzione dei costi del sistema. Si prevede inoltre che norme di attuazione comuni sul riutilizzo dei dati di rete sosterranno l'innovazione sicura e interoperabile in tutta l'Unione, a vantaggio dei gestori e degli utenti dei sistemi elettrici.

Prescrizione 5: affidare alla Commissione (DG ENER) il compito di dare seguito all'attuazione dell'articolo 18 ter sui sistemi di misurazione intelligenti dovrebbe favorire un'applicazione più coerente dell'obbligo di diffusione minima dei sistemi di misurazione intelligenti in tutti gli Stati membri. Il compito consiste nel monitorare il rispetto da parte degli Stati membri del livello minimo di diffusione e nel controllare che la valutazione costi-benefici sia applicata soltanto oltre tale livello minimo di copertura, come da precisazione. Ciò dovrebbe contribuire a una maggiore certezza del diritto, migliorare la diffusione dei sistemi di misurazione intelligenti e sostenere un quadro più efficace e armonizzato per la partecipazione dei consumatori e

l'efficienza del sistema, a vantaggio dei consumatori, dei gestori dei sistemi e delle autorità di regolazione.

ACER

Prescrizione 6: affidare all'ACER l'elaborazione di una raccomandazione sugli indicatori di rete intelligente dovrebbe promuovere un approccio più coerente alla misurazione della digitalizzazione e dell'innovazione nelle reti elettriche in tutta l'Unione. Ciò dovrebbe migliorare il monitoraggio dei progressi, sostenere una diffusione più ampia portata delle tecnologie di rete intelligenti e innovative e delle soluzioni digitali e contribuire a un uso più efficiente e moderno dell'infrastruttura elettrica, a vantaggio dei gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione, delle autorità di regolazione e degli utenti della rete.

Prescrizione 7: affidare all'ACER il compito di riferire in merito ai progressi compiuti nello sviluppo e nell'adozione di soluzioni per reti intelligenti e nell'uso efficiente dell'infrastruttura elettrica dovrebbe rafforzare il monitoraggio a livello di Unione della diffusione delle reti intelligenti e dell'efficienza delle infrastrutture. Ciò dovrebbe sostenere una vigilanza normativa più informata e contribuire a un uso più efficiente e moderno dell'infrastruttura elettrica, a vantaggio dei gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione, delle autorità di regolazione e degli utenti della rete.

Prescrizione 8: affidare all'ACER l'incarico di coadiuvare le autorità di regolazione nel determinare gli indicatori di prestazione dovrebbe migliorare la trasparenza, la coerenza e la base di conoscenze comprovate della vigilanza normativa in tutta l'Unione. Ciò dovrebbe favorire decisioni normative meglio informate e rafforzare gli incentivi gestire le reti e investirvi in modo efficiente, a vantaggio delle autorità di regolazione, dei gestori dei sistemi e degli utenti dell'energia elettrica.

Prescrizione 9: affidare all'ACER l'incarico di effettuare e pubblicare un confronto dell'efficienza dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei relativi costi dovrebbe contribuire a individuare le buone pratiche e le inefficienze tra i gestori dei sistemi di trasmissione. Ciò dovrebbe rafforzare l'analisi comparativa in tutta l'Unione e sostenere decisioni più efficienti in materia di gestione delle reti e investimenti nelle reti, a vantaggio delle autorità di regolazione, dei gestori dei sistemi e degli utenti dell'energia elettrica.

Prescrizione 10: affidare all'ACER la formulazione di una raccomandazione indirizzata alla Commissione in merito a una proposta di metodologia armonizzata di tariffazione dovrebbe favorire una coerenza e una prevedibilità maggiori negli approcci di tariffazione in tutti gli Stati membri. Ciò dovrebbe contribuire a un quadro normativo più armonizzato, ridurre la frammentazione degli approcci nazionali e sostenere una base più chiara e coerente per la struttura delle tariffe di rete, a vantaggio delle autorità di regolazione, dei gestori dei sistemi e dei partecipanti al mercato.

1.3.4. Indicatori di prestazione

Si rimanda alla relazione per quanto riguarda il monitoraggio dei progressi e dei risultati dell'iniziativa.

1.4. La proposta riguarda:

☒ una nuova azione;

☐ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[1];

☐ la proroga di un'azione esistente;

☐ la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5. Motivazione della proposta

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

Commissione (DG ENER e DG JRC)

Prescrizione 1: la DG ENER ha il compito di supervisionare l'attuazione del quadro per lo scambio di dati delle reti elettriche a fini di innovazione, anche coordinando il processo di attuazione generale con l'ACER, l'ENTSO-E, l'EU DSO, i TSO, i DSO, gli Stati membri e altri portatori di interessi e garantendo la coerenza con il quadro dell'Unione di più ampia portata (articolo 18 bis, paragrafo 5). La Commissione è inoltre tenuta a ricevere, valutare e dare seguito alle informazioni comunicate dall'ENTSO-E, dall'EU DSO e dai TSO e DSO partecipanti per quanto riguarda la governance, le norme di partecipazione, le misure tecniche e operative, le salvaguardie di cibersicurezza, le modalità di gestione del ciclo di vita e i quadri di prova, nonché a formulare un parere entro tre mesi e a monitorare il modo in cui è preso in considerazione. Risorse dedicate sosterrebbero in particolare: il coordinamento generale del processo di attuazione con l'ACER, l'ENTSO-E, l'EU DSO, i gestori dei sistemi, gli Stati membri e altri portatori di interessi; l'elaborazione del parere della Commissione a norma dell'articolo 18 bis, paragrafo 5; il seguito dato a livello politico e giuridico, anche per quanto riguarda le raccomandazioni dell'ACER e la governance dei dati, la cibersicurezza, l'IA e le questioni relative alle infrastrutture critiche; nonché il coinvolgimento dei portatori di interessi, il monitoraggio ed eventuali futuri aggiornamenti del quadro di attuazione.

Per lo sviluppo del quadro volontario per lo scambio sicuro di dati sull'energia elettrica di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 5, il JRC fornisce consulenza tecnica e scientifica, che consiste anche in orientamenti sulla conduzione delle prove e sulla convalida, e nei requisiti essenziali di cibersicurezza. Se del caso, il JRC potrebbe contribuire alla formulazione di casi d'uso tempestivi e pertinenti per le politiche in materia di pianificazione, gestione e ottimizzazione delle reti elettriche. Il JRC fornirebbe inoltre un contributo tecnico per gli atti di esecuzione di cui all'articolo 61, paragrafo 5 ter, a sostegno della valutazione tecnica del quadro volontario per lo scambio sicuro di dati delle reti elettriche di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 5.

Prescrizione 2: alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano orientamenti per consentire il riutilizzo legittimo, sicuro e controllato dei dati delle reti elettriche per fini di ricerca e innovazione di interesse pubblico a sostegno della gestione e dell'ottimizzazione del sistema elettrico a norma dell'articolo 18 bis (articolo 61, paragrafo 5 ter); rientrano in tale contesto la preparazione tecnica e giuridica, la consultazione dei portatori di interessi, la stesura e il seguito dato all'attuazione. Questo compito richiede un'attività combinata della DG ENER e del JRC, quest'ultimo tenuto a fornire contributi tecnici per la preparazione degli atti di esecuzione, anche per quanto riguarda i modelli di dati, le ontologie, le interfacce, le architetture di interoperabilità e le specifiche tecniche.

[1] A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

Tali risorse coprirebbero in particolare la preparazione, l'elaborazione e la guida dell'adozione di atti di esecuzione a norma dell'articolo 61, paragrafi 5 bis e 5 ter, comprese la consultazione interservizi e la consultazione degli Stati membri nell'ambito della pertinente procedura di comitato.

Prescrizione 3: la Commissione può adottare un atto di esecuzione che stabilisce orientamenti su una metodologia armonizzata di tariffazione a norma dell'articolo 18 (articolo 61, paragrafo 5 bis). Questo compito richiede capacità di analisi, regolamentazione e coordinamento in seno alla DG ENER. Tali risorse necessarie coprirebbero in particolare il seguito dato a livello politico e giuridico.

Prescrizione 4: la Commissione può adottare un atto di esecuzione sugli indicatori di rete intelligente a norma dell'articolo 18 bis (articolo 61, paragrafo 5 bis). Questo compito richiede capacità di analisi, regolamentazione e coordinamento in seno alla DG ENER. Tali risorse necessarie coprirebbero in particolare il seguito dato a livello politico e giuridico.

Prescrizione 5: non si ritengono necessarie risorse umane distinte per la DG ENER in relazione all'articolo 18 ter, dato che i progressi compiuti nella diffusione dei sistemi di misurazione intelligenti sono già coperti dagli esercizi di monitoraggio esistenti.

ACER

Prescrizione 6: l'ACER è tenuta, in stretta cooperazione con i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione e i portatori di interessi, a formulare una raccomandazione destinata alle autorità di regolazione sugli indicatori di rete intelligente al fine di misurare l'adozione di tecnologie di rete intelligenti e innovative e di soluzioni digitali nelle reti di trasmissione e distribuzione (articolo 18 bis, paragrafo 2). Tale raccomandazione deve essere formulata entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento e costituisce un compito una tantum.

Prescrizione 7: l'ACER è tenuta a pubblicare una relazione sui progressi compiuti a livello di Unione che valuti lo sviluppo e l'adozione di soluzioni per reti intelligenti e l'uso efficiente dell'infrastruttura elettrica (articolo 18 bis, paragrafo 3). La relazione deve essere pubblicata almeno ogni tre anni dopo la pubblicazione della raccomandazione dell'ACER sugli indicatori di rete intelligente e costituisce un compito ricorrente.

Per le prescrizioni 6 e 7 combinate l'ACER necessita pertanto di personale supplementare per dirigere e svolgere il lavoro specialistico, tra cui la raccomandazione iniziale e il monitoraggio periodico sia dei TSO sia dei DSO, nonché per fornire assistenza nella raccolta dei dati e nell'ambito di altri compiti amministrativi inerenti a questa attività.

Prescrizione 8: l'ACER ha il compito di fornire assistenza alle autorità di regolazione nella determinazione degli indicatori di prestazione (articolo 18, paragrafo 7).

Prescrizione 9: l'ACER ha il compito di pubblicare una relazione sul confronto dell'efficienza tra i gestori dei sistemi di trasmissione e i loro costi, entro il primo giorno del mese successivo a 12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni quattro anni (articolo 18, paragrafo 7).

Prescrizione 10: l'ACER ha il compito di formulare una raccomandazione indirizzata alla Commissione in merito a una proposta di metodologia armonizzata di tariffazione (articolo 61, paragrafo 5 bis).

Per le prescrizioni 8, 9 e 10 l'ACER necessita di personale supplementare per il sostegno orizzontale e le spese generali, nonché di un bilancio operativo per consulenze e sviluppi specializzati.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Un quadro a livello di UE per i costi dell'energia, compresi gli oneri di rete, è più efficace rispetto a misure nazionali distinte in quanto evita la frammentazione. Gli Stati membri da soli non sono in grado di realizzare le riforme necessarie entro i limiti del quadro dell'UE esistente nell'ambito del regolamento sull'energia elettrica. Un quadro giuridico e politico comune consente inoltre un'azione più ambiziosa ed efficace sotto il profilo dei costi.

La proposta stabilisce un approccio coerente dell'UE per le soluzioni non convenzionali, intelligenti e digitali in tutti i sistemi elettrici, tra cui una diffusione minima di sistemi di misurazione intelligenti, una maggiore partecipazione dei consumatori, indicatori di rete intelligente guidati dall'ACER e lo scambio di dati interoperabili di rete.

Le misure proposte sono proporzionate in quanto introducono soltanto le misure necessarie per migliorare l'efficienza della rete, la trasparenza e gli incentivi all'elettrificazione senza imporre un modello tecnologico uniforme od oneri amministrativi eccessivi. Dato che l'iniziativa aggiunge e adegua principalmente le disposizioni della normativa vigente dell'UE, un atto modificativo costituisce lo strumento giuridico appropriato.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

L'esperienza acquisita con l'attuazione del quadro vigente del mercato dell'energia elettrica ha consentito di dimostrare che l'aumento dell'elettrificazione, la rapida diffusione delle energie rinnovabili e la crescente digitalizzazione del sistema elettrico richiedono un approccio più orientato al sistema ed efficiente alla gestione e all'uso delle reti elettriche. I quadri normativi esistenti non sempre hanno fornito incentivi abbastanza forti per un uso efficiente della rete, la flessibilità, l'accesso tempestivo alla rete o la diffusione di soluzioni intelligenti e digitali.

Iniziative politiche recenti, tra le quali figurano il piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili, il pacchetto sulle reti europee e AccelerateEU, hanno inoltre evidenziato la necessità di un approccio più coerente alle componenti normative che contribuiscono ai costi dell'energia elettrica, compresi gli oneri di rete e la tassazione, al fine di sostenere gli obiettivi di elettrificazione, accessibilità economica e competitività.

La precedente esperienza nell'attuazione della normativa dell'Unione in materia di mercato dell'energia elettrica ha inoltre consentito di dimostrare che quadri normativi sempre più tecnici e ad alta intensità di dati richiedono una capacità tecnica, normativa e di monitoraggio adeguata a livello di Unione, anche in seno all'ACER e alla Commissione.

1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

La proposta è in linea con gli obiettivi specificati in AccelerateEU e nel patto per l'industria pulita.

Gli obiettivi della proposta volti a proteggere i consumatori, migliorare la competitività dell'industria dell'UE e stimolare gli investimenti nelle energie rinnovabili e a basse emissioni di carbonio sono inoltre pienamente coerenti con il quadro del Green Deal europeo e del patto per l'industria pulita, nonché coerenti e complementari rispetto alle iniziative in corso. La proposta risponde alle questioni individuate nel piano d'azione della Commissione per un'energia a prezzi accessibili del febbraio 2025, in particolare il fatto che costi dell'energia elevati mettono a rischio la competitività delle imprese europee e rappresentano un onere significativo per i consumatori. È pertanto indispensabile garantire un uso efficiente del sistema energetico, sostenuto da un'adeguata struttura fiscale; ciò svolgerà un ruolo importante nel consentire agli utenti dell'energia elettrica di beneficiare di costi energetici più prevedibili e più bassi.

L'iniziativa proposta è strettamente collegata e complementare alle proposte legislative presentate nel contesto del pacchetto sulle reti, un risultato tangibile fondamentale nell'ambito del patto per l'industria pulita e del piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili, che costituisce parte del programma di lavoro della Commissione per il 2025.

La proposta della Commissione relativa al nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2028-2034 sottolinea "l'importanza vitale di disporre di un'autentica Unione dell'energia e di reti infrastrutturali dell'UE ben integrate", che si riflette in un aumento sostanziale del bilancio proposto per il meccanismo per collegare l'Europa (MCE) per l'energia.

1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Gli ETP sono necessari per compiti supplementari svolti dall'ACER, mentre quelli esistenti non diminuiranno nel prossimo futuro.

Per quanto giuridicamente possibile, gli ETP supplementari richiesti per l'ACER saranno finanziati da una dotazione del programma pertinente nell'ambito della stessa rubrica del QFP, fatto salvo l'accordo sul QFP 2028-2034.

1.6. Durata della proposta e della relativa incidenza finanziaria

☐ **Durata limitata**

☐ in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA;

☐ incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

☒ **Durata illimitata**

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti

☒ **Gestione diretta** a opera della Commissione:

- ☒ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;
- ☐ a opera delle agenzie esecutive

☐ **Gestione concorrente** con gli Stati membri.

☒ **Gestione indiretta** affidando compiti di esecuzione del bilancio:

- ☐ a paesi terzi o organismi da questi designati;
- ☐ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
- ☐ alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;
- ☒ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
- ☐ a organismi di diritto pubblico;
- ☐ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- ☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- ☐ a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;
- ☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

Osservazioni

Non applicabile.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Conformemente al suo regolamento finanziario, l'ACER è tenuta a fornire, nell'ambito del suo documento di programmazione, un programma di lavoro annuale contenente informazioni dettagliate sulle risorse, sia finanziarie che umane, per ciascuna delle attività svolte.

L'ACER riferisce mensilmente alla DG ENER in merito all'esecuzione del bilancio, compresi gli impegni, ai pagamenti per titolo di bilancio e ai tassi di posti vacanti per tipologia di personale.

La DG ENER è direttamente rappresentata negli organi di governance dell'ACER. Attraverso i suoi rappresentanti nel consiglio di amministrazione, la DG ENER sarà informata dell'uso del bilancio e della tabella dell'organico in ciascuna delle riunioni dell'Agenzia nel corso dell'anno.

Infine, sempre in linea con la regolamentazione finanziaria, l'ACER è soggetta a obblighi annuali di comunicazione sulle attività e sull'uso delle risorse attraverso il consiglio di amministrazione e la sua relazione annuale di attività.

I compiti svolti direttamente dalla DG ENER, ove opportuno con il sostegno del JRC, seguiranno il ciclo annuale di pianificazione e monitoraggio attuato dalla Commissione e dalle agenzie esecutive, compresa la comunicazione dei risultati attraverso la relazione annuale di attività della DG ENER e del JRC.

2.2. Sistema o sistemi di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Per quanto concerne le prescrizioni che rientrano nell'ambito di competenza della Commissione, i relativi compiti saranno svolti principalmente dalla DG ENER, con il sostegno scientifico e tecnico del JRC. In funzione delle esigenze di attuazione, alcune attività di sostegno possono essere svolte mediante appalti pubblici, tra cui studi di esperti, sostegno tecnico, seminari, creazione di prototipi o esercizi di convalida. In tali casi, gli appalti sarebbero attuati in regime di gestione diretta nel pieno rispetto del regolamento finanziario. La strategia di controllo per queste spese seguirebbe i normali controlli giuridici, finanziari e operativi ex ante ed ex post della Commissione.

Per quanto concerne le prescrizioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'ACER, l'Agenzia si trova nella posizione migliore per svolgere i compiti relativi alla preparazione delle raccomandazioni e delle relazioni sui progressi compiuti a livello di Unione in relazione agli indicatori di rete intelligente. Anche se l'ACER dovrà sviluppare nuove competenze, la soluzione più efficace sotto il profilo dei costi è comunque quella di assegnare i nuovi compiti previsti dalla presente proposta a un'agenzia esistente che già svolge compiti analoghi.

2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

DG Energia

Gli elementi gestiti direttamente dalla DG Energia possono essere soggetti ai rischi consueti che caratterizzano le procedure di appalto pubblico. Tali rischi sono considerati bassi per quanto riguarda la legittimità e la regolarità della spesa. Sono in atto controlli adeguati ed efficaci a livello istituzionale e di DG. Per quanto riguarda l'efficacia dell'attuazione, il rischio principale è rappresentato da stime errate per quanto riguarda il carico di lavoro creato dalla presente proposta, dato che essa introduce nuovi compiti. Tale rischio deve essere accettato in quanto, come l'esperienza dimostra, se il fabbisogno di risorse supplementari non è incluso nella proposta iniziale, è molto difficile ovviare alla situazione in un momento successivo.

DG JRC

Nell'ambito del processo di valutazione dei rischi per le sue attività scientifiche, il JRC individua i rischi potenziali, ne valuta il livello, pianifica le azioni di mitigazione necessarie e individua i controlli esistenti. Il rischio principale individuato riguarda a) la stima del carico di lavoro correlato ai nuovi compiti associati alla presente proposta (il carico di lavoro per alcuni compiti potrebbe essere sottostimato); b) dati in quantità o di qualità insufficiente a sostegno dei vari nuovi compiti. Per quanto riguarda la lettera a) è necessario accettare il rischio; le misure di mitigazione includono un'attenta pianificazione del personale per tutta la durata delle attività, al fine di garantire competenze adeguate. Per quanto riguarda la lettera b), le azioni comprendono una partecipazione alla progettazione e alla definizione dei processi di raccolta dei dati sin dalle prime fasi, nonché l'individuazione tempestiva, nell'ambito di ciascuna attività che richiede un uso intensivo di dati, dei potenziali ostacoli all'accesso ai dati di interesse e una comunicazione tempestiva con la DG ENER e i portatori di interessi per sollevare la questione della disponibilità dei dati.

ACER

Per quanto riguarda i nuovi compiti dell'ACER, il fatto che la proposta preveda diversi nuovi compiti attenua tale rischio, dato che, se da un lato il carico di lavoro per alcuni compiti futuri può essere sottostimato, dall'altro può essere sovrastimato per altri compiti, lasciando così spazio per un'eventuale futura riassegnazione.

2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

DG Energia e DG JRC

I compiti assegnati alla DG Energia saranno attuati seguendo il sistema di controllo già esistente e il rapporto tra i costi del controllo dovrebbe rimanere stabile (dal 5 % al 6 % dei fondi gestiti sulla base degli esercizi recenti).

ACER

L'assegnazione di compiti supplementari per l'attuale mandato dell'ACER non dovrebbe generare controlli aggiuntivi specifici a livello dell'Agenzia, pertanto il rapporto tra i costi del controllo e il valore dei fondi gestiti rimarrà invariato per l'ACER.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

DG Energia

Nel 2020 la DG Energia ha adottato una strategia antifrode riveduta e, nel 2023, un piano d'azione riveduto per il periodo 2023-2025. La DG Energia sta attualmente

rivedendo la propria strategia antifrode per gli anni 2026-2028, in conformità della metodologia OLAF. La strategia antifrode della DG Energia si basa sulla strategia antifrode della Commissione e su una specifica valutazione dei rischi effettuata internamente per individuare i settori più vulnerabili alle frodi, i controlli già effettuati e le azioni necessarie per migliorare la capacità della DG Energia di prevenire, individuare e rettificare le frodi.

DG JRC

La strategia antifrode del JRC, insieme al relativo piano d'azione, è stata adottata nel 2020 e modificata nel 2024 per rivedere e aggiornare il piano per il periodo 2025-2027. Il piano aggiornato prevede tre nuove azioni: una campagna di sensibilizzazione incentrata sulle questioni etiche e sulle misure antifrode della Commissione, con esempi pertinenti su misura per il personale scientifico del JRC, avviata nella prima metà del 2025; un programma di formazione ampliato che include sessioni tematiche su argomenti quali conflitto di interessi, diritto d'autore, uso dell'intelligenza artificiale, segnalazione di irregolarità e canali di segnalazione, tra gli altri; aggiornamento delle pagine Sharepoint dedicate alle questioni etiche e alle misure antifrode. Le nuove azioni integrano gli sforzi già in atto nell'ambito del piano d'azione 2021-2024 e la partecipazione del JRC al piano d'azione antifrode della Commissione. Il JRC attribuisce grande importanza alla collaborazione con l'OLAF, il gruppo di controllo interno e altri portatori di interessi nell'ambito degli sforzi collettivi volti a combattere le frodi.

ACER

L'ACER applica i principi antifrode delle agenzie decentrate dell'UE, in linea con l'approccio della Commissione e con gli orientamenti dell'OLAF del 2024 per le agenzie decentrate e le imprese comuni. Nel dicembre 2024 l'Agenzia ha adottato una nuova strategia antifrode che abroga la decisione 15/2021 del consiglio di amministrazione dell'Agenzia. La nuova strategia, che si estende dal 2025 al 2027, si basa sugli obiettivi strategici seguenti: ottimizzare le misure di prevenzione delle frodi esistenti, migliorare la tempestività e l'accuratezza dei sistemi di rilevamento esistenti, rafforzare i protocolli di indagine e ottimizzare le azioni correttive per un rapido recupero.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss.[1]	di paesi EFTA[2]	di paesi candidati e potenziali candidati[3]	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
1	02.10.03 Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)	Diss.	SÌ	NO	NO	NO

1 Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
2 EFTA: Associazione europea di libero scambio.
3 Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1.1. Stanziamenti dal bilancio votato

Mln EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale		Numero	1					
DG: JRC			Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**	**TOTALE QFP 2028-2034**
Stanziamenti operativi								
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					**0,000**	
	Pagamenti	(2a)					**0,000**	
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					**0,000**	
	Pagamenti	(2b)					**0,000**	
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici								
Linea di bilancio 01 01 01 Spese di supporto per Orizzonte Europa		(3)				**0,255**	**0,255**	**1,782**
TOTALE stanziamenti per la DG JRC	Impegni	=1a+1b+3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,255**	**0,255**	**1,782**
	Pagamenti	=2a+2b+3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,255**	**0,255**	**1,782**

Gli stanziamenti individuati come necessari nell'ambito della linea di sostegno di Orizzonte Europa (ricerca diretta) saranno riassegnati dalla dotazione del programma assegnata al JRC e non costituiscono una richiesta supplementare rispetto al livello attuale di stanziamenti richiesto nel contesto del progetto di bilancio 2027.

Mln EUR (al terzo decimale)

ACER	Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**	**TOTALE QFP 2028-2034**

Linea di bilancio: 02.10.03 / Contributo del bilancio dell'UE all'agenzia				0,391	**0,391**	**10,039[1]**

Gli stanziamenti / Il contributo del bilancio dell'UE all'agenzia saranno compensati / sarà compensato da una riduzione della dotazione del seguente programma "Meccanismo per collegare l'Europa" / della seguente linea di bilancio: 02.03.01 / nell'anno: 2027

L'importo degli stanziamenti da destinare all'Agenzia nel prossimo QFP è indicativo e subordinato all'accordo sul QFP. Tale importo dovrebbe essere integrato nella sovvenzione destinata all'Agenzia data la natura permanente dei compiti assegnati dalla presente proposta e sarà compensato, se del caso, da una riduzione equivalente della dotazione del programma pertinente nell'ambito della stessa rubrica del QFP. Se è necessaria una riduzione compensativa, potrebbe essere necessario rivedere anche le risorse assegnate all'Agenzia attraverso la procedura di bilancio annuale.

			Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**	**TOTALE QFP 2028-2034**
TOTALE stanziamenti operativi (compreso il contributo all'agenzia decentrata)	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,391	**0,391**	**10,039**
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,391	**0,391**	**10,039**
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,255	**0,255**	**1,782**
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 1	Impegni	=4+6	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,645**	**0,645**	**11,821**
del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	=5+6	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,645**	**0,645**	**11,821**

			Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**	**TOTALE QFP 2028-2034**
• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,391	**0,391**	**10,039**
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,391	**0,391**	**10,039**

[1] Tale cifra tiene conto dell'indicizzazione annuale cumulata del 2 %.

• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)	0,000	0,000	0,000	0,255	**0,255**	**1,782**
TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+6	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,645**	**0,391**	**11,821**
	Pagamenti	=5+6	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,645**	**0,391**	**11,821**

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	**7**	"Spese amministrative"

DG: ENER	Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**	**TOTALE QFP 2028-2034**
• Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,404	**0,404**	**2,828**
• Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,018	**0,018**	**0,126**
TOTALE DG ENER	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,422**	**0,422**	**2,954**
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale (Totale impegni = Totale pagamenti)	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,422**	**0,422**	**2,954**

Mln EUR (al terzo decimale)

		Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**	**TOTALE QFP 2028-2034**
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**1,067**	**1,067**	**14,775**
	Pagamenti	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**1,067**	**1,067**	**14,775**

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

Stanziamenti di impegno in mln EUR (al terzo decimale)

Specificare gli			Anno	Anno	Anno	Anno	Inserire gli anni necessari per evidenziare la	**TOTALE**

obiettivi e i risultati			**2024**		**2025**		**2026**		**2027**		durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)							
	RISULTATI																	
⇩	Tipo[2]	Costo medio	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N. totale	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1[3] …																		
- Risultato																		
- Risultato																		
- Risultato																		
Totale parziale obiettivo specifico 1																		
OBIETTIVO SPECIFICO 2 …																		
- Risultato																		
Totale parziale obiettivo specifico 2																		
TOTALE																		

[2] I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

[3] Come descritto nella sezione 1.3.2. "Obiettivi specifici".

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI	Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE 2021-2027**	**TOTALE QFP 2028-2034**
RUBRICA 7						
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,404	**0,404**	2,828
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,018	**0,018**	0,126
Totale parziale RUBRICA 7	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,422**	**0,422**	**2,954**
Esclusa la RUBRICA 7						
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,255	**0,255**	1,782
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,255**	**0,255**	**1,782**
TOTALE	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,677**	**0,677**	**4,736**

Nel 2027 il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

L'incidenza prevista sulle spese e sul personale per gli anni dal 2028 in poi è aggiunta solo a fini illustrativi e non pregiudica il prossimo quadro finanziario pluriennale. La fonte di finanziamento e la portata dell'impegno finanziario dell'Unione per il periodo successivo al 2027 rimangono subordinate all'esito dei negoziati interistituzionali sul QFP 2028-2034 e dovranno successivamente essere determinate attraverso la procedura di bilancio annuale. Tutti gli stanziamenti e le assegnazioni per il personale a partire dal 2028 sono indicativi.

3.2.4. Fabbisogno previsto di risorse umane

☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1. Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)

STANZIAMENTI VOTATI	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Post 2027
•Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)					
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	0	0	0	1	1
20 01 02 03 (delegazioni UE)	0	0	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)	0	0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)	0	0	0	0,5	0,5
Altre linee di bilancio (specificare)	0	0	0	0	0
• Personale esterno (in ETP)					
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)	0	0	0	2	2
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)	0	0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY] - in sede	0	0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY] - nelle delegazioni UE	0	0	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)	0	0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)	0	0	0	1,5	1,5
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7	0	0	0	0	0
TOTALE	**0**	**0**	**0**	**5**	**5**

	Personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione	**Personale supplementare***		
		Da finanziare a titolo della rubrica 7 o della ricerca	**Da finanziare a titolo della linea BA**	**Da finanziare mediante diritti**
Posti della tabella dell'organico	1 DG ENER 0,5 AD DG JRC		N/D	
Personale esterno (AC, END, INT)	2 AC DG ENER 1,5 AC DG JRC			

L'incidenza prevista sulle spese e sul personale per gli anni dal 2028 in poi è aggiunta solo a fini illustrativi e non pregiudica il prossimo quadro finanziario pluriennale. La fonte di finanziamento e la portata dell'impegno finanziario dell'Unione per il periodo successivo al 2027 rimangono subordinate all'esito dei negoziati interistituzionali sul QFP 2028-2034 e dovranno successivamente essere determinate attraverso la procedura di bilancio annuale. Tutti gli stanziamenti e le assegnazioni per il personale a partire dal 2028 sono indicativi.

Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:

Funzionari e agenti temporanei	L'attuazione delle disposizioni relative agli oneri di rete, agli indicatori di rete intelligente, allo scambio di dati delle reti elettriche e al loro riutilizzo a fini di ricerca e innovazione introduce una serie di compiti nuovi per la Commissione, che richiedono risorse al fine di garantire un'attuazione efficace e tempestiva. Tali compiti hanno natura trasversale, combinano la regolamentazione dell'energia, la politica digitale, la governance dei dati, la cibersicurezza e il sostegno all'innovazione, e richiedono un'interazione costante con un'ampia serie di soggetti a livello di Unione e nazionale. DG ENER L'assegnazione di **un ETP funzionario di ruolo (AD)** all'interno della DG ENER è necessaria al fine di garantire la governance, il coordinamento e la vigilanza normativa a lungo termine del nuovo quadro istituito a norma dell'articolo 18 bis. Rientrano in tale contesto l'orientamento dell'attuazione del quadro per lo scambio di dati delle reti elettriche, la garanzia della coerenza con il quadro giuridico dell'Unione di più ampia portata (compresi il regolamento sui dati, il regolamento sull'IA e la normativa in materia di cibersicurezza), il coordinamento con l'ACER, l'ENTSO-E, l'EU DSO e gli Stati membri e la supervisione del seguito dato al parere della Commissione sul meccanismo di coordinamento. Tali risorse sarebbero collegate alla prescrizione 1 e riguarderebbero in particolare: orientamento del processo e coordinamento normativo - Coordinamento dell'intero processo di attuazione unitamente all'ACER, all'ENTSO-E, all'EU DSO, ai TSO, ai DSO, agli Stati membri e ad altri portatori di interessi; - gestione della preparazione di un parere della Commissione sul meccanismo di coordinamento comunicato a norma dell'articolo 18 bis, paragrafo 5, compresa la valutazione degli elementi di governance, partecipazione, tecnici, operativi, di trasparenza e di cibersicurezza; - garanzia della coerenza dell'iniziativa con il quadro dell'Unione di più ampia portata in materia di mercati dell'energia elettrica, digitalizzazione, cibersicurezza, protezione dei dati, IA e politica industriale; seguito dato a livello politico e giuridico - Valutazione delle implicazioni normative delle raccomandazioni dell'ACER e delle relazioni sui progressi compiuti in relazione agli indicatori di rete intelligente; - seguito da dare all'attuazione del quadro volontario per lo scambio di dati delle reti elettriche, compreso il modo in cui si tiene conto del parere della Commissione; - coordinamento con i servizi competenti della Commissione, in particolare in relazione a questioni relative alla governance dei dati, alla cibersicurezza, all'IA

	e alle infrastrutture critiche; coinvolgimento e monitoraggio dei portatori di interessi - Organizzazione di riunioni di seguito, seminari specialistici e consultazioni mirate con i TSO, i DSO, l'ENTSO-E, l'EU DSO, l'ACER, l'industria, i soggetti del mondo della ricerca e altri portatori di interessi; - monitoraggio dei progressi nell'attuazione e sostegno a favore degli aggiornamenti futuri del quadro di attuazione, ove necessario. Tali compiti hanno natura strutturale e a lungo termine, in quanto riguardano il monitoraggio, l'evoluzione e la governance continui della digitalizzazione delle reti elettriche a livello di Unione. Vanno al di là dell'ambito di attività esistente della DG ENER, che non comprende la vigilanza operativa di un quadro a livello di Unione per lo scambio di dati di rete e l'innovazione. Ciò includerebbe anche un limitato follow-up dell'attuazione in relazione all'articolo 18 ter sui sistemi di misurazione intelligenti. DG JRC La DG JRC ha effettuato una valutazione dettagliata del sostegno tecnico e scientifico necessario ai fini dell'attuazione della proposta e ha riesaminato la possibilità di riassegnazione interna. Considerando che esistono alcune sinergie con le attività in corso nei settori della digitalizzazione del sistema energetico e della cibersicurezza, per attuare tali attività supplementari servono risorse pari a **0,5 ETP AD, riassegnate dalle sue risorse interne**, che saranno destinate all'elaborazione degli atti di esecuzione. Si tratta in particolare di fornire contributi tecnici per la preparazione di atti di esecuzione a norma dell'articolo 61, paragrafo 5 ter, anche per quanto riguarda i modelli di dati, le ontologie, le interfacce, le architetture di interoperabilità e le specifiche tecniche.
Personale esterno	DG ENER **Due ETP agenti contrattuali temporanei (AC)** sono necessari per la preparazione, l'elaborazione e l'adozione di **atti di esecuzione** a norma dell'articolo 61 (metodologie di tariffazione e indicatori di rete intelligente e riutilizzo dei dati) in relazione alle prescrizioni seguenti: - prescrizione 2: alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano orientamenti per consentire il riutilizzo legittimo, sicuro e controllato dei dati delle reti elettriche per fini di ricerca e innovazione di interesse pubblico a sostegno della gestione e dell'ottimizzazione del sistema elettrico a norma dell'articolo 18 bis (articolo 61, paragrafo 5 ter); rientrano in tale contesto la preparazione tecnica e giuridica, la consultazione dei portatori di interessi, la stesura e il seguito dato all'attuazione. Questo compito richiede risorse della DG ENER stimate a 0,5 ETP. Tali risorse coprirebbero in particolare la preparazione, l'elaborazione e la guida dell'adozione di atti di esecuzione a norma

	dell'articolo 61, paragrafi 5 bis e 5 ter, comprese la consultazione interservizi e la consultazione degli Stati membri nell'ambito della pertinente procedura di comitato; - prescrizione 3: la Commissione può adottare un atto di esecuzione che stabilisce orientamenti su una metodologia armonizzata di tariffazione a norma dell'articolo 18 (articolo 61, paragrafo 5 bis). Questo compito richiede ulteriori capacità analitiche, normative e di coordinamento all'interno della DG ENER, comprese risorse stimate a un ETP per la preparazione di un atto di esecuzione. Tali risorse coprirebbero in particolare il seguito da dare a livello politico e giuridico; - prescrizione 4: la Commissione può adottare un atto di esecuzione sugli indicatori di rete intelligente a norma dell'articolo 18 bis (articolo 61, paragrafo 5 bis). Questo compito richiede capacità analitiche, normative e di coordinamento all'interno della DG ENER, comprese risorse stimate a 0,5 ETP per la preparazione di un atto di esecuzione. Tali risorse coprirebbero in particolare il seguito da dare a livello politico e giuridico. Tali attività sono più concentrate nella fase iniziale di attuazione e durante gli aggiornamenti periodici del quadro di attuazione. Richiedono una notevole capacità analitica e di coordinamento per un periodo definito, ma non dovrebbero necessitare di un rafforzamento permanente una volta istituito il quadro di attuazione principale. <u>JRC</u> La DG JRC ha effettuato una valutazione dettagliata del sostegno tecnico e scientifico necessario ai fini dell'attuazione della proposta e ha riesaminato la possibilità di riassegnazione interna. Considerando che esistono alcune sinergie con le attività in corso nei settori della digitalizzazione del sistema energetico e della cibersicurezza, per attuare queste attività supplementari, con risorse pari a **1,5 ETP CA, il JRC riassegnerà proprie risorse interne** allo scopo di fornire consulenza tecnica e scientifica per lo sviluppo del quadro volontario per lo scambio sicuro di dati sull'energia elettrica di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 5. Il contributo del JRC in questo contesto può consistere in orientamenti sulla conduzione delle prove e sulla convalida, e nei requisiti essenziali di cibersicurezza. Per quanto concerne il quadro per lo scambio di dati, il sostegno del JRC si concentrerà in particolare sugli aspetti seguenti: - sostegno alla formulazione di casi d'uso tempestivi e pertinenti per le politiche in materia di pianificazione, gestione e ottimizzazione delle reti elettriche; - sostegno al quadro volontario per lo scambio sicuro di dati delle reti elettriche fornendo metodologie per prove indipendenti, analisi comparative e metodologie di convalida per strumenti digitali innovativi da sviluppare a norma dell'articolo 18 bis, paragrafo 5, pertinenti per la gestione e l'ottimizzazione delle reti elettriche.

3.2.5. Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali

Obbligatorio: nella tabella che segue deve essere riportata la stima migliore degli investimenti connessi a tecnologie digitali derivanti dalla proposta/iniziativa.

In via eccezionale, qualora necessario per l'attuazione della proposta/iniziativa, nella linea designata devono figurare gli stanziamenti a titolo della rubrica 7.

Gli stanziamenti a titolo delle rubriche da 1 a 6 devono figurare come "Spese informatiche per la politica per i programmi operativi". Queste spese si riferiscono al bilancio operativo da utilizzarsi per il riutilizzo/acquisto/sviluppo di piattaforme/strumenti informatici direttamente connessi all'attuazione dell'iniziativa e ai relativi investimenti (ad esempio licenze, studi, archiviazione dei dati ecc.). Le informazioni fornite nella presente tabella devono essere coerenti con i dati riportati nella sezione 4 "Dimensioni digitali".

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici	Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
RUBRICA 7					
Spese informatiche (istituzionali)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Totale parziale RUBRICA 7	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Esclusa la RUBRICA 7					
Spese informatiche per la politica per i programmi operativi	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
TOTALE	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

3.2.6. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

La proposta/iniziativa:

☒ può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

☐ comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

☐ comporta una revisione del QFP.

3.2.7. Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

☒ non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.

☐ prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in mln EUR (al terzo decimale)

	Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento					

TOTALE stanziamenti cofinanziati					

3.2.8. Stima del fabbisogno di risorse umane e dell'utilizzo degli stanziamenti necessari in un'agenzia decentrata

Fabbisogno di personale (in equivalenti a tempo pieno)

Agenzia: ACER	Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**QFP 2028-2034**
Agenti temporanei (gradi AD)					
Agenti temporanei (gradi AST)					
Totale parziale agenti temporanei (AD+AST)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Agenti contrattuali				2	2
Esperti nazionali distaccati					
Totale parziale agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati	***0***	***0***	***0***	***2***	***2***
TOTALE personale	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**

Stanziamenti coperti dal contributo del bilancio dell'UE in mln EUR (al terzo decimale)

Agenzia: ACER	Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE 2021-2027**	**TOTALE 2028-2034**
Titolo 1: spese per il personale				0,091[1]	**0,091**	1,379
Titolo 2: spese per infrastrutture e funzionamento					**0,000**	
Titolo 3: spese operative				0,300	**0,300**	8,660
TOTALE stanziamenti coperti dal bilancio dell'UE	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,391**	**0,391**	**10,039[2]**

[1] Le spese per il personale sono state adeguate per tener conto dell'ipotesi che le assunzioni avvengano a luglio.
Di conseguenza soltanto il 50 % del costo medio è preso in considerazione nel 2027.

[2] Tale cifra comprende l'effetto cumulato dell'indicizzazione annuale del 2 %.

Panoramica/sintesi del fabbisogno di risorse umane e di stanziamenti (in mln EUR) in base alla proposta / all'iniziativa in un'agenzia decentrata

Agenzia: ACER	Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE 2021-2027**	**TOTALE 2028-2034**
Agenti temporanei (AD+AST)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Agenti contrattuali	**0**	**0**	**0**	2	**2**	**2**
Esperti nazionali distaccati	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale personale	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**2**
Stanziamenti coperti dal bilancio dell'UE	0,000	0,000	0,000	0,391	**0,391**	**10,039**
Stanziamenti coperti dai diritti (se del caso)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**	**0,000**
Stanziamenti cofinanziati (se del caso)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**	**0,000**
TOTALE stanziamenti	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,391**	**0,391**	**10,039**

Descrizione dei compiti da svolgere da parte di ACER:

Prescrizione 6: l'ACER è tenuta, in stretta cooperazione con i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione e i portatori di interessi, a formulare una raccomandazione destinata alle autorità di regolazione sugli indicatori di rete intelligente al fine di misurare l'adozione di tecnologie di rete intelligenti e innovative e di soluzioni digitali nelle reti di trasmissione e distribuzione (articolo 18 bis, paragrafo 2). Tale raccomandazione deve essere formulata entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento e costituisce un compito una tantum.

Prescrizione 7: l'ACER è tenuta a pubblicare una relazione sui progressi compiuti a livello di Unione che valuti lo sviluppo e l'adozione di soluzioni per reti intelligenti e l'uso efficiente dell'infrastruttura elettrica (articolo 18 bis, paragrafo 3). La relazione deve essere pubblicata almeno ogni tre anni dopo la pubblicazione della raccomandazione dell'ACER sugli indicatori di rete intelligente e costituisce un compito ricorrente.

Per le prescrizioni 6 e 7 combinate l'ACER necessita pertanto di personale supplementare per dirigere e svolgere il lavoro specialistico, tra cui la raccomandazione iniziale e il monitoraggio periodico sia dei TSO sia dei DSO, nonché per fornire assistenza nella raccolta dei dati e nell'ambito di altri compiti amministrativi inerenti a questa attività.

Prescrizione 8: l'ACER ha il compito di fornire assistenza alle autorità di regolazione nella determinazione degli indicatori di prestazione (articolo 18, paragrafo 7).

Prescrizione 9: l'ACER ha il compito di pubblicare una relazione sul confronto dell'efficienza tra i gestori dei sistemi di trasmissione e i loro costi, entro il primo giorno del mese successivo

a 12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni quattro anni (articolo 18, paragrafo 7).

Prescrizione 10: l'ACER ha il compito di formulare una raccomandazione indirizzata alla Commissione in merito a una proposta di metodologia armonizzata di tariffazione (articolo 61, paragrafo 5 bis).

Per le prescrizioni 8, 9 e 10 l'ACER necessita di personale supplementare per il sostegno orizzontale e le spese generali, nonché di un bilancio operativo per consulenze e sviluppi specializzati.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

☒ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

☐ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

☐ sulle risorse proprie.

☐ su altre entrate.

☐ indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mln EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa[3]			
		Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**
Articolo …….					

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

[3] Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

4. DIMENSIONI DIGITALI

4.1. Prescrizioni di rilevanza digitale

Descrizione di alto livello delle prescrizioni di rilevanza digitale e delle relative categorie (dati, digitalizzazione dei processi e automazione, soluzioni digitali e/o servizi pubblici digitali)

Riferimento alla prescrizione	**Descrizione della prescrizione**	**Soggetti interessati dalla prescrizione**	**Processi di alto livello**	**Categorie**
Prescrizione 1 (P1) – articolo 18 bis, paragrafi 2, 3, 6, e articolo 61, paragrafo 5 bis: Indicatori di rete intelligente e relativo quadro di governance	Tale prescrizione riguarda l'istituzione di un quadro a livello di Unione per gli indicatori di rete intelligente, compresa una raccomandazione dell'ACER, relazioni periodiche sui progressi compiuti a livello di Unione e la possibilità per la Commissione di adottare atti di esecuzione su una metodologia armonizzata. È pertinente dal punto di vista digitale dato che riguarda la misurazione e il monitoraggio dell'adozione di tecnologie di rete intelligenti e innovative e di soluzioni digitali nel contesto delle reti di trasmissione e distribuzione.	ACER; la Commissione; le autorità nazionali di regolazione; i gestori dei sistemi di trasmissione e dei sistemi di distribuzione.	Monitoraggio, comunicazione, valutazione normativa e sviluppo di metodologie armonizzate.	**Dati**.
Prescrizione 2 (P2) – articolo 18 bis, paragrafo 4: Gestione e scambio di dati di rete per la gestione delle reti intelligenti	Questa prescrizione riguarda l'obbligo per i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione di gestire e scambiare i dati di rete in modo armonizzato al fine di consentire lo sviluppo, la diffusione	Gestori dei sistemi di trasmissione, gestori dei sistemi di distribuzione e, indirettamente, altri soggetti pertinenti	Scambio di dati, gestione della rete, monitoraggio, ottimizzazione e coordinamento della	**Dati** **Digitalizzazione e automazione dei processi.**

	e l'uso effettivo delle reti elettriche intelligenti e di soluzioni innovative basate sui dati a sostegno del monitoraggio, dell'ottimizzazione e del coordinamento della gestione delle reti. È pertinente dal punto di vista digitale in quanto disciplina lo scambio e l'uso dei dati relativi alle reti, di mercato e operativi e sostiene la digitalizzazione della gestione del sistema.	coinvolti nella gestione del sistema e nell'integrazione della flessibilità.	gestione del sistema elettrico.	
Prescrizione 3 (P3) – articolo 18 bis, paragrafo 5, e articolo 61, paragrafo 5 ter: Quadro volontario per lo scambio sicuro di dati delle reti elettriche per l'innovazione	Tale prescrizione riguarda l'istituzione volontaria di un quadro sicuro per lo scambio di dati delle reti elettriche, predisposto congiuntamente dall'ENTSO-E e dall'EU DSO, al fine di sostenere lo sviluppo, la sperimentazione, l'integrazione e la diffusione di tecnologie innovative per la gestione e l'ottimizzazione delle reti, nonché il relativo conferimento alla Commissione del potere di adottare atti di esecuzione per stabilire orientamenti sul riutilizzo lecito, sicuro e controllato dei dati per fini di ricerca e innovazione di interesse pubblico. È pertinente dal punto di vista digitale in quanto riguarda lo scambio strutturato di dati, modelli di dati, formati, ontologie e interfacce comuni, nonché modalità digitali per la sperimentazione, l'analisi comparativa, la convalida,	I gestori dei sistemi di trasmissione, i gestori dei sistemi di distribuzione, l'ENTSO-E, l'EU DSO, la Commissione e i pertinenti portatori di interessi partecipanti, quali le organizzazioni di ricerca e tecnologia e i fornitori di soluzioni industriali.	Condivisione dei dati, accesso sicuro ai dati, sperimentazione e convalida di strumenti digitali, governance dell'interoperabilità e sostegno all'innovazione.	**Dati**, **soluzioni digitali** e **digitalizzazione e automazione dei processi**.

	l'interoperabilità e la gestione del ciclo di vita degli strumenti digitali.			

4.2. Dati

Descrizione di alto livello dei dati che rientrano nell'ambito di applicazione

Tipo di dati	**Riferimento alle prescrizioni**	**Norma e/o specifica**
I dati in questione riguardano l'adozione di tecnologie di rete intelligenti e innovative e di soluzioni digitali nel contesto delle reti di trasmissione e distribuzione, nonché l'uso efficiente dell'infrastruttura elettrica. Tali dati dovrebbero basarsi principalmente sulle relazioni nazionali esistenti a norma dell'articolo 59, lettera l), della direttiva (UE) 2019/944, integrate, se necessario, da dati supplementari specificati mediante la raccomandazione dell'ACER e, se adottati, negli atti di esecuzione della Commissione sugli indicatori di rete intelligente.	Prescrizione 1 (Indicatori di rete intelligente)	In questa fase, nel testo giuridico non è prescritta alcuna norma tecnica specifica; qualsiasi ulteriore armonizzazione della metodologia, degli indicatori o dei formati di comunicazione sarebbe affrontata nella raccomandazione ed eventualmente in un atto di esecuzione.
I dati interessati sono quelli delle reti elettriche necessari per lo sviluppo, la diffusione e l'uso efficace delle reti elettriche intelligenti e di soluzioni innovative basate sui dati a sostegno della gestione delle reti. A seconda del caso d'uso, tali dati possono includere i dati relativi alla topologia della rete e alle risorse, le misurazioni operative, i flussi di carico, i dati relativi a tensione e congestione, i dati concernenti indisponibilità e manutenzione, i dati relativi a dispacciamento e riduzione di capacità, i dati relativi alla connessione e alla capacità, i dati relativi alla flessibilità e le previsioni e i vincoli operativi pertinenti per la gestione dei sistemi di trasmissione e distribuzione.	Prescrizione 2 (Scambio di dati di rete per la gestione delle reti intelligenti)	Il testo giuridico non prescrive di per sé norme tecniche dettagliate. Le specifiche e i modelli settoriali esistenti, compresi, se del caso, lo standard di scambio del modello comune di rete (Common Grid Model Exchange Standard, CGMES) o altre soluzioni di interoperabilità nel settore dell'energia elettrica, possono essere pertinenti nella fase di attuazione.

Si tratta dei dati delle reti elettriche e delle relative informazioni tecniche utilizzati nell'ambito di un quadro sicuro volontario per finalità di ricerca e innovazione di interesse pubblico a sostegno della gestione e dell'ottimizzazione del sistema elettrico. A seconda del caso d'uso concreto, tali dati possono includere dati operativi, di pianificazione, sulle risorse, sulla flessibilità e sulle prestazioni del sistema forniti dai gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione partecipanti, nonché metadati, dati di riferimento e risultati generati attraverso attività di prova e convalida.	Prescrizione 3 (quadro per lo scambio sicuro di dati delle reti elettriche per l'innovazione)	La proposta prevede che gli atti di esecuzione della Commissione possano specificare o aggiornare i modelli di dati, i formati, le ontologie e le interfacce pertinenti per il quadro, unitamente a condizioni in materia di trasparenza, responsabilità, cibersicurezza e attenuazione dei rischi.

Allineamento con la strategia europea per i dati

Spiegazione del modo in cui le prescrizioni sono allineate alla strategia europea per i dati

La prescrizione 1 (indicatori di rete intelligente) è in linea con la strategia europea per i dati nella misura in cui sostiene un uso coerente ed equo dei dati per il monitoraggio normativo e lo sviluppo di politiche nel settore dell'energia, basandosi nel contempo su strutture di comunicazione settoriali esistenti.

La prescrizione 2 (scambio di dati di rete per la gestione delle reti intelligenti) è allineata alla strategia europea per i dati in quanto sostiene la condivisione e l'interoperabilità dei dati settoriali in modo coerente con le norme dell'Unione in materia di protezione dei dati, cibersicurezza e accesso equo ai dati. Integra inoltre il quadro esistente dei dati sull'energia senza duplicare il regolamento sui dati, dato che riguarda i dati di rete regolamentati e la cooperazione tra soggetti regolamentati per la gestione del sistema.

La prescrizione 3 (quadro per lo scambio sicuro di dati delle reti elettriche per l'innovazione) è in linea con la strategia europea per i dati in quanto mira a consentire il riutilizzo lecito, sicuro e controllato dei dati all'interno di un quadro settoriale specifico, nel rispetto delle norme dell'UE in materia di regolamento generale sulla protezione dei dati, regolamento sui dati, regolamento sull'IA e altre normative applicabili. Nella pratica, tale quadro sosterrebbe anche lo sviluppo e la diffusione di soluzioni basate sull'IA a sostegno della gestione e dell'ottimizzazione del sistema elettrico. Tale sviluppo e diffusione dovrebbero avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'IA) e di altre normative applicabili dell'Unione, in particolare per quanto concerne la gestione dei rischi, la governance dei dati, la trasparenza, la sorveglianza umana, la solidità e la cibersicurezza.

Allineamento con il principio "una tantum"

Spiegazione del modo in cui è stato preso in considerazione il principio "una tantum" e di come è stata esplorata la possibilità di riutilizzare i dati esistenti

Per quanto riguarda la prescrizione 1 (indicatori di rete intelligente), la proposta segue il principio una tantum basandosi, per quanto possibile, sugli obblighi nazionali di comunicazione già esistenti anziché creare un sistema di comunicazione completamente nuovo.

Per quanto riguarda la prescrizione 2 (scambio di dati di rete per la gestione delle reti intelligenti) il principio "una tantum" è rispettato in quanto la disposizione si basa su dati già generati e utilizzati dai gestori dei sistemi nel corso normale della gestione del sistema; non crea un obbligo generale di raccogliere nuovamente le stesse informazioni da fonti nuove, ma mira piuttosto a migliorare le modalità di scambio e uso dei dati esistenti.

Per quanto riguarda la prescrizione 3 (quadro per lo scambio sicuro di dati delle reti elettriche per l'innovazione), il principio "una tantum" dovrebbe guidare l'attuazione del quadro, in particolare riutilizzando le serie di dati settoriali, i canali di comunicazione e le soluzioni tecniche esistenti, ove possibile, ed evitando inutili duplicazioni degli obblighi di raccolta o trasmissione.

Spiegazione del modo in cui i dati di nuova creazione sono reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili e soddisfino standard di elevata qualità

Non applicabile.

Flussi di dati

Descrizione di alto livello dei flussi di dati

Tipo di dati	**Riferimenti alle prescrizioni**	**Soggetti che forniscono i dati**	**Soggetti che ricevono i dati**	**Motivo dello scambio di dati**	**Frequenza (se del caso)**
Dati relativi all'adozione di tecnologie di rete intelligenti e innovative e di soluzioni digitali	Prescrizione 1 (Indicatori di rete intelligente)	Autorità nazionali di regolazione e, se del caso, gestori dei sistemi	L'ACER per la preparazione della raccomandazione e delle relazioni sui progressi compiuti,	Primo motivo: entrata in vigore del regolamento.	Seguito dalla preparazione della raccomandazione dell'ACER entro un anno e,

			che sono poi trasmesse alla Commissione.		successivamente, dal regolare ciclo triennale di comunicazioni.
I dati interessati sono quelli delle reti elettriche necessari per lo sviluppo, la diffusione e l'uso efficace delle reti elettriche intelligenti e di soluzioni innovative basate sui dati a sostegno della gestione delle reti.	Prescrizione 2 (Scambio di dati di rete per la gestione delle reti intelligenti)	Gestori di rete	Gestori di rete	Il sistema operativo deve essere collegato al monitoraggio, all'ottimizzazione e al coordinamento della gestione della rete, compresa l'integrazione della gestione della domanda, delle fonti energetiche rinnovabili e della flessibilità non fossile.	La frequenza di tali scambi dipenderebbe dal caso d'uso operativo e potrebbe spaziare dagli scambi quasi in tempo reale alla condivisione periodica di dati statici o relativi alla pianificazione.
Dati relativi delle reti elettriche e relative informazioni tecniche utilizzati nell'ambito di un quadro sicuro volontario per finalità di ricerca e innovazione di interesse pubblico a sostegno della gestione e dell'ottimizzazione del sistema elettrico.	Prescrizione 3 (quadro per lo scambio sicuro di dati delle reti elettriche per l'innovazione)	I principali flussi di dati proverrebbero dai gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione partecipanti al meccanismo di coordinamento, avrebbero luogo tra i partecipanti a tale quadro in base a norme di governance concordate, dall'ENTSO-E e dall'EU DSO alla Commissione al momento della comunicazione delle modalità tecniche e di governance, e dalla Commissione ai partecipanti tramite il		Istituzione volontaria del meccanismo di coordinamento da parte degli operatori interessati, seguita dalla comunicazione alla Commissione degli elementi tecnici e di governance	I successivi scambi di dati dipenderebbero dalla partecipazione al quadro e dalle attività concrete di ricerca, sperimentazione, analisi comparativa e diffusione svolte

		suo parere e, se adottati, mediante atti di esecuzione.	pertinenti.	nel suo contesto.

4.3. Soluzioni digitali

Descrizione di alto livello delle soluzioni digitali

Soluzione digitale	Riferimenti alle prescrizioni	Principali funzionalità prescritte	Organismo responsabile	Come si provvede all'accessibilità?	Come viene presa in considerazione l'esigenza della riutilizzabilità?	Uso di tecnologie di IA (se del caso)
Soluzione digitale n. 1 Sistemi di comunicazione, monitoraggio e analisi esistenti per gli indicatori di rete intelligente	Prescrizione 1	La proposta non crea una nuova piattaforma digitale autonoma dell'Unione. Le soluzioni digitali pertinenti sono i sistemi di comunicazione, monitoraggio e analisi esistenti utilizzati dall'ACER e dalle autorità nazionali di regolazione per raccogliere, elaborare e valutare le informazioni sulle prestazioni delle reti e sull'adozione di soluzioni di rete intelligenti e digitali. A seconda dei futuri atti di esecuzione, potrebbe essere necessario aggiornare tali sistemi esistenti per sostenere	L'ACER è competente per la relazione sui progressi compiuti e la raccomandazione a livello di Unione. Le autorità nazionali di regolazione sono competenti per il monitoraggio e la rendicontazione a livello nazionale.	Non sono stabilite prescrizioni specifiche in materia di accessibilità, dato che si tratta principalmente di sistemi normativi e rivolti agli esperti piuttosto che di servizi digitali rivolti al pubblico. Risultati quali le relazioni dell'ACER dovrebbero tuttavia rimanere accessibili al pubblico, in linea con le pratiche esistenti in materia di trasparenza. La riutilizzabilità è garantita basandosi sugli strumenti normativi esistenti in materia di comunicazione e analisi anziché creare una nuova soluzione ex novo.		Attualmente la proposta non richiede l'uso dell'IA per questa soluzione digitale.

		una metodologia più armonizzata relativa agli indicatori, strutture comuni di comunicazione e risultati analitici comparabili.			
Soluzione digitale n. 2 Interfacce per lo scambio di dati di rete, sistemi e componenti di interoperabilità per la gestione delle reti intelligenti	Prescrizione 2	Le soluzioni digitali pertinenti sono le interfacce, i sistemi e i componenti dell'interoperabilità utilizzati dai gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione per scambiare e trattare i dati di rete in modo armonizzato. Tra questi possono figurare interfacce da macchina a macchina, gateway per lo scambio di dati, modelli semantici condivisi, sistemi di gestione dei dati e altri strumenti digitali a sostegno del monitoraggio, dell'ottimizzazione e del coordinamento della	Gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione, che agiscono nell'ambito delle loro attuali responsabilità operative.	La proposta non istituisce un servizio digitale rivolto ai cittadini e pertanto non solleva questioni specifiche di accessibilità per il grande pubblico. Le soluzioni digitali sono intese a sostenere l'interoperabilità e il riutilizzo dei dati e dovrebbero, ove possibile, basarsi su soluzioni e norme settoriali esistenti piuttosto che richiedere architetture completamente nuove.	Il testo prevede lo sviluppo e la gestione di soluzioni innovative basate sui dati, che possono includere strumenti basati sull'IA per la previsione, l'ottimizzazione o l'osservabilità del sistema.

		gestione delle reti.			
Soluzione digitale n. 3 Quadro per lo scambio sicuro di dati delle reti elettriche per l'innovazione	Prescrizione 3	La soluzione digitale pertinente è il quadro per lo scambio sicuro dei dati delle reti elettriche istituito su base volontaria attraverso un meccanismo di coordinamento predisposto congiuntamente dall'ENTSO-E e dall'EU DSO. Tale quadro può basarsi su piattaforme digitali, ambienti di trattamento sicuri, ambienti condivisi di prova e analisi comparativa, strumenti di convalida e altre infrastrutture digitali necessarie per sostenere lo sviluppo, la sperimentazione, l'integrazione e la diffusione di tecnologie innovative per la gestione e l'ottimizzazione della	I gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione partecipanti sono i principali responsabili, mentre l'ENTSO-E e l'EU DSO agevolano congiuntamente il meccanismo di coordinamento. La Commissione esercita la vigilanza attraverso il proprio parere sulle modalità tecniche e di governance comunicate e attraverso eventuali atti di esecuzione a norma dell'articolo 61, paragrafo 5 ter.	La proposta non prescrive un'architettura tecnologica specifica, che preserva la flessibilità necessaria per basarsi su infrastrutture esistenti o pilota. La riutilizzabilità costituisce una caratteristica centrale, in quanto il quadro è inteso a consentire l'utilizzo di soluzioni innovative sviluppate da parte di altri gestori europei dei sistemi di trasmissione e distribuzione che richiedono l'accesso attraverso il meccanismo di coordinamento. Non vi sono prescrizioni specifiche di accessibilità, in quanto non si tratta di un servizio rivolto al pubblico.	Il quadro è concepito espressamente per sostenere le tecnologie innovative e può includere strumenti basati sull'IA, anche per la modellizzazione, la sperimentazione, l'ottimizzazione o la convalida.

		rete.			

Per ciascuna soluzione digitale, spiegare il modo in cui la soluzione digitale è conforme alle politiche digitali e agli atti legislativi applicabili

Soluzione digitale n. 1

Politica digitale e/o settoriale (se applicabili)	**Spiegazione sull'allineamento della soluzione alla politica in questione**
Regolamento sull'IA	Qualsiasi uso futuro di strumenti analitici basati sull'IA da parte dell'ACER o delle autorità nazionali di regolazione dovrebbe essere conforme al regolamento sull'IA.
Quadro dell'UE in materia di cibersicurezza	La soluzione deve inoltre rimanere coerente con il quadro generale dell'Unione in materia di protezione dei dati e cibersicurezza.
eIDAS	Nessun legame specifico
Sportello digitale unico e IMI	Nessun legame specifico
Altro	

Soluzione digitale n. 2 Interfacce per lo scambio di dati di rete, sistemi e componenti di interoperabilità per la gestione delle reti intelligenti

Politica digitale e/o settoriale (se applicabili)	**Spiegazione sull'allineamento della soluzione alla politica in questione**
Regolamento sull'IA	Qualora tali strumenti siano utilizzati, dovrebbero essere conformi al quadro applicabile dell'Unione, in particolare al regolamento sull'IA, se del caso.
Quadro dell'UE in materia di cibersicurezza	Qualora tali strumenti siano utilizzati, dovrebbero essere conformi al quadro dell'Unione applicabile, in particolare agli obblighi relativi alla direttiva NIS 2 applicabili ai soggetti interessati e ad altre prescrizioni di cibersicurezza previste dal diritto settoriale.
eIDAS	Nessun legame specifico
Sportello digitale unico e IMI	Nessun legame specifico

Altro	

Soluzione digitale n. 3 Quadro per lo scambio sicuro di dati delle reti elettriche per l'innovazione

Politica digitale e/o settoriale (se applicabili)	**Spiegazione sull'allineamento della soluzione alla politica in questione**
Regolamento sull'IA	Qualora siano utilizzati strumenti basati sull'IA, la conformità al regolamento sull'IA è espressamente pertinente, unitamente al regolamento generale sulla protezione dei dati, al regolamento sui dati, alle norme in materia di cibersicurezza e ad altre normative applicabili dell'Unione.
Quadro dell'UE in materia di cibersicurezza	Laddove siano utilizzati strumenti basati sull'IA, conformità alle norme in materia di cibersicurezza e ad altre normative applicabili dell'Unione
eIDAS	Nessun legame specifico
Sportello digitale unico e IMI	Nessun legame specifico
Altro	

4.4. Valutazione dell'interoperabilità

Per la presente iniziativa legislativa, le prescrizioni relative allo scambio di dati, agli indicatori di rete intelligente, al quadro coordinato per l'innovazione e ai sistemi di misurazione intelligenti non istituiscono né incidono su un servizio pubblico digitale transeuropeo ai sensi del regolamento su un'Europa interoperabile. Riguardano principalmente obblighi normativi, modalità di scambio dei dati operativi e infrastrutture digitali dei soggetti regolamentati del settore dell'energia elettrica, piuttosto che i servizi digitali forniti da soggetti o enti pubblici dell'Unione ad altri soggetti o enti pubblici, ai cittadini o alle imprese. L'iniziativa politica non incide su alcun servizio pubblico digitale transfrontaliero e, pertanto, la sezione relativa alla valutazione dell'interoperabilità non si applica.

4.5. Misure a sostegno dell'attuazione digitale

Descrizione di alto livello delle misure a sostegno dell'attuazione digitale

Descrizione della misura	**Riferimenti alle prescrizioni**	**Ruolo della Commissione** (se del caso)	**Soggetti da coinvolgere** (se del caso)	**Calendario previsto** (se del caso)
Per quanto riguarda la prescrizione 1, un'importante misura di attuazione consiste nella preparazione da parte dell'ACER di una raccomandazione sugli indicatori di rete intelligente, seguita, se del caso, da atti di esecuzione della Commissione che stabiliscono una metodologia armonizzata. Questa misura sostiene lo sviluppo graduale di un quadro più coerente a livello di Unione per misurare l'adozione di soluzioni di rete intelligenti e digitali e il loro contributo all'uso efficiente dell'infrastruttura elettrica.	Prescrizione 1 (Indicatori di rete intelligente)	Il ruolo della Commissione consisterebbe nel valutare la necessità di un'ulteriore armonizzazione e, se del caso, nell'adottare atti di esecuzione.	Tra i soggetti coinvolti figurano l'ACER, la Commissione, le autorità nazionali di regolazione, i gestori dei sistemi di trasmissione, i gestori dei sistemi di distribuzione e i portatori di interessi.	Il primo traguardo sarebbe costituito dalla raccomandazione dell'ACER **entro un anno dall'entrata in vigore**, seguita da eventuali atti di esecuzione in una fase successiva, se necessario.
Per quanto riguarda la prescrizione 2, la principale misura di attuazione consiste nel graduale adattamento da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione delle loro modalità di gestione, scambio e interoperabilità dei dati, affinché i dati di rete possano essere utilizzati in modo più armonizzato per sostenere la diffusione delle reti	Prescrizione 2 (Scambio di dati di rete per la gestione delle reti intelligenti)	Il ruolo della Commissione consisterebbe principalmente nel monitoraggio delle politiche e nel dare seguito alle stesse nel contesto dell'attuazione del	Tra i soggetti coinvolti figurerebbero i gestori dei sistemi di trasmissione, i gestori dei sistemi di distribuzione, le autorità nazionali di regolazione e, se	L'attuazione inizierebbe **a decorrere dalla data di applicazione del regolamento** e procederebbe progressivamente man mano che gli operatori adeguano i sistemi e i processi esistenti.

intelligenti e di soluzioni innovative basate sui dati. Si tratta principalmente di una misura di attuazione operativa a livello settoriale piuttosto che di una misura che deve essere specificata da un atto della Commissione.		regolamento.	del caso, l'ENTSO-E e l'EU DSO.	
Per quanto riguarda la prescrizione 3, una misura di attuazione fondamentale è costituita dall'istituzione del meccanismo di coordinamento predisposto congiuntamente dall'ENTSO-E e dall'EU DSO, compreso lo sviluppo di norme in materia di governance e di partecipazione, norme tecniche e operative e norme in materia di cibersicurezza per il quadro volontario per lo scambio sicuro di dati delle reti elettriche. Un'ulteriore misura di sostegno è l'adozione da parte della Commissione di atti di esecuzione a norma dell'articolo 61, paragrafo 5 ter, che stabiliscono orientamenti comuni in materia di modelli di dati, formati, ontologie, interfacce, trasparenza e prescrizioni concernenti la gestione dei rischi.	Prescrizione 3 (quadro per lo scambio sicuro di dati delle reti elettriche per l'innovazione)	Il ruolo della Commissione consisterebbe pertanto nel ricevere le modalità comunicate, nel formulare un parere al riguardo e, se del caso, nell'adottare atti di esecuzione a sostegno di una diffusione più coerente e sicura.	Tra i soggetti coinvolti figurerebbero la Commissione, l'ENTSO-E, l'EU DSO, i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione partecipanti nonché i portatori di interessi europei, quali le organizzazioni di ricerca e tecnologia e i fornitori di soluzioni industriali.	Il meccanismo di coordinamento dovrebbe essere elaborato **dopo l'entrata in vigore del regolamento**, mentre gli atti di esecuzione seguirebbero successivamente, in funzione dei progressi compiuti in relazione al quadro e della necessità di ulteriori precisazioni.

ALLEGATO
della SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

Nome della proposta:

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2019/943 per quanto riguarda bollette dell'energia elettrica adeguate alle esigenze future nell'Unione europea, mediante la riduzione dei costi del sistema e la promozione dell'elettrificazione e della digitalizzazione

1. QUANTITÀ e COSTO delle RISORSE UMANE CONSIDERATE NECESSARIE
2. COSTO delle ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE
3. COSTI AMMINISTRATIVI TOTALI
4. METODI di CALCOLO UTILIZZATI per STIMARE I COSTI

4.1. Risorse umane

4.2. Altre spese amministrative

1. Costo delle risorse umane considerate necessarie

☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

1.1. Finanziamento a titolo del bilancio votato

1.1.1 DG ENER

Mln EUR (al terzo decimale)

RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale		2024		2025		2026		2027		TOTALE 2021-2027		TOTALE 2028-2034	
		ETP	Stanziamenti	ETP	Stanziamenti	ETP	Stanziamenti	ETP	Stanziamenti	**ETP**	**Stanziamenti**	**ETP**	**Stanziamenti**
Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)													
20 01 02 01 - Sede e uffici di rappresentanza	AD		0,000		0,000		0,000	1	0,194	**1**	**0,194**	**1**	**0,194**
	AST		0,000		0,000		0,000		0,000	**0**	**0,000**	**0**	**0,000**
20 01 02 03 - Delegazioni UE	AD		0,000		0,000		0,000		0,000	**0**	**0,000**	**0**	**0,000**
	AST		0,000		0,000		0,000		0,000	**0**	**0,000**	**0**	**0,000**
Personale esterno													
20 02 01 e 20 02 02 – Personale esterno – Sede e uffici di rappresentanza	AC		0,000		0,000		0,000	2	0,210	**2**	**0,210**	**2**	**0,210**
	END		0,000		0,000		0,000		0,000	**0**	**0,000**	**0**	**0,000**
20 02 03 – Personale esterno - Delegazioni dell'Unione	AC		0,000		0,000		0,000		0,000	**0**	**0,000**	**0**	**0,000**
	AL		0,000		0,000		0,000		0,000	**0**	**0,000**	**0**	**0,000**
	END		0,000		0,000		0,000		0,000	**0**	**0,000**	**0**	**0,000**
	JPD		0,000		0,000		0,000		0,000	**0**	**0,000**	**0**	**0,000**

Altre linee di bilancio connesse alle risorse umane (*specificare*)	AC		0,000		0,000		0,000		0,000	**0**	**0,000**	**0**	**0,000**
	END		0,000		0,000		0,000		0,000	**0**	**0,000**	**0**	**0,000**
Totale parziale Risorse umane - RUBRICA 7		**0**	**0,000**	**0**	**0,000**	**0**	**0,000**	**3**	**0,404**	**3**	**0,404**	**3**	**0,404**

Esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale		**2024**		**2025**		**2026**		**2027**		**TOTALE 2021-2027**		**TOTALE 2028-2034**	
		ETP	Stanziamenti	ETP	Stanziamenti	ETP	Stanziamenti	ETP	Stanziamenti	ETP	Stanziamenti	ETP	Stanziamenti
Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)													
01 01 01 01 ricerca indiretta	AD		0,000		0,000		0,000		0,000	**0**	**0,000**		
	AST		0,000		0,000		0,000		0,000	**0**	**0,000**		
01 01 01 11 ricerca diretta	AD		0,000		0,000		0,000		0,000	**0**	**0,000**		
	AST		0,000		0,000		0,000		0,000	**0**	**0,000**		
Altro (specificare)	AD		0,000		0,000		0,000		0,000	**0**	**0,000**		
	AST		0,000		0,000		0,000		0,000	**0**	**0,000**		
Personale esterno													
Personale esterno finanziato con gli stanziamenti operativi	- in sede AC		0,000		0,000		0,000		0,000	**0**	**0,000**		
	- in sede END		0,000		0,000		0,000		0,000	**0**	**0,000**		
	- presso le delegazioni dell'Unione AC		0,000		0,000		0,000		0,000	**0**	**0,000**		
	- presso le delegazioni dell'Unione AL									**0**	**0,000**		
	- presso le delegazioni dell'Unione END		0,000		0,000		0,000		0,000	**0**	**0,000**		
	- presso le delegazioni dell'Unione JPD									**0**	**0,000**		

01 01 01 02 ricerca indiretta	AC		0,000		0,000		0,000		0,000	**0**	**0,000**		
	END		0,000		0,000		0,000		0,000	**0**	**0,000**		
01 01 01 12 ricerca diretta	AC		0,000		0,000		0,000		0,000	**0**	**0,000**		
	END		0,000		0,000		0,000		0,000	**0**	**0,000**		
Altre linee di bilancio connesse alle risorse umane (specificare)	AC		0,000		0,000		0,000		0,000	**0**	**0,000**		
	END		0,000		0,000		0,000		0,000	**0**	**0,000**		
Totale parziale Risorse umane - esclusa la RUBRICA 7		**0**	**0,000**	**0**	**0,000**	**0**	**0,000**	**0**	**0,000**	**0**	**0,000**		
Totale Risorse umane (tutte le rubriche del QFP)		**0**	**0,000**	**0**	**0,000**	**0**	**0,000**	**3**	**0,404**	**3**	**0,404**	**3**	**0,404**

1.1.2 DG JRC

Mln EUR (al terzo decimale)

RUBRICA 7		2024		2025		2026		2027		TOTALE 2021-2027		TOTALE 2028-2034	
del quadro finanziario pluriennale		ETP	Stanziamenti	ETP	Stanziamenti	ETP	Stanziamenti	ETP	Stanziamenti	**ETP**	**Stanziamenti**	**ETP**	**Stanziamenti**
Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)													
20 01 02 01 - Sede e uffici di rappresentanza	AD		0,000		0,000		0,000		0,000	**0**	**0,000**		
	AST		0,000		0,000		0,000		0,000	**0**	**0,000**		
20 01 02 03 - Delegazioni UE	AD		0,000		0,000		0,000		0,000	**0**	**0,000**		
	AST		0,000		0,000		0,000		0,000	**0**	**0,000**		
Personale esterno													
20 02 01 e 20 02 02 – Personale esterno – Sede e uffici di rappresentanza	AC		0,000		0,000		0,000		0,000		**0,000**		
	END		0,000		0,000		0,000		0,000	**0**	**0,000**		
20 02 03 – Personale esterno - Delegazioni dell'Unione	AC		0,000		0,000		0,000		0,000	**0**	**0,000**		
	AL		0,000		0,000		0,000		0,000	**0**	**0,000**		
	END		0,000		0,000		0,000		0,000	**0**	**0,000**		
	JPD		0,000		0,000		0,000		0,000	**0**	**0,000**		
Altre linee di bilancio connesse alle risorse umane (specificare)	AC		0,000		0,000		0,000		0,000	**0**	**0,000**		
	END		0,000		0,000		0,000		0,000	**0**	**0,000**	**0**	**0,000**
Totale parziale Risorse		**0**	**0,000**	**0**	**0,000**	**0**	**0,000**	**0**	**0,000**	**0**	**0,000**	**0**	**0,000**

umane - RUBRICA 7												

Esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale		2024		2025		2026		2027		TOTALE 2021-2027		TOTALE 2028-2034	
		ETP	Stanziamenti	ETP	Stanziamenti	ETP	Stanziamenti	ETP	Stanziamenti	ETP	Stanziamenti	ETP	Stanziamenti
Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)													
01 01 01 01 ricerca indiretta	AD		0,000		0,000		0,000		0,000	**0**	**0,000**		
	AST		0,000		0,000		0,000		0,000	**0**	**0,000**		
01 01 01 11 ricerca diretta	AD		0,000		0,000		0,000	0,5	0,097	**0,5**	**0,097**	**0,5**	**0,679**
	AST		0,000		0,000		0,000		0,000	**0**	**0,000**		
Altro (specificare)	AD		0,000		0,000		0,000		0,000	**0**	**0,000**		
	AST		0,000		0,000		0,000		0,000	**0**	**0,000**		
Personale esterno													
Personale esterno finanziato con gli stanziamenti operativi	- in sede AC		0,000		0,000		0,000		0,000	**0**	**0,000**		
	- in sede END		0,000		0,000		0,000		0,000	**0**	**0,000**		
	- presso le delegazioni dell'Unione AC		0,000		0,000		0,000		0,000	**0**	**0,000**		
	- presso le delegazioni dell'Unione AL		0,000		0,000		0,000		0,000	**0**	**0,000**		
	- presso le delegazioni dell'Unione END		0,000		0,000		0,000		0,000	**0**	**0,000**		
	- presso le delegazioni dell'Unione JPD									**0**	**0,000**		
01 01 01 02 ricerca indiretta	AC		0,000		0,000		0,000		0,000	**0**	**0,000**		

	END		0,000		0,000		0,000		0,000	**0**	**0,000**		
01 01 01 12 ricerca diretta	AC		0,000		0,000		0,000	1,5	0,158	**1,5**	**0,158**	**1,5**	**1,103**
	END		0,000		0,000		0,000		0,000	**0**	**0,000**		
Altre linee di bilancio connesse alle risorse umane (specificare)	AC		0,000		0,000		0,000		0,000	**0**	**0,000**		
	END		0,000		0,000		0,000		0,000	**0**	**0,000**		
Totale parziale Risorse umane - esclusa la RUBRICA 7		**0**	**0,000**	**0**	**0,000**	**0**	**0,000**	**2**	**0,255**	**2**	**0,255**	**2**	**1,782**
Totale Risorse umane (tutte le rubriche del QFP)		**0**	**0,000**	**0**	**0,000**	**0**	**0,000**	**2**	**0,255**	**2**	**0,255**	**2**	**1,782**

1.1.3 Totale

RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale		2024		2025		2026		2027		TOTALE 2021-2027		TOTALE 2028-2034	
		ETP	Stanziamenti	ETP	Stanziamenti	ETP	Stanziamenti	ETP	Stanziamenti	**ETP**	**Stanziamenti**	**ETP**	**Stanziamenti**
Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)													
20 01 02 01 - Sede e uffici di rappresentanza	AD	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1	0,194	**1**	**0,194**	1	1,358
	AST	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	**0**	**0,000**		
20 01 02 03 - Delegazioni UE	AD	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	**0**	**0,000**		
	AST	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	**0**	**0,000**		
Personale esterno													
20 02 01 e 20 02 02 – Personale esterno – Sede e uffici di rappresentanza	AC	0	0,000	0	0,000	0	0,000	2	0,210	**2**	**0,210**	2	1,470
	END	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	**0**	**0,000**		
20 02 03 – Personale esterno - Delegazioni dell'Unione	AC	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	**0**	**0,000**		
	AL	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	**0**	**0,000**		
	END	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	**0**	**0,000**		
	JPD	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	**0**	**0,000**		
Altre linee di bilancio connesse alle risorse umane (specificare)	AC	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	**0**	**0,000**		
	END	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	**0**	**0,000**		
Totale parziale Risorse		**0**	**0,000**	**0**	**0,000**	**0**	**0,000**	**3**	**0,404**	**3**	**0,404**	**3**	**2,828**

umane - RUBRICA 7															
Esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale		**2024**		**2025**		**2026**		**2027**		**TOTALE 2021-2027**		**TOTALE 2028-2034**	
		ETP	Stanziamenti	ETP	Stanziamenti	ETP	Stanziamenti	ETP	Stanziamenti	ETP	Stanziamenti	ETP	Stanziamenti
Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)													
01 01 01 01 ricerca indiretta	AD	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	**0**	**0,000**		
	AST	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	**0**	**0,000**		
01 01 01 11 ricerca diretta	AD	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0,5	0,097	**0,5**	**0,097**	**0,5**	**0,679**
	AST	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	**0**	**0,000**		
Altro (specificare)	AD	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	**0**	**0,000**		
	AST	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	**0**	**0,000**		
Personale esterno													
Personale esterno finanziato con gli stanziamenti operativi – in sede	AC	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	**0**	**0,000**		
	END	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	**0**	**0,000**		
Personale esterno finanziato con gli stanziamenti operativi – presso le delegazioni dell'Unione	AC	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	**0**	**0,000**		
	AL	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	**0**	**0,000**		
	END	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	**0**	**0,000**		
	JPD	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	**0**	**0,000**		
01 01 01 02 ricerca indiretta	AC	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	**0**	**0,000**		
	END	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	**0**	**0,000**		

01 01 01 12 ricerca diretta	AC	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1,5	0,158	**1,5**	**0,158**	**1,5**	**1,103**
	END	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	**0**	**0,000**		
Altre linee di bilancio connesse alle risorse umane (specificare)	AC	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	**0**	**0,000**		
	END	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	**0**	**0,000**		
Totale parziale Risorse umane - esclusa la RUBRICA 7		**0**	**0,000**	**0**	**0,000**	**0**	**0,000**	**2**	**0,255**	**2**	**0,255**	**2**	**1,782**
Totale Risorse umane (tutte le rubriche del QFP)		**0**	**0,000**	**0**	**0,000**	**0**	**0,000**	**5**	**0,659**	**5**	**0,659**	**5**	**4,610**

2. Altre spese amministrative

☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi

☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

2.1. Finanziamento a titolo del bilancio votato

2.1.1 DG ENER

Mln EUR (al terzo decimale)

RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**TOTALE 2021-2027**	**TOTALE 2028-2034**
In sede o nel territorio dell'UE:						
20 02 06 01 - Spese di missione e rappresentanza				0,018	**0,018**	**0,126**
20 02 06 02 - Costi di conferenze e riunioni					**0,000**	
20 02 06 03 - Comitati					**0,000**	
20 02 06 04 - Studi e consultazioni					**0,000**	
20 04 – Spese informatiche (istituzionali)[1]					**0,000**	

1 È necessario il parere del gruppo Investimenti informatici della DG DIGIT (cfr. orientamenti sul finanziamento delle tecnologie dell'informazione, C(2020) 6126 final del 10.9.2020, pag. 7).

Altre linee di bilancio non connesse alle risorse umane (*specificare se necessario*)					**0,000**	
Nelle delegazioni dell'Unione						
20 02 07 01 - Spese di missioni, conferenze e rappresentanza					**0,000**	
20 02 07 02 - Perfezionamento professionale					**0,000**	
20 03 05 – Infrastrutture e logistica					**0,000**	
Altre linee di bilancio non connesse alle risorse umane (*specificare se necessario*)					**0,000**	
Totale parziale Altro - RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,018**	**0,018**	**0,126**

Mln EUR (al terzo decimale)

Esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**TOTALE 2021-2027**	**POST 2027**
Spese di assistenza tecnica e amministrativa (escluso il personale esterno) dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA")	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**	
- in sede					**0,000**	
- presso le delegazioni dell'Unione					**0,000**	
Altre spese di gestione per la ricerca					**0,000**	
Spese informatiche per la politica per i programmi operativi[2]					**0,000**	
Spese informatiche istituzionali per i programmi operativi[3]					**0,000**	
Altre linee di bilancio non connesse alle risorse umane (*specificare se necessario*)					**0,000**	
Totale parziale Altro - esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	

2 È necessario il parere del gruppo Investimenti informatici della DG DIGIT (cfr. orientamenti sul finanziamento delle tecnologie dell'informazione, C(2020) 6126 final del 10.9.2020, pag. 7).

3 Questa voce comprende i sistemi amministrativi locali e i contributi al cofinanziamento dei sistemi informatici istituzionali (cfr. orientamenti sul finanziamento delle tecnologie dell'informazione, C(2020) 6126 final del 10.9.2020).

Totale Altre spese amministrative (tutte le rubriche del QFP)	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,018**	**0,018**	**0,126**

2.1.3. Totale

RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	2024	2025	2026	2027	TOTALE 2021-2027	POST 2027
In sede o nel territorio dell'UE:						
20 02 06 01 - Spese di missione e rappresentanza	0,000	0,000	0,000	0,018	**0,018**	**0,126**
20 02 06 02 - Costi di conferenze e riunioni	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**	
20 02 06 03 - Comitati	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**	
20 02 06 04 - Studi e consultazioni	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**	
20 04 – Spese informatiche (istituzionali)[4]	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**	
Altre linee di bilancio non connesse alle risorse umane (*specificare se necessario*)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**	
Nelle delegazioni dell'Unione						
20 02 07 01 - Spese di missioni, conferenze e rappresentanza	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**	
20 02 07 02 - Perfezionamento professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**	
20 03 05 – Infrastrutture e logistica	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**	
Altre linee di bilancio non connesse alle risorse umane (*specificare se necessario*)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**	
Totale parziale Altro - RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,018**	**0,018**	**0,126**

4 È necessario il parere del gruppo Investimenti informatici della DG DIGIT (cfr. orientamenti sul finanziamento delle tecnologie dell'informazione, C(2020) 6126 final del 10.9.2020, pag. 7).

Esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	2024	2025	2026	2027	TOTALE 2021-2027	POST 2027
Spese di assistenza tecnica e amministrativa (escluso il personale esterno) dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA")	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**	
- in sede	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**	
- presso le delegazioni dell'Unione	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**	
Altre spese di gestione per la ricerca	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**	
Spese informatiche per la politica per i programmi operativi[5]	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**	
Spese informatiche istituzionali per i programmi operativi[6]	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**	
Altre linee di bilancio non connesse alle risorse umane (*specificare se necessario*)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**	
Totale parziale Altro - esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Totale Altre spese amministrative (tutte le rubriche del QFP)	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,018**	**0,018**	**0,126**

5 È necessario il parere del gruppo Investimenti informatici della DG DIGIT (cfr. orientamenti sul finanziamento delle tecnologie dell'informazione, C(2020) 6126 final del 10.9.2020, pag. 7).

6 Questa voce comprende i sistemi amministrativi locali e i contributi al cofinanziamento dei sistemi informatici istituzionali (cfr. orientamenti sul finanziamento delle tecnologie dell'informazione, C(2020) 6126 final del 10.9.2020).

3. Totale costi amministrativi (tutte le rubriche del QFP)

3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

3.1.1. DG ENER

Mln EUR (al terzo decimale)

Sintesi	2024	2025	2026	2027	TOTALE 2021-2027	TOTALE 2028-2034
Rubrica 7 - Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,404	**0,404**	2,828
Rubrica 7 - Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,180	**0,180**	0,126
Totale parziale rubrica 7	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,584**	**0,584**	**2,954**
Esclusa la rubrica 7 - Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**	0,000
Esclusa la rubrica 7 - Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**	0,000
Totale parziale – Altre Rubriche	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
TOTALE RUBRICA 7 ed esclusa la RUBRICA 7	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,584**	**0,584**	**2,954**

3.1.2. DG JRC

Sintesi	2024	2025	2026	2027	TOTALE 2021-2027	TOTALE 2028-2034
Rubrica 7 - Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**	0,000
Rubrica 7 - Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**	0,000
Totale parziale rubrica 7	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Esclusa la rubrica 7 - Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,255	**0,255**	1,782
Esclusa la rubrica 7 - Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**	0,000
Totale parziale – Altre Rubriche	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,255**	**0,255**	**1,782**
TOTALE RUBRICA 7 ed esclusa la RUBRICA 7	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,255**	**0,255**	**1,782**

3.1.3. TOTALE

Sintesi	2024	2025	2026	2027	TOTALE 2021-2027	TOTALE 2028-2034
Rubrica 7 - Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,404	**0,404**	2,828
Rubrica 7 - Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,018	**0,018**	0,126
Totale parziale rubrica 7	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,422**	**0,422**	**2,954**
Esclusa la rubrica 7 - Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,255	**0,255**	1,782
Esclusa la rubrica 7 - Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**	0,000
Totale parziale – Altre Rubriche	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,255**	**0,255**	**1,782**
TOTALE RUBRICA 7 ed esclusa la RUBRICA 7	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,677**	**0,677**	**4,736**

L'ulteriore fabbisogno di stanziamenti relativi alle spese amministrative è coperto dagli stanziamenti già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

4. Metodi di calcolo utilizzati per stimare i costi

4.1. Risorse umane

La **DG ENER** ha valutato attentamente le risorse umane necessarie per l'attuazione della presente proposta e ha condotto un riesame interno per determinare se alcune delle nuove attività potessero essere coperte mediante riassegnazione all'interno della direzione generale. La valutazione ha confermato che tali compiti non possono essere assorbiti mediante riassegnazione interna senza incidere negativamente sul conseguimento di risultati in relazione alle priorità fondamentali esistenti, in particolare dato il carico di lavoro già elevato connesso all'attuazione della riforma dell'assetto del mercato dell'energia elettrica, del pacchetto sulle reti e del programma di più ampia portata di digitalizzazione nel settore dell'energia. La presente proposta richiede pertanto risorse aggiuntive mirate al fine di garantire un'attuazione efficace e tempestiva. Tale valutazione ha portato a concludere che **la riassegnazione interna non è un'opzione praticabile**. La presente proposta comporta un aumento sostanziale del carico di lavoro, in particolare per quanto riguarda le prescrizioni da 1 a 5 (cfr. sezione 1.5.1), senza alcuna riduzione corrispondente delle attività esistenti. Allo stesso tempo, i compiti connessi alla proposta richiedono competenze tecniche specialistiche e un contributo costante a lungo termine.

Il personale esistente opera già a pieno regime ed è sovraccarico a causa di priorità politiche concomitanti e della crisi energetica, il che lascia un margine molto limitato per assorbire responsabilità aggiuntive. Disposizioni temporanee non fornirebbero pertanto una soluzione credibile o sostenibile. In tale contesto, l'attuazione della presente proposta legislativa richiede un rafforzamento specifico per garantire che la DG ENER sia adeguatamente attrezzata per gestire la complessità e la continuità dei nuovi compiti.

Per sostenere l'attuazione effettiva della proposta è pertanto necessaria l'assegnazione di personale supplementare, ossia un ETP supplementare funzionario di ruolo per il quadro di scambio dei dati, che costituirà un'attività permanente a lungo termine, e due ETP supplementari agenti contrattuali per lo sviluppo e la preparazione degli atti di esecuzione. Grazie a tali ruoli, la DG ENER sarà in grado di adempiere i nuovi obblighi legislativi in modo efficace e sostenibile.

La **DG JRC** ha condotto una valutazione approfondita delle risorse umane supplementari necessarie per la presente proposta e ha effettuato un riesame interno per accertare se le nuove attività possano essere gestite mediante riassegnazione all'interno della direzione generale, tenendo conto anche di eventuali sinergie con le attività in corso. Per attuare queste attività supplementari (che comportano risorse pari a due ETP), il **JRC riassegnerà le proprie risorse interne**.

Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):

	Riassegnato internamente		**Personale supplementare eccezionale**		
	All'interno delle DG incaricate dell'esecuzione*	**In via eccezionale, dalla riserva di riassegnazione della Commissione dopo l'orientamento dell'organo di gestione interno****	**Da finanziare a titolo della rubrica 7 o della ricerca**	**Da finanziare a titolo della linea BA**	**Da finanziare mediante diritti**
Posti della tabella dell'organico	0,5 AD JRC	1 DG ENER		N/D	
Personale esterno (AC, END, INT)	1,5 AC DG JRC	2 AC DG ENER			

RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

NB: i costi medi per ciascuna categoria di personale in sede sono disponibili sul sito BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/financial-statement.aspx

☒ Funzionari e agenti temporanei

L'attuazione delle disposizioni relative agli oneri di rete, agli indicatori di rete intelligente, allo scambio di dati delle reti elettriche e al loro riutilizzo a fini di ricerca e innovazione introduce una serie di compiti nuovi per la Commissione, che richiedono risorse al fine di garantire un'attuazione efficace e tempestiva. Tali compiti hanno natura trasversale, combinano la regolamentazione dell'energia, la politica digitale, la governance dei dati, la cibersicurezza e il sostegno all'innovazione, e richiedono un'interazione costante con un'ampia serie di soggetti a livello di Unione e nazionale.

DG ENER

L'assegnazione di **un ETP funzionario di ruolo (AD)** all'interno della DG ENER è necessaria al fine di garantire la governance, il coordinamento e la vigilanza normativa a lungo termine del nuovo quadro istituito a norma dell'articolo 18 bis. Rientrano in tale contesto l'orientamento dell'attuazione del quadro per lo scambio di dati delle reti elettriche, la garanzia della coerenza con il quadro giuridico dell'Unione di più ampia portata (compresi il regolamento sui dati, il regolamento sull'IA e la normativa in materia di cibersicurezza), il coordinamento con l'ACER, l'ENTSO-E, l'EU DSO e gli Stati membri e la supervisione del seguito dato al parere della Commissione sul meccanismo di coordinamento.

Tali risorse sarebbero collegate alla prescrizione 1 e riguarderebbero in particolare:

orientamento del processo e coordinamento normativo

- Coordinamento dell'intero processo di attuazione unitamente all'ACER, all'ENTSO-E, all'EU DSO, ai TSO, ai DSO, agli Stati membri e ad altri portatori di interessi;
- gestione della preparazione di un parere della Commissione sul meccanismo di

coordinamento comunicato a norma dell'articolo 18 bis, paragrafo 5, compresa la valutazione degli elementi di governance, partecipazione, tecnici, operativi, di trasparenza e di cibersicurezza;

- garanzia della coerenza dell'iniziativa con il quadro dell'Unione di più ampia portata in materia di mercati dell'energia elettrica, digitalizzazione, cibersicurezza, protezione dei dati, IA e politica industriale;

seguito dato a livello politico e giuridico

- Valutazione delle implicazioni normative delle raccomandazioni dell'ACER e delle relazioni sui progressi compiuti in relazione agli indicatori di rete intelligente;
- seguito da dare all'attuazione del quadro volontario per lo scambio di dati delle reti elettriche, compreso il modo in cui si tiene conto del parere della Commissione;
- coordinamento con i servizi competenti della Commissione, in particolare in relazione a questioni relative alla governance dei dati, alla cibersicurezza, all'IA e alle infrastrutture critiche;

coinvolgimento e monitoraggio dei portatori di interessi

- Organizzazione di riunioni di seguito, seminari specialistici e consultazioni mirate con i TSO, i DSO, l'ENTSO-E, l'EU DSO, l'ACER, l'industria, i soggetti del mondo della ricerca e altri portatori di interessi;
- monitoraggio dei progressi nell'attuazione e sostegno a favore degli aggiornamenti futuri del quadro di attuazione, ove necessario.

Tali compiti hanno natura strutturale e a lungo termine, in quanto riguardano il monitoraggio, l'evoluzione e la governance continui della digitalizzazione delle reti elettriche a livello di Unione. Vanno al di là dell'ambito di attività esistente della DG ENER, che non comprende la vigilanza operativa di un quadro a livello di Unione per lo scambio di dati di rete e l'innovazione. Il personale esistente è già pienamente impegnato nell'attuazione legislativa e nell'elaborazione delle politiche in corso e non ha la capacità di assumersi tali ulteriori responsabilità orizzontali e ad alta intensità di coordinamento.

Ciò includerebbe anche un limitato follow-up dell'attuazione in relazione all'articolo 18 ter sui sistemi di misurazione intelligenti.

☒ Personale esterno

DG ENER

Due ETP agenti contrattuali temporanei (AC) sono necessari per la preparazione, l'elaborazione e l'adozione di **atti di esecuzione** a norma dell'articolo 61 (metodologie di tariffazione e indicatori di rete intelligente e riutilizzo dei dati) in relazione alle prescrizioni seguenti:

- prescrizione 2: alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano orientamenti per consentire il riutilizzo legittimo, sicuro e controllato dei dati delle reti elettriche a fini di ricerca e innovazione di interesse pubblico a sostegno della gestione e dell'ottimizzazione del sistema elettrico a norma dell'articolo 18 bis (articolo 61, paragrafo 5 ter). rientrano in tale contesto la preparazione tecnica e giuridica, la consultazione dei portatori di interessi, la stesura e il seguito dato all'attuazione. Questo compito richiede risorse della DG ENER stimate a 0,5 ETP. Tali risorse coprirebbero in particolare la preparazione, l'elaborazione e la guida dell'adozione di atti di esecuzione a norma dell'articolo 61, paragrafi 5 bis e 5 ter, comprese la consultazione interservizi e la consultazione degli Stati membri nell'ambito della pertinente procedura di comitato;
- prescrizione 3: la Commissione può adottare un atto di esecuzione che stabilisce orientamenti su una metodologia armonizzata di tariffazione a norma dell'articolo 18 (articolo 61, paragrafo 5 bis). Questo compito richiede ulteriori capacità analitiche,

normative e di coordinamento all'interno della DG ENER, tra cui risorse stimate a un ETP per la preparazione di atti di esecuzione. Tali risorse coprirebbero in particolare il seguito da dare a livello politico e giuridico;

- prescrizione 4: la Commissione può adottare atti di esecuzione sugli indicatori di rete intelligente a norma dell'articolo 18 bis (articolo 61, paragrafo 5 bis). Questo compito richiede ulteriori capacità analitiche, normative e di coordinamento in seno alla DG ENER, tra cui risorse stimate a 0,5 ETP per la preparazione di atti di esecuzione. Tali risorse coprirebbero in particolare il seguito da dare a livello politico e giuridico.

Tali attività sono più concentrate nella fase iniziale di attuazione e durante gli aggiornamenti periodici del quadro di attuazione. Richiedono una notevole capacità analitica e di coordinamento per un periodo definito, ma non dovrebbero necessitare di un rafforzamento permanente una volta istituito il quadro di attuazione principale.

Esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

☒ Soltanto posti a carico del bilancio della ricerca

DG JRC

La DG JRC ha effettuato una valutazione dettagliata del sostegno tecnico e scientifico necessario ai fini dell'attuazione della proposta e ha esaminato la possibilità di riassegnazione interna. Considerando che esistono alcune sinergie con le attività in corso nei settori della digitalizzazione del sistema energetico e della cibersicurezza, per attuare queste attività supplementari servono risorse pari a 0,5 ETP AD, riassegnate dalle sue risorse interne, che saranno destinate all'elaborazione degli atti di esecuzione. Si tratta in particolare di fornire contributi tecnici per la preparazione degli atti di esecuzione a norma dell'articolo 61, paragrafo 5 ter, compresi i modelli di dati, le ontologie, le interfacce, le architetture di interoperabilità e le specifiche tecniche.

☒ Personale esterno

JRC

La DG JRC ha effettuato una valutazione dettagliata del sostegno tecnico e scientifico necessario ai fini dell'attuazione della proposta e ha esaminato la possibilità di riassegnazione interna. Considerando che esistono alcune sinergie con le attività in corso nei settori della digitalizzazione del sistema energetico e della cibersicurezza, per attuare queste attività supplementari, con risorse pari a **1,5 ETP CA, il JRC riassegnerà proprie risorse interne** allo scopo di fornire consulenza tecnica e scientifica per lo sviluppo del quadro volontario per lo scambio sicuro di dati sull'energia elettrica di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 5. Il contributo del JRC in questo contesto può consistere anche in orientamenti sulla conduzione delle prove e sulla convalida, e nei requisiti essenziali di cibersicurezza.

Per quanto concerne il quadro per lo scambio di dati, il sostegno del JRC si concentrerà in particolare sugli aspetti seguenti:

- sostegno alla formulazione di casi d'uso tempestivi e pertinenti per le politiche in materia di pianificazione, gestione e ottimizzazione delle reti elettriche;
- sostegno al quadro volontario per lo scambio sicuro di dati delle reti elettriche fornendo metodologie per prove indipendenti, analisi comparative e metodologie di convalida per strumenti digitali innovativi da sviluppare a norma dell'articolo 18 bis, paragrafo 5, pertinenti per la gestione e l'ottimizzazione delle reti elettriche.

4.2. Altre spese amministrative

RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

DG Energia: i costi per le missioni e le riunioni per ciascun posto dovrebbero ammontare a circa 6 000

EUR per persona per singolo anno
Esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale